



Assemblea

**RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI**

ASSEMBLEA

621^a seduta pubblica (pomeridiana)
mercoledì 4 maggio 2016

Presidenza del presidente Grasso,
indi del vice presidente Calderoli

INDICE GENERALE

RESOCONTO STENOGRAFICO Pag. 7-61

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 63-151

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)153-201

INDICE

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO Pag. 7

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 7

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Integrazioni 8

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Discussione e reiezione di proposte di modifica:

CAPPELLETTI (M5S) 12
 BUCCARELLA (M5S) 12
 CANDIANI (LN-Aut) 13
 SANTANGELO (M5S) 14

DISEGNI DI LEGGE E DOCUMENTI

Seguito della discussione congiunta del disegno di legge:

(2228) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015 (Relazione orale)

e dei documenti:

(Doc. XXIV, n. 56) Risoluzione adottata dalla 14ª Commissione permanente a conclusione dell'esame dell'affare assegnato «Le priorità dell'Unione europea per il 2016 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016, Programma di 18 mesi del Consiglio (1º gennaio 2016 – 30 giugno

2017) e Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea 2016)»

(Doc. XXIV, n. 59) Risoluzione adottata dalla 14ª Commissione permanente a conclusione dell'esame dell'affare assegnato «Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4)»:

GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pag. 15, 17

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE 17

DISEGNI DI LEGGE E DOCUMENTI

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 2228 e dei Docc. XXIV, nn. 56 e 59:

PRESIDENTE 18, 19, 20 e passim
 GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri 18, 19, 20 e passim
 MIRABELLI (PD), relatore sui documenti XXIV, nn. 56 e 59 18
 CANDIANI (LN-Aut) 18, 21, 33 e passim
 COCIANCICH (PD), relatore sul disegno di legge n. 2228 19, 20, 31 e passim
 SANTANGELO (M5S) 19, 50
 FATTORI (M5S) 19, 25
 RUTA (PD) 20
 RUVOLO (AL-A (MpA)) 21, 22
 MUSSINI (Misto) 22
 BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) 23, 51
 STEFANO (Misto-MovPugliaPiù) 23, 44
 DE PIETRO (Misto) 23, 44
 LANGELLA (AL-A (MpA)) 24
 TARQUINIO (CoR) 24
 RANUCCI (PD) 25

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie (Movimento per le Autonomie): AL-A (MpA); Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

CAMPANELLA (<i>Misto-SI-SEL</i>)	Pag. 25, 26, 52 e <i>passim</i>	Articoli 25 e 26, emendamenti e ordini del giorno	Pag. 112
PICCOLI (<i>FI-PdL XVII</i>)	26, 56	Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 26	123
BERTUZZI (<i>PD</i>)	26, 27	Articolo 27	124
ROMANI Maurizio (<i>Misto-Idv</i>)	27	Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 27	125
* MARINELLO (<i>AP (NCD-UDC)</i>)	27, 42	Articolo 28, emendamenti e ordini del giorno	125
MANDELLI (<i>FI-PdL XVII</i>)	27, 28	Articolo 29, emendamenti e ordine del giorno	128
CENTINAIO (<i>LN-Aut</i>)	28		
GIOVANARDI (<i>GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)</i>)	28		
OLIVERO, <i>vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali</i>	28, 31		
D'ALÌ (<i>FI-PdL XVII</i>)	31, 39, 58		
NUGNES (<i>M5S</i>)	32		
ENDRIZZI (<i>M5S</i>)	32, 35, 36		
SACCONI (<i>AP (NCD-UDC)</i>)	37, 43		
TONINI (<i>PD</i>)	38		
CROSIO (<i>LN-Aut</i>)	40, 41		
ESPOSITO Stefano (<i>PD</i>)	42, 43		
PUGLIA (<i>M5S</i>)	48, 49, 50		
CATTANEO (<i>Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI- MAIE</i>)	53		
ARRIGONI (<i>LN-Aut</i>)	54		
ORELLANA (<i>Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI- MAIE</i>)	57		
BENCINI (<i>Misto-Idv</i>)	57		
INTERVENTI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO			
GRANAIOLA (<i>PD</i>)	58		
PUPPATO (<i>PD</i>)	59		
PUGLIA (<i>M5S</i>)	60		
ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 10 MAGGIO 2016			
ALLEGATO A			
DISEGNO DI LEGGE N. 2228			
Articolo 1, emendamenti e ordini del giorno .	63		
Articolo 2, emendamento e ordine del giorno	69		
Articolo 3, emendamenti e ordini del giorno .	71		
Articoli 4 e 5 ed emendamenti	77		
Articolo 6 ed emendamenti	80		
Articolo 7, emendamenti e ordine del giorno	82		
Articolo 8 ed emendamenti	85		
Articoli da 9 a 12 ed emendamenti	87		
Articoli 13 e 14 ed emendamenti	92		
Articolo 15 ed emendamento	94		
Articoli 16 e 17 ed emendamenti	95		
Articolo 18 ed emendamenti	97		
Articoli da 19 a 23, emendamenti e ordini del giorno	101		
Articolo 24 ed emendamenti	110		
		DOCUMENTI	
		Doc. XXIV, n. 56	
		Testo della risoluzione	131
		Ordine del giorno	143
		Doc. XXIV, n. 59	
		Testo della risoluzione	145
		ALLEGATO B	
		PARERI	
		Pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commis- sione permanente sul testo del disegno di legge n. 2228 e sui relativi emendamenti . . .	153
		VOTAZIONI QUALIFICATE EFFET- TUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA .	154
		SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTA- ZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA	183
		CONGEDI E MISSIONI	183
		COMMISSIONI PERMANENTI	
		Trasmissione di documenti	183
		Richieste di osservazioni su atti	184
		UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO	
		Trasmissione di documentazione	184
		DISEGNI DI LEGGE	
		Annunzio di presentazione	184
		Presentazione del testo degli articoli	185
		GARANTE DEL CONTRIBUENTE	
		Trasmissione di atti	185
		CONSIGLI REGIONALI E DELLE PRO- VINCE AUTONOME	
		Trasmissione di voti	185

INTERROGAZIONIApposizione di nuove firme *Pag.* 186

Annunzio di risposte scritte 186

Interrogazioni 186

Con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo
151 del Regolamento *Pag.* 194

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso
è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

PEGORER, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,33*).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 19 maggio.

Nella seduta pomeridiana odierna, che terminerà alle ore 19 su richiesta di un Gruppo parlamentare, proseguirà, auspicabilmente fino alla sua

conclusione, la discussione congiunta della legge europea 2015 e delle connesse risoluzioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

L'Assemblea non terrà seduta nella giornata di domani, su richiesta di altro Gruppo parlamentare.

Il calendario della prossima settimana prevede l'eventuale seguito della legge europea 2015 e delle connesse risoluzioni, la discussione del decreto-legge in materia di funzionalità del sistema scolastico, la seconda deliberazione del Senato sul disegno di legge costituzionale di riforma dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia, nonché l'esame del disegno di legge sull'istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali.

Nella seduta pomeridiana di giovedì 12 maggio si svolgerà il *question time*.

Nella settimana dal 17 al 19 maggio, oltre all'eventuale seguito degli argomenti non conclusi, saranno esaminati i disegni di legge in materia sanitaria, sui limiti di rinnovo dei mandati degli organi CONI, sul contrasto alle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali e sull'assistenza ai disabili gravi, ove concluso dalla Commissione.

Il calendario prevede infine la discussione delle mozioni Gasparri, sulle concessioni demaniali marittime, e Cappelletti, su iniziative contro la corruzione negli appalti delle grandi opere pubbliche.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento – le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di aprile, maggio e giugno 2016:

– Disegno di legge n. 1324 e connessi – Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale

– Disegno di legge n. 1932 – Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali

– Disegno di legge n. 2232 e connesso – Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

Calendario dei lavori dell'Assemblea
Discussione e reiezione di proposte di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì approvato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 19 maggio:

Mercoledì	4 maggio	<i>(pomeridiana)</i> (h. 16,30-19)	} – Seguito discussione congiunta disegno di legge n. 2228 – Legge europea 2015 e connesse risoluzioni sulle Relazioni relative alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea
Martedì	10 maggio	<i>(pomeridiana)</i> (h. 16,30-20)	} – Eventuale seguito discussione congiunta disegno di legge n. 2228 – Legge europea 2015 e connesse risoluzioni sulle Relazioni relative alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea – Disegno di legge n. 2299 – Decreto-legge n. 42, funzionalità del sistema scolastico e della ricerca (<i>Scade il 28 maggio</i>) – Disegno di legge costituzionale n. 1289-B – Modifiche allo Statuto speciale Friuli-Venezia Giulia (<i>Approvato in prima deliberazione dal Senato e dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Seconda deliberazione del Senato</i>) (<i>Voto finale a maggioranza assoluta dei componenti del Senato</i>) – Disegno di legge n. 1458 – Istituzione sistema nazionale Agenzie ambientali (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
Mercoledì	11 »	<i>(antimeridiana)</i> (h. 9,30-13)	
»	» »	<i>(pomeridiana)</i> (h. 16,30-20)	
Giovedì	12 »	<i>(antimeridiana)</i> (h. 9,30-14)	
Giovedì	12 maggio	<i>(pomeridiana)</i> (h. 16)	} – Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1458 (Istituzione sistema nazionale Agenzie ambientali) dovranno essere presentati entro le ore 12 di martedì 10 maggio.

Martedì	17 maggio	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20)	} – Eventuale seguito argomenti non conclusi – Disegno di legge n. 1324 e connessi – Norme in materia sanitaria – Disegno di legge n. 361 – Limiti rinnovo mandati organi CONI – Disegno di legge n. 1932 – Contrasto alle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali – Disegno di legge n. 2232 e connesso – Assistenza disabili gravi (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Ove concluso dalla Commissione</i>) – Mozione n. 539, Gasparri, sulle concessioni demaniali marittime e lacuali – Mozione n. 293, Cappelletti, su iniziative contro la corruzione negli appalti nelle grandi opere pubbliche
Mercoledì	18 »	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-13)	
»	» »	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20)	
Giovedì	19 »	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-14)	
Giovedì	19 maggio	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16)	} – Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegno di legge n. 1324 e connessi (Norme in materia sanitaria) e n. 1932 (Contrasto alle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 12 maggio.

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2232 e connesso (Assistenza disabili gravi) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Ripartizione dei tempi per la discussione congiunta del disegno di legge n. 2228 (Legge europea 2015) e delle connesse risoluzioni sulle Relazioni relative alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	40'
Governo	40'
Votazioni	40'

Gruppi 5 ore, di cui:

PD	1h 7'
FI-PdL XVII	34'
M5S	31'
AP (NCD-UDC)	30'
Misto	27'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE	24'
AL-A (MpA)	24'
GAL (GS, PpI, M, Id, E-e, MPL)	22'
LN-Aut	21'
CoR	20'
Dissenzienti	5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2299 (Decreto-legge n. 42, funzionalità del sistema scolastico e della ricerca)

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	40'
Governo	40'
Votazioni	40'

Gruppi 5 ore, di cui:

PD	1h 7'
FI-PdL XVII	34'
M5S	31'
AP (NCD-UDC)	30'
Misto	27'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE	24'
AL-A (MpA)	24'
GAL (GS, PpI, M, Id, E-e, MPL)	22'
LN-Aut	21'
CoR	20'
Dissenzienti	5'

CAPPELLETTI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI (*M5S*). Signor Presidente, vorrei proporre una modifica al calendario, perché la corruzione è diventata un'emergenza nazionale ed è un problema cui questo Parlamento non dedica abbastanza tempo per poterlo affrontare in maniera efficace. Da ciò deriva la mia richiesta di inserire nel calendario il disegno di legge n. 1954, relativo all'introduzione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'incapacità perpetua di contrarre con la pubblica amministrazione per quanti vengano condannati per corruzione.

Il provvedimento vorrebbe introdurre l'incompatibilità soggettiva di contrarre con lo Stato. Questa misura era stata richiamata varie volte, non solo da noi del Movimento 5 Stelle, ma anche dal Presidente del Consiglio parlando del cosiddetto DASPO per i corrotti. Essa prevede, molto semplicemente, che i soggetti che si macchiano di delitti siano privati per sempre della possibilità di ricoprire incarichi pubblici e anche di relazionarsi economicamente con lo Stato: lo Stato, cioè, si fa truffare da questi soggetti una volta sola, poi non è più possibile. Avremmo quindi un disegno di legge che avrebbe un'enorme portata dissuasiva oltre che repressiva.

Concludo, signor Presidente, dicendo che gli articoli 48 e 54 della Costituzione richiamano la fattispecie dell'indegnità morale e la necessità dell'onore per i servitori dello Stato, per questo motivo credo che la discussione del disegno di legge richiamato e quindi la sua approvazione siano auspicabili, ma anche estremamente urgenti, proprio per affrontare efficacemente lo spaventoso fenomeno della corruzione, che è così radicato nel nostro Paese. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

BUCCARELLA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (*M5S*). Signor Presidente, a modifica del calendario proposto, vorrei chiedere che l'Assemblea decidesse di aggiungere, magari in sostituzione di un altro provvedimento oggettivamente meno importante che vi è stato inserito, come quello relativo al rinnovo dei mandati degli organi CONI, l'Atto Senato 1959, che riguarda l'estensione ai fatti di corruzione della figura dell'agente sotto copertura o agente infiltrato, da non confondersi con l'agente provocatore.

La Commissione giustizia ha deliberato l'adozione di un testo unificato che inciderà, speriamo in maniera diversa rispetto al testo proposto, su vari ambiti della procedura e del diritto penali e, ancora una volta, la corruzione si impone alla nostra attenzione, perché le cronache ci rappresentano ogni giorno il disfacimento morale, civile e politico del Paese a tutte le latitudini.

Vorrei peraltro ricordare che quando, nel marzo 2015, abbiamo votato la legge n. 69 del 2015, la cosiddetta legge anticorruzione, che secondo noi (e non solo noi) non conteneva alcune disposizioni molto importanti, come quella di cui parlava il collega Cappelletti, o quella di cui sto parlando io, cioè l'agente sotto copertura, fu accolto dal Governo un ordine del giorno che, pur con la notoria formula «a valutare la possibilità di», prendeva in esame questo tema.

Riteniamo che non ci sarà più consentito di prendere ulteriore tempo, sapendo che i lavori parlamentari in questo ramo del Parlamento non riguarderanno questo argomento, perché non è incluso nel *corpus* normativo che la Commissione giustizia sta iniziando ad affrontare. Questa potrebbe allora, ancora una volta, essere un'occasione, ma non voglio più dire per il Movimento 5 Stelle, perché noi qua ci sentiamo rappresentanti non già di un Gruppo o di un movimento politico, ma di quella che, magari sbagliando, riteniamo la maggioranza degli italiani, anche quelli che votano voi, anche quelli che votano i partiti. (*Applausi della senatrice Taverna*).

Non è una misura giustizialista. Abbiamo ideato l'agente sotto copertura così come già esiste per molti altri reati, quali terrorismo, traffico internazionale di droga, stupefacenti e pedopornografia. È quindi una figura che non stravolgerebbe i diritti costituzionali o la *privacy* dei cittadini e tantomeno dei politici, trattandosi di inserire uomini della polizia giudiziaria, evidentemente coordinati dalle procure, nell'ambito di indagini già avviate, senza fare la caccia «a strascico». Servirebbero, anche a detta di chi a noi è mediamente simpatico per quello che fa e mi riferisco ad alcuni magistrati, che da tempo si sono espressi in maniera molto chiara a favore dell'inserimento di questa figura. Parlo dei dottori Cantone, Gratteri, Davico, Roberti, Scarpinato, che possono risultare antipatici o simpatici, ma che a noi non interessano personalmente, bensì per il ruolo che svolgono e che, fino a prova contraria, crediamo svolgano in maniera più che dignitosa.

Ancora una volta lanciamo un appello affinché il Senato abbia la possibilità di compiere questo gesto bellissimo che gli italiani, non solo gli elettori del Movimento 5 Stelle, apprezzeranno: l'agente sotto copertura contro la corruzione. L'Italia ne ha bisogno, diamoci una mano. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

CANDIANI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, per coerenza, le chiedo l'inserimento nel calendario dei lavori del provvedimento che riguarda il Comune di Sappada.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni. Prego i senatori Segretari di verificare se ci siano tessere abbandonate da assenti e prego gli assistenti di collaborare, su indicazione dei senatori Segretari.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a inserire il disegno di legge n. 1954 in materia di interdizione perpetua dai pubblici uffici, avanzata dal senatore Cappelletti.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a inserire il disegno di legge n. 1959 in materia di estensione dei casi di applicazione delle operazioni sotto copertura per il perseguimento di taluni nuovi delitti, avanzata dal senatore Buccarella.

Non è approvata.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a inserire il disegno di legge n. 1082 in materia di distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e sua aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia, avanzata dal senatore Candiani.

Non è approvata.

Seguito della discussione congiunta del disegno di legge:

(2228) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015 (Relazione orale)

e dei documenti:

(Doc. XXIV, n. 56) Risoluzione adottata dalla 14^a Commissione permanente a conclusione dell'esame dell'affare assegnato «Le priorità dell'Unione europea per il 2016 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016, Programma di 18 mesi del Consiglio (1^o gennaio 2016 – 30 giugno 2017) e Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea 2016)»

(Doc. XXIV, n. 59) Risoluzione adottata dalla 14^a Commissione permanente a conclusione dell'esame dell'affare assegnato «Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4)» (ore 16,44)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta del disegno di legge n. 2228 e dei documenti XXIV, nn. 56 e 59.

Ricordo che nella seduta antimeridiana è stata respinta una questione pregiudiziale e hanno avuto luogo la discussione generale congiunta e la replica del relatore sul disegno di legge n. 2228.

Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, onorevole Gozi, che invito anche a pronunziarsi sulle risoluzioni adottate dalla 14^a Commissione permanente e sull'ordine del giorno G1.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 16,46)

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, ringrazio tutte le senatrici e i senatori che sono intervenuti nel dibattito. Ringrazio anche il presidente Chiti e la 14^a Commissione e i relatori Cociancich e Mirabelli, perché è stato svolto un lavoro importante e anche molto difficile.

Voglio essere sintetico e dunque risponderò solo ad alcuni degli interventi, anche se sono stati certamente tutti interessanti e tutti hanno consentito di approfondire un dibattito importante, sia sulle nuove priorità di politica europea del Governo che sulla legge europea.

Il senatore Tremonti ha parlato di problemi di sussidiarietà, facendo l'elenco dei temi che dobbiamo trattare in questa legge europea, temi come l'etichetta alimentare, il miele, i risotti, i tartufi, la fauna selvatica, e lamentava una sorta di furia regolamentare della Commissione europea in questa materia. Condivido vari aspetti dell'intervento del senatore Tremonti, tuttavia faccio notare che stiamo parlando di un contenzioso e di norme che al 90 per cento, per i temi che il senatore Tremonti ha citato, sono stati elaborati nel primo decennio di questo secolo e mi sembra che nel primo decennio di questo secolo il senatore Tremonti non fosse del tutto estraneo ai lavori dell'Unione europea.

Noi siamo assolutamente convinti che la Commissione europea debba essere grande con le cose grandi e piccola con le cose piccole: più grande con le grandi questioni come l'immigrazione, la sicurezza e la crescita e più piccola con le questioni che possono essere lasciate agli Stati membri, alle Regioni e ai territori. È per questo che abbiamo ottenuto dalla Commissione europea, la Commissione Junker, che per qualsiasi nuova proposta legislativa ne ritiri almeno una già esistente, per lavorare e concentrarci sulle questioni veramente rilevanti e per diminuire la massa regolamentare.

Sempre il senatore Tremonti ha parlato dei sonnambuli di Bruxelles. Sono d'accordo e per certi aspetti noi abbiamo cercato di suonare la sve-

glia; sono quei sonnambuli che si aggiravano a Bruxelles durante la politica dell'austerità e della crisi, quando si sprecava tanto tempo con norme tecniche e burocratiche e non si utilizzava abbastanza tempo per affrontare temi importanti come la flessibilità, regole più intelligenti a favore della crescita e degli investimenti. Noi la sveglia l'abbiamo suonata, il senatore Tremonti o non li aveva visti, questi sonnambuli, oppure, forse, dormiva anche lui. Non lo so. Però, certamente, oggi la politica europea del Governo italiano è nettamente cambiata proprio rispetto al periodo cui si faceva riferimento.

Molti colleghi, come i senatori Orellana, Molinari e Mandelli sono ritornati sul tema relativo alle etichette alimentari, tema approfondito moltissimo in sede di Commissione su cui noi proseguiremo i lavori in sede europea per tutelare gli interessi nazionali e gli interessi del settore. Ricordo però al senatore Mandelli che il regolamento che, a suo dire e anche secondo l'analisi del Governo, certamente ha creato delle complessità nel negoziato con la Commissione europea, è il n. 1169 del 2011 e il senatore Mandelli potrebbe ricordare chi era al Governo nel 2011 e chi, quindi, ha votato per l'Italia quel regolamento che lui giustamente oggi criticava ma con cui dobbiamo confrontarci.

Il senatore Candiani ha lamentato dei ritardi. Senatore Candiani lei sa bene, perché nella passata legislatura era già un autorevole membro della Commissione 14ª, che i Governi che hanno preceduto il Governo Renzi adottavano una legge comunitaria ogni anno e mezzo, a volte anche due. Converrà, invece, sul fatto che il Governo Renzi adotta quattro leggi all'anno. Quindi, possiamo dire che stiamo colmando i ritardi che ha accumulato chi ci ha preceduto e su questo potrei essere d'accordo con lei. Quanto al fatto che noi stiamo producendo dei ritardi, mi sembra che sia smentito dalle cifre (lo ha ricordato il senatore Cociancich e tra qualche minuto ci arriverò anch'io).

Senatore Sacconi, siamo molto sensibili ai punti che lei ha sollevato. Il Governo ha esaminato la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che si riferisce al tema che lei ha sollevato e proporrà una riformulazione, tenendo conto proprio del dispositivo di tale sentenza, in particolare per sottolineare quegli elementi di discontinuità che determinano una specifica identità dell'impresa e che credo possano venire incontro alle sue esigenze permettendoci di proseguire nel difficile negoziato con la Commissione.

La senatrice Fattori ha lamentato poca informazione nella fase ascendente. La mia risposta all'interrogazione da lei presentata in materia arriverà. Nel frattempo, le suggerirei di dedicare un po' del suo tempo alla lettura di tutti gli atti del Governo e della Commissione europea relativi alla fase ascendente cui lei ha fatto riferimento – legga il Resoconto stenografico della seduta di questa mattina – che arrivano a tutti i membri del Parlamento e, quindi, anche a lei. Senatrice Fattori, sono a sua disposizione tutti gli atti del Governo e della Commissione europea relativi alla fase ascendente dall'inizio della legislatura.

FATTORI (M5S). Non è vero!

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. La invito a leggerli e poi, magari, potremo approfondire la discussione.

Quanto ai tempi di discussione, abbiamo ampiamente approfondito, anche in Commissione, tutti i punti che lei ha oggi sollevato in Assemblea; possiamo non essere d'accordo sul merito, ma non possiamo non convenire sul fatto che tanto tempo è stato dedicato all'esame dei punti da lei sollevati, sia nella Commissione politiche dell'Unione europea che nelle Commissioni di merito.

Senatrice Fattori, lei ha fatto riferimento anche ad un altro aspetto: lei non ha detto che questo Governo fa perdere tempo, ha sostenuto che fa perdere soldi. Le ricordo allora che diminuire le infrazioni vuol dire risparmiare soldi, in quanto equivale a meno sentenze di condanna e meno sanzioni pecuniarie. Come ha ricordato il senatore Cociancich, questo Governo ha diminuito l'ammontare delle infrazioni di oltre il 30 per cento. La scorsa settimana siamo scesi dalle 119 infrazioni aperte all'inizio del Governo Renzi a 80 e questo ci espone molto meno a possibili sanzioni pecuniarie. Le ricordo ancora che questo Governo, solo nello scorso anno, ha diminuito del 20 per cento le frodi al bilancio dell'Unione europea in Italia, intensificando la lotta contro le frodi. Solo negli ultimi sei mesi, attraverso la prevenzione, abbiamo evitato che fossero oggetto di frode 40 milioni di euro. Le ricordo anche che, alla data del giugno prossimo, questo Governo avrà impegnato il 100 per cento dei fondi europei assegnati all'Italia nel periodo 2007-2013.

Da ultimo, le ricordo che l'Italia è il principale beneficiario del piano Juncker, dato che il 35 per cento dei progetti finanziati da tale piano sono italiani. Ciò equivale a 1.700 milioni di euro, che, con l'effetto leva, arriveranno a mobilitare 12 miliardi di euro. Si potrà dire che occorre utilizzare ancora di più tale strumento, ma certamente non si può sostenere che questo Governo stia perdendo soldi.

Signor Presidente, questi sono solo alcuni dei punti che credevo andassero sottolineati nella discussione. Ringrazio nuovamente i membri della Commissione e tutti coloro che sono intervenuti nella seduta di questa mattina, perché la discussione svolta è stata certamente molto utile. Ricordo che, se i senatori lo vorranno, questa legge europea ci permetterà di chiudere altre quattro procedure di infrazione, undici casi EU Pilot e una procedura in materia di aiuti di Stato. Certamente siamo pronti a fare sempre meglio, ma mi sembra che il ritmo sia decisamente migliorato rispetto alle passate legislature. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, saluto studenti e docenti dell'Istituto comprensivo «San Giovanni Bosco-Benedetto XIII» di Pog-

giorsini, in provincia di Bari, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 2228 e dei documenti XXIV, nn. 56 e 59 (ore 16,54)

PRESIDENTE. Sottosegretario Gozi, qual è il suo parere sulle due risoluzioni e sull'ordine del giorno?

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Anche sull'ordine del giorno? Relatore Mirabelli?

MIRABELLI, *relatore sui documenti XXIV, nn. 56 e 59*. Signor Presidente, ovviamente sulle risoluzioni il parere è favorevole, come anche sull'ordine del giorno G1.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è conforme.

PRESIDENTE. Avverto che le risoluzioni e l'ordine del giorno saranno votati successivamente alla votazione finale del disegno di legge europea.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2228, nel testo proposto dalla Commissione.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza – e sono in distribuzione – i pareri espressi dalla 1^a e dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Se l'Assemblea è d'accordo, propongo di accantonare l'articolo 1, perché il parere della 5^a Commissione bilancio è fisicamente ancora in fase di scrittura. Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo dunque all'esame dall'articolo 2, su cui sono stati presentati un emendamento e un ordine del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, illustrerò rapidamente l'emendamento 2.1, soppressivo dell'articolo. Con l'articolo 2 del disegno di legge in esame il Governo vuole ottenere un semplice risultato: quello di impedire ai cittadini italiani di consumare miele, sapendo che si tratta di miele italiano. Su tale prodotto occorrerebbe andare nella direzione della massima tutela, soprattutto per i produttori più piccoli, ma al Governo anche in questo caso, come nel caso dell'articolo 1 per l'olio di oliva, ciò non interessa. È evidente che c'è una questione di *lobby* internazionali – extra italiane e, diciamolo pure, rumene – o comunque di altri

interessi che stanno molto più a cuore al Governo degli interessi dei nostri produttori.

Signor Presidente, mi consenta infine una precisazione nei confronti del sottosegretario Gozi, per il quale sono sicuramente diventato un incubo, tanto che è convinto di avermi davanti agli occhi da parecchi anni: ahimè sono in questa Assemblea solo da tre anni e non ne facevo parte nella precedente legislatura.

PRESIDENTE. Il restante ordine del giorno si intende illustrato.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento e sull'ordine del giorno in esame.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 2228*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.1.

Invito il Governo ad accogliere l'ordine del giorno G2.100, purché sia riformulato espungendo l'ultimo paragrafo delle premesse.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 2 altri emendamenti oltre quello soppressivo 2.1, presentato dai senatori Candiani e Molinari, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che tutte le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Senatrice Fattori, accoglie la riformulazione dell'ordine del giorno G2.100, proposta dal relatore?

FATTORI (*M5S*). La accolgo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, su cui sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 2228*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.200, 3.1, 3.3 e 3.4.

Sull'ordine del giorno G3.100 esprimo parere favorevole all'accoglimento, previa riformulazione del dispositivo, che leggo: «ad adottare le opportune iniziative, a livello europeo e nazionale, al fine di rendere obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'origine dell'ingrediente primario, tenuto conto degli esiti della consultazione pubblica svolta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche attraverso le procedure di cui all'articolo 39» lasciando invariata la restante parte.

Il parere è contrario all'accoglimento dell'ordine del giorno G3.101, mentre è favorevole sul G3.102, previa riformulazione dell'impegno al Governo nella maniera seguente: «a valutare l'opportunità di adottare iniziative idonee a rendere obbligatoria» lasciando invariato il resto. Parimenti, sull'ordine del giorno G3.103, esprimo parere favorevole all'accoglimento qualora il dispositivo sia riformulato attraverso l'eliminazione dell'avverbio «anche» e l'aggiunta, dopo le parole: «tale disposizione», delle seguenti: «nel rispetto delle norme dell'Unione ed».

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.200.

RUTA (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTA (*PD*). Signor Presidente, ho atteso l'espressione dei pareri sugli emendamenti soppressivi dell'articolo 3 perché non condivido il tema, sul quale richiamo l'attenzione.

Di fatto, con questa nuova dicitura, andiamo a modificare la precedente disciplina dicendo che ci stiamo adeguando alla direttiva comunitaria. Ma che cosa eliminiamo? La dicitura «effettiva origine» dei prodotti alimentari trasformati e limitiamo la comminazione di sanzioni per fallace indicazione dell'origine di un prodotto ai soli casi in cui le informazioni possono effettivamente indurre in errore il consumatore.

Ho riletto la direttiva comunitaria più volte ed ho letto il testo così come elaborato, e già in Commissione ho proposto la soppressione dell'articolo 3 perché ancora oggi – e per questo ho mantenuto l'emendamento soppressivo – non credo che questa nuova dicitura sia tanto più in linea con la direttiva comunitaria da evitare una procedura di infrazione, o perlomeno è nuova, ma secondo me quella precedente non era tale da infrangere la direttiva europea e quindi a rischio di infrazione. Comunque, dal momento che la procedura di infrazione ancora non c'è capisco che non vogliamo pagare nulla perché non è giusto, ma ritengo necessario mantenere il testo dell'articolo 4, comma 49-*bis* così come è, perché io non mi iscrivo tra coloro che nel proprio mandato hanno abbassato le tutele in di-

fesa dei consumatori e dei produttori, quelli sì seri, che non devono fare cose strane sui prodotti della filiera agroalimentare (*Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL e del senatore Campanella*). Ne va infatti della salute dei cittadini e del lavoro delle persone che scommettono sulla qualità dei loro prodotti e vogliono che sia certificata con un'etichetta che narra e che non sia mendace. Volentieri – ripeto – non mi iscrivo tra i senatori di questa Repubblica che hanno abbassato le tutele in difesa dei consumatori e dei prodotti di origine italiana. (*Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL e dei senatori Campanella, Candiani, De Pietro e Pepe*).

CANDIANI (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, mai mi sarei potuto trovare più d'accordo con il senatore Ruta. Dalla votazione di questo emendamento dipenderà il nostro voto finale in merito all'intero disegno di legge, perché qui stiamo parlando del cuore e dell'essenza di ciò che il Governo da troppo tempo definisce come un'azione che lo contraddistingue in Europa: la difesa del *made in Italy*. Il Governo, non accettando il nostro emendamento, avrà invece accettato la pressione di quelle *lobby* europee che vogliono mescolare il vero *made in Italy* con la contraffazione.

Ricordo a tutti in maniera molto sintetica che la differenza è tutta qui: la norma italiana definisce come Paese di origine del prodotto il luogo di ultima trasformazione sostanziale e, al contempo, il luogo di origine dell'ingrediente primario; il regolamento europeo invece stabilisce che il Paese di origine del prodotto è il luogo di ultima trasformazione sostanziale, mentre l'indicazione dell'origine dell'ingrediente primario può anche essere indicata come origine del prodotto, ma non rileva ai fini doganali o di commercializzazione.

La prossima volta che il ministro Martina andrà a farsi fotografare al Brennero quando aprono i camion con dentro le cosce di suino che vengono dalla Germania dicendosi scandalizzato, voglio vedere come riuscirà ad essere coerente con quello che state facendo qui oggi, perché con questa modifica di legge voi autorizzate l'ingresso in Italia di quelle cosce di suino che, stagionate in Italia, diventeranno prosciutto di Parma o prosciutto di Norcia: questo è quello che accadrà alla fine. (*Applausi delle senatrici De Pietro e Mussini*). Voi oggi state autorizzando questa azione e noi siamo contrari. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice De Pietro*).

RUVOLO (*AL-A (MpA)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUVOLO (*AL-A (MpA)*). Signor Presidente, chiedo di sottoscrivere l'emendamento 3.200 presentato dal senatore Ruta.

Forse non si è compreso bene ciò che sta succedendo. In sede europea ci stanno imponendo tutto quello che vogliono, a loro piacimento, sovrastando tutto il lavoro fatto in diverse legislature da Camera e Senato, mettendo in difficoltà il *made in Italy*. Un giorno il Ministro e il Governo plaudono alla Coldiretti che ha evidenziato la contraffazione di tanti prodotti, e un altro giorno ricominciano a fare *bagarre* intorno a quello che io considero un obbrobrio sul piano della salute dei cittadini italiani: i broccoli che vengono dalla Cina, le fragole dal Marocco, le arance dal Sudafrica. Il consumatore italiano non ha alcuna tutela: l'abbiamo detto in tutte le occasioni e guardo caso oggi il Governo si genuflette sempre al tavolo europeo.

Questo non è consentito. Abbiamo attraversato momenti di grande tensione. Vorrei ricordare al rappresentante del Governo che segue la materia comunitaria cosa è avvenuto sulla testa degli agricoltori italiani e, conseguentemente, dei produttori italiani. Esattamente vi è stato un accordo dell'Unione europea con il Marocco che distrugge l'economia agricola del Mediterraneo. Di questo non ne parla nessuno, anche se voglio sottolineare che noi abbiamo tante volte gridato a questo scandalo.

A questo aggiungete, onorevoli colleghi senatori, quello che è avvenuto con l'olio di oliva: ci hanno rifilato 100.000 tonnellate di olio non controllato, che poi diventerà certamente olio italiano, per una ragione semplicissima, perché dovevamo sostenere l'economia turistica della Tunisia a seguito degli eventi del terrorismo. Ma perché devono pagare sempre gli imprenditori italiani e gli agricoltori italiani? Si potevano fare ben altre scelte.

Ancora una volta, sul piano della politica agricola italiana, è un disastro. E questo non lo consentiremo, con la forza e con tutto quello che è necessario per difendere il *made in Italy* in questo Paese. (*Applausi dal Gruppo AL-A (MpA) e della senatrice Simeoni*).

PRESIDENTE. Ricordo a tutti, non per limitare alcunché, che nell'ordine dei lavori che ci siamo dati era previsto di concludere auspicabilmente l'esame del disegno di legge per le ore 19. Quindi, invito al massimo contenimento dei tempi.

MUSSINI (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI (*Misto*). Signor Presidente, sarò brevissima. Vorrei chiedere al senatore Ruta, anche a nome della collega Simeoni, di sottoscrivere l'emendamento 3.200. È stato citato il caso del prosciutto di Parma, ma possiamo citare anche il caso del Lambrusco, che ultimamente ha vissuto e sta ancora vivendo grandi momenti di incertezza. Una qualunque posizione di minore tutela rende effettivamente più fragile la tutela di tutta

quella diversità che, nella storia dei nostri prodotti, inevitabilmente ci mette nella condizione di avere delle cautele particolari. Approviamo velocemente dei provvedimenti in Aula che poi provocano gravissime conseguenze, ricadute pesanti e uno stillicidio di effetti negativi sul territorio, di cui potremmo anche pentirci.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, chiedo anch'io di sottoscrivere l'emendamento 3.200, per una ragione molto semplice. Credo che la difesa dei prodotti italiani non significhi chiudere il mercato italiano ai prodotti degli altri Paesi, ma significhi dare ai consumatori italiani e anche agli altri consumatori la certezza di quello che consumano, in modo tale da poter valutare in maniera opportuna e chiara le loro scelte. Detto questo, mi risulta incomprensibile – devo dirlo con molta franchezza – la scelta del Governo e del relatore di esprimere un parere negativo. Mi aspetto che, a fronte della presa di posizione di più parti di quest'Aula, il Governo e il relatore modifichino il loro parere. Se non sarà fatto, io voterò comunque a favore di questo emendamento.

STEFANO (*Misto-MovPugliaPiù*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO (*Misto-MovPugliaPiù*). Signor Presidente, anch'io chiedo al collega Ruta di poter sottoscrivere l'emendamento 3.200. A questa mia richiesta associo una riflessione. Ci siamo trovati più volte ad affrontare un sentimento di non riconoscimento nell'Europa da parte dei cittadini. Io credo che ciò sia dovuto anche allo scarso protagonismo e alla scarsa determinazione con i quali ci battiamo in Europa, che tendono a standardizzarci. Già oggi viviamo un tema che si abbatte con particolare violenza sull'agroalimentare e che vede alcuni disciplinari di indicazioni geografiche protette consentire di produrre la burrata di Andria prendendo la cagliata tedesca, magari lavorandola in Francia e poi imbustandola in Puglia. Io credo che in Europa noi ci dobbiamo stare, ma ci dobbiamo stare con la forza delle nostre identità e delle nostre potenzialità. Per questo voterò a favore di questo emendamento. E credo sia un errore non esprimere parere favorevole, così come credo sia sbagliato continuare a partecipare ai tavoli europei rinunciando alle nostre grandi caratteristiche, potenzialità e identità, delle quali dovremmo tornare a essere orgogliosi.

DE PIETRO (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIETRO (*Misto*). Signor Presidente, raccolgo il suo invito alla brevità perciò dirò soltanto che mi unisco alle considerazioni svolte dai colleghi che mi hanno preceduto e chiedo ai senatori Ruta e Candiani di sottoscrivere i loro rispettivi emendamenti, 3.200 e 3.1, e gli ordini del giorno G.300, G.301 e G.302.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

LANGELLA (*AL-A (MpA)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANGELLA (*AL-A (MpA)*). Signor Presidente, chiedo al collega Ruta di sottoscrivere il suo emendamento per le motivazioni che ha appena espresso il collega Ruvolo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

TARQUINIO (*CoR*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARQUINIO (*CoR*). Signor Presidente, l'emendamento Ruta è degno di essere approvato. Quello che meraviglia è che il rappresentante del Governo ha citato tanta gente in sede di replica tranne il sottoscritto che, a proposito di questo, aveva detto alcune cose. Mi domando ancora oggi, al di là del merito di questo, perché non c'è l'etichettatura di sicurezza? Perché si continua a insistere a non fare un'etichetta per tutelare sia il *made in Italy*, sia i consumatori? Questa è la vera domanda.

L'emendamento presentato dal senatore Ruta è di buon senso, è la realtà. Perché non si risponde? Non si risponde da due anni, come sa il vice ministro Olivero. Perché no? Noi abbiamo una sola possibilità con la nostra agricoltura: il nostro livello di qualità. Se non tuteliamo la qualità di cosa parliamo? Santa Vergine, ci vendiamo in questo modo a un'Europa che ci invade con le sue schifezze? Con il latte a 20 centesimi al litro ammazziamo il nostro latte a 29 centesimi, che costa ai nostri produttori 40 centesimi. Questo è e questo accade.

Non è possibile, quindi a tutti i costi deve essere accettato l'emendamento presentato dal senatore Ruta e a tutti i costi – ripeto – chiedo che si faccia l'etichettatura, non semplice, ma di sicurezza, per evitare le frodi che i produttori fanno ai danni dei consumatori e dei produttori italiani. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Colleghi, invito a contenere le richieste di intervento ad un senatore per Gruppo.

RANUCCI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RANUCCI (PD). Signor Presidente, molto brevemente, chiedo di sottoscrivere l'emendamento 3.200 del senatore Ruta. Credo che la narrazione dell'etichetta, come egli, in modo molto elegante, l'ha definita, rappresenti la difesa della qualità del prodotto italiano. Credo occorra lavorare affinché i prodotti italiani vengano difesi, non soltanto quelli alimentari, ma tutti. Voterò quindi a favore di questo emendamento. (*Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

FATTORI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FATTORI (M5S). Signor Presidente, il mio Gruppo, per intero, vuole sottoscrivere gli emendamenti soppressivi (si tratta di tre emendamenti identici). Inutile aggiungere altro a ciò che ho già detto: è un articolo che non era obbligatorio recepire adesso, perché rappresenta un caso EU Pilot che invito il sottosegretario Gozi ad andare a discutere ulteriormente.

Per quanto riguarda la mia interrogazione, il Sottosegretario può venire a rispondere, visto che è depositata da due anni. Se ha le risposte, venga. Gli atti della rappresentanza permanente non sono a disposizione dei senatori, ma sono solo in visione, quindi, per favore, agisca in modo che anche quelli siano a disposizione.

Non me ne faccio niente degli atti della fase ascendente, se non conosco la posizione del nostro Governo e della rappresentanza permanente. Invece di fare grandi enunciati in Assemblea quando non è opportuno, venga a rispondere alle interrogazioni dei senatori. Rimando al mittente le accuse di non essermi informata, perché se non mi mandate gli atti reali io non posso farli studiare dal nostro ufficio studi. Quindi, per favore, deponga le armi.

Per quanto riguarda l'articolo 3, mi sembra evidente che tutte le associazioni di categoria ci chiedano di abolirlo. Avete anche dei rappresentanti di maggioranza che chiedono di venire incontro agli agricoltori italiani. Per favore, fate un passo indietro sull'articolo 3 che distrugge il nostro agroalimentare. I consumatori hanno il diritto di sapere quando un prodotto è confezionato con materia prima proveniente dal proprio Paese per tutelare gli agricoltori italiani.

Oltre ad aggiungere il voto di tutto il Gruppo, invito tutti i senatori che hanno a cuore il nostro settore agroalimentare a votare per la soppressione dell'articolo 3. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

CAMPANELLA (Misto-SI-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Campanella, sarebbe il terzo ad intervenire per il Gruppo Misto. Ne ha facoltà solo per la sottoscrizione dell'emendamento.

CAMPANELLA (*Misto-SI-SEL*). Volevo sottoscrivere, a nome di tutta la componente Sinistra Italiana, l'emendamento segnalando una cosa. Se è intenzione dell'Unione europea garantire la libera concorrenza, dobbiamo tener conto del fatto che quest'ultima ha senso nella misura in cui il consumatore ha consapevolezza di cosa è il prodotto che acquista. Quindi, qualsiasi elemento che renda opaca l'etichettatura e la descrizione del prodotto che il consumatore va ad acquistare turba la concorrenza a vantaggio di chi produce peggio. È interesse degli italiani, che nella produzione di cibo eccellono, far sapere che quel prodotto è realizzato interamente in Italia, così com'è interesse del consumatore italiano sapere se quello che compra ha le caratteristiche per essere quello che lui pensa di voler comprare, cioè un prodotto fatto in Italia con le caratteristiche che lui sa essere di quel prodotto. Per cui, se compra prosciutto di Parma, sa bene che quel prosciutto proviene da maiali italiani macellati e conservati in Italia e non è prodotto all'estero per finire la sua stagionatura in Italia.

PICCOLI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCOLI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, chiedo a nome del Gruppo di Forza Italia di sottoscrivere gli emendamenti 3.200, 3.1 e 3.3 semplicemente perché va difeso il *made in Italy*. Non ci si può soltanto riempire la bocca con la biodiversità e la qualità del prodotto italiano, ma bisogna garantirlo con fatti essenziali e concreti.

BERTUZZI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTUZZI (*PD*). Signor Presidente, è evidente che la questione interessa tutto il Parlamento. Come è stata posta in questo momento però, non corrisponde all'interpretazione reale perché la fase vera è quella propositiva ed ascendente. Questo non è un tema che sta a cuore solo a coloro che chiedono oggi di sottoscrivere l'emendamento soppressivo perché ci sono altri che da anni lottano a livello comunitario per avere il riconoscimento dei nostri prodotti. (*Applausi dal Gruppo PD*). Non è una battaglia conclusa e non si concluderà neanche chiedendo la soppressione di questo articolo.

CASTALDI (*M5S*). Intanto facciamolo.

BERTUZZI (*PD*). Per poter ragionare sul tema sarebbe opportuno accantonare l'emendamento 3.200. (*Applausi dal Gruppo PD*).

ROMANI Maurizio (*Misto-Idv*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Con lei siamo al quarto senatore per il Gruppo Misto. Ne ha facoltà per un minuto.

ROMANI Maurizio (*Misto-Idv*). Intervengo rapidamente per sottoscrivere, insieme alla senatrice Bencini, per l'Italia dei Valori, l'emendamento 3.200 e per fare capire che tutti i consumatori che in questo momento stanno facendo una grossa promozione per mangiare sano, che è una prevenzione fondamentale per la nostra salute, hanno il diritto di sapere cosa mangiano. Quindi, il fatto di avere una etichettatura certa è fondamentale, non solo per il *made in Italy*, ma soprattutto per coloro che pensano di mangiare sano.

* MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, chiedo l'attenzione del sottosegretario Gozi perché il tema è assolutamente delicato. La questione è abbastanza delicata ma anche complicata. Io non voglio fare demagogia, perché oggi in quest'Aula ne ho sentita parecchia.

Il tema della difesa del *made in Italy*, della difesa dei produttori, della difesa dei consumatori ma, soprattutto, del diritto dei consumatori alla corretta informazione (e nella corretta informazione iscrivo anche il tema della provenienza della materia prima) rappresenta la questione centrale della sicurezza alimentare.

Sicurezza alimentare che sempre – lo ripeto – rappresenta un diritto per taluni, in particolare per i consumatori, rappresenta un diritto per i produttori, ma rappresenta un dovere per i trasformatori.

Queste sono alcune delle ragioni che mi portano, evidentemente a titolo personale (non so cosa faranno i colleghi del Gruppo), a sostenere l'emendamento 3.200.

A tal proposito, io invito in maniera esplicita il Governo e il relatore a un ripensamento sul parere reso perché, a mio avviso, su una questione di tal genere, il nostro sistema agricolo nazionale e il nostro sistema industriale dell'agro alimentare chiedono delle risposte che non possono essere soltanto di facciata. A mio avviso, quella di oggi pomeriggio può rappresentare una di quelle occasioni da non perdere.

MANDELLI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANDELLI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, intervengo solo per ribadire che, avendo illustrato questa mattina nel mio intervento in discussione generale le motivazioni sulle necessità di difendere il *made in Italy*, sottoscrivo convintamente l'emendamento 3.200 del senatore Ruta.

CENTINAIO (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO (*LN-Aut*). Signor Presidente, come Gruppo della Lega Nord chiediamo di sottoscrivere tutti e tre gli emendamenti.

Visto e considerato che il *made in Italy* non lo si tutela solamente a parole, noi avanziamo una proposta costruttiva al Governo, che è quella di ritirare l'articolo. Almeno, così, farete una più bella figura.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Signor Presidente, chiedo di sottoscrivere l'emendamento 3.200.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Ha chiesto di intervenire il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, onorevole Olivero. Ne ha facoltà.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, intervengo per fare alcune osservazioni e poi una proposta.

Innanzitutto, mi preme ribadire che il tema della tutela del *made in Italy* è una scelta comune e convinta credo di tutte le forze politiche. Certamente, lo è del Governo.

TOSATO (*LN-Aut*). Sono parole!

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. È bene però che qui chiariamo una volta per tutte cosa intendiamo per *made in Italy* e quali sono le modalità con cui noi vogliamo davvero tutelare il *made in Italy*.

È un tema questo su cui è stata fatta molta demagogia in questi anni e molte volte non ci sé confrontati fino in fondo con lo stesso mondo della produzione.

Se pensiamo anche alle caratteristiche del *made in Italy* dell'agro alimentare italiano, spesso si parla, giustamente, del prosciutto e dei maiali, ma spesso si dimentica la nostra storia di grandi produttori di caffè ita-

liano, quando naturalmente noi non produciamo un solo chicco. Si dimentica la nostra storia di grandi esportatori di cioccolata, quando evidentemente non è questo un prodotto agricolo italiano.

La definizione del *made in Italy* è pertanto una definizione che va affrontata tenendo presente le caratteristiche e le peculiarità della nostra capacità produttiva. È in questa logica che noi dobbiamo porci anche rispetto alla tutela.

Un secondo elemento importante è il fatto di non cadere da quella che è la giusta richiesta, che oggi è stata anche qui avanzata, di garantire la tracciabilità dei prodotti affinché i nostri consumatori abbiano tutte le informazioni utili (e questa, peraltro, viene sostanzialmente mantenuta) e la possibilità di andare a indicare la qualità italiana sui nostri prodotti. L'articolo lo indica con precisione: chi vuole adottare questo criterio ulteriore lo può fare; anzi, questa volta, se lo fa in maniera truffaldina, può essere esplicitamente perseguito. L'articolo 3 afferma proprio questo, non dimentichiamolo.

Diverso è il discorso del protezionismo. A mio avviso, dobbiamo infatti dirci una volta per tutte che siamo un grande Paese esportatore e un grande trasformatore, lo voglio ricordare a tutti i colleghi. Peraltro, essendo anche un grande Paese trasformatore, dobbiamo fare le grandi battaglie che stiamo conducendo a livello europeo, a Bruxelles e in Parlamento, per avere la tracciabilità fino in fondo; tuttavia, laddove non riuscissimo sempre a vincere quella battaglia (e talvolta non riusciamo a farlo), dobbiamo anche ricordarci di non caricare sulle nostre imprese oneri superiori a quelli che gli altri Paesi caricano sulle loro aziende, perché sarebbe un fattore folle che andrebbe a danneggiare profondamente il sistema agroalimentare italiano. Questo è un altro passaggio che molti dimenticano. Noi siamo in un'Europa nella quale esportiamo; siamo tra i principali esportatori di prodotti agroalimentari e questo dato ci deve anche far riflettere sul modo con cui dobbiamo relazionarci con il resto d'Europa.

Sul tema dell'infrazione, quello che possiamo assicurare è che se oggi noi arriviamo, a fronte di un Pilot, a immaginare questo articolo, è perché siamo certi, dopo una serie di confronti che abbiamo già avuto negli anni precedenti, che da qui se partirà l'infrazione, ci ritroveremo nettamente in questa condizione e io non credo che questa sia la soluzione del problema. La soluzione è andare a battere e su questo accettiamo la sfida che molti di voi ci hanno lanciato come anche l'aggressività che alcuni di noi esprimono rispetto a questa battaglia. È vero, infatti, che dobbiamo combattere, ma dobbiamo farlo sapendo che gli interessi italiani sono parzialmente gli interessi di altri Paesi dell'Europa, soprattutto del Sud, ma non della maggioranza. Quindi dobbiamo costruire questa alleanza con grande intelligenza e strategia: lo stiamo facendo e, al riguardo, rendiamo merito in particolare al sottosegretario Gozi per il lavoro che sta facendo.

Naturalmente oggi occorre dare la possibilità di garantire la qualità, come ha detto il senatore Tarquinio con affermazioni che io condivido.

Non c'è dubbio che la competitività del prodotto italiano passi attraverso la qualità; dobbiamo però renderci conto che il tema decisivo non è la sola tracciabilità, ma è quello di una tracciabilità che segni anche la qualità. Voi sapete che sulla battaglia per le DOP, le IGP, le indicazioni geografiche negli ultimi due anni siamo riusciti a fare dei passi straordinari. La difesa d'ufficio che oggi viene data ai nostri prodotti a questo riguardo in tutti i Paesi d'Europa non c'era mai stata ed è un elemento decisivo per garantire che la qualità italiana possa essere garantita. Dobbiamo però non cadere in una logica che da lì scivoli nel protezionismo.

In ogni caso teniamo presente che questo articolo nella sua attuale formulazione consente a chi ha questa qualità, di potere indicare il dato italiano e di poter eventualmente essere perseguito nel caso non fornisca informazioni corrette; il testo mantiene quindi questo elemento, ma al contempo chiude una partita pericolosa rispetto all'infrazione consentendoci di fare la nostra battaglia in Europa a testa alta. In questo ha ragione il senatore Ruta: occorre arrivare alla tracciabilità assoluta di tutti i prodotti, una tracciabilità che a quel punto possa dare effettivamente piena soddisfazione ai nostri prodotti.

Concludo fornendo ancora un elemento rispetto a quanto indicato nell'articolo 5. Ne riparleremo, ma credo che le proposte emendative, sia pur preziose e da valorizzare, come abbiamo fatto alla Camera dei deputati con analoghi emendamenti presentati al collegato agricolo, sia più opportuno discuterle in maniera coerente e completa nell'ambito del disegno di legge che il Governo sta predisponendo a seguito dell'importantissimo lavoro della commissione Caselli.

Colgo l'occasione ora anche per chiedere di poter riesaminare questi articoli. Ne chiedo fin d'ora l'accantonamento per poter eventualmente accettare di ritirarli in questa prospettiva e con vincoli ben precisi.

Detto questo, accogliendo le indicazioni della senatrice Bertuzzi che mi paiono assolutamente di buonsenso, chiedo l'accantonamento dell'articolo 3, ma chiedo anche che si tenga in considerazione il dibattito che si dovrà aprire su questo tema, così come sugli emendamenti all'articolo 5, di cui ugualmente chiedo l'accantonamento.

Chiedo anche che questo ragionamento sia scevro da elementi ideologici, cercando invece di offrire la giusta protezione all'intero comparto agroalimentare italiano, in maniera tale da poter effettivamente garantire il consumatore, ma anche i nostri operatori e i nostri trasformatori. Tutto questo nella prospettiva di combattere battaglie che si possano vincere in Europa, perché – ricordiamocelo – è quello il luogo nel quale dobbiamo andare fino in fondo uniti a vincere la partita che tutti oggi avete indicato come fondamentale per il nostro comparto agroalimentare. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Formigoni).*

PRESIDENTE. Mi scusi, Vice Ministro, riassumendo, lei propone l'accantonamento degli articoli 3 e 5, giusto?

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Perché su questo decide l'Assemblea, non il Governo. Metto ai voti la proposta di accantonamento dell'articolo 3.

È approvata.

Metto ai voti la proposta di accantonamento dell'articolo 5.

È approvata.

D'ALÌ (*FI-PdL XVII*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvata.

L'articolo 3 è dunque accantonato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

L'articolo 5 è stato accantonato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 2228*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.200, 6.201, 6.202 e 6.203.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.200.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.200, presentato dai senatori Liuzzi e Perrone.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 6.201, presentato dai senatori Liuzzi e Perrone, fino alla parola «organizzazione».

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 6.202. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.203, presentato dai senatori Liuzzi e Perrone.

(*Segue la votazione*).

NUGNES (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatrice Nugnes, dobbiamo annullare la votazione?

NUGNES (*M5S*). Presidente, volevo solo segnalare che nella votazione precedente ho sbagliato a votare.

PRESIDENTE. Senatrice Nugnes, mi scusi, ma lei non può interrompere una votazione perché ha sbagliato a votare. (*Commenti della senatrice Nugnes*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

ENDRIZZI (*M5S*). Signor Presidente, vorrei illustrare gli emendamenti 7.200 e 7.201, a mia prima firma, con i quali si chiede che le vincite derivanti da gioco d'azzardo *on line* su piattaforme italiane costituiscano reddito e siano tassate. Un cittadino a questo punto si chiede come mai non siano tassate.

Sappiamo tutti che l'azzardo *on line* è diventato la frontiera della criminalità. Abbiamo segnalazioni del fatto che oggi sia possibile fare pagamenti e transazioni criminali mascherandoli come perdite da gioco d'azzardo, ovviamente concordate. La tassazione è bassissima e quindi prati-

camente costa meno di un *money transfert*. A gennaio, come pure lo scorso anno, abbiamo visto che alcune indagini hanno portato ad 11 arresti in una inchiesta svoltasi qui a Roma che ha riportato poi ai casalesi e ad un *boss* 'ndranghetista che operava da Ravenna. A marzo, di nuovo, ci sono stati 18 arresti, a seguito di una indagine condotta dalla DIA di Salerno, di persone riferibili ad un *clan* camorristico.

Allora, se le vincite sono reddito da dichiarare si ha tracciabilità, altrimenti si aiutano le mafie. Dal Governo sono arrivate giustificazioni ipocrite: è stata addotta l'infrazione del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Ma tale Trattato vieta unicamente che vi sia disparità di trattamento: non puoi tassare le vincite all'estero se non tassi quelle italiane. Ebbene, un Governo dell'Unione europea che sia rispettabile tassa tutti, protegge i cittadini e contrasta le mafie. Il Governo Renzi-Verdini, invece, difende le *lobby*, che siano del petrolio – come abbiamo visto a Potenza – o dell'azzardo cambia poco, e rinuncia di fronte alle mafie.

Un'altra ipocrisia emerge poi dal sottosegretario Gozi che poco fa ha detto che questo Governo guadagna soldi, non li perde. Ma questi cosa sono? Nel momento in cui il Governo anziché tassare tutti, esenta tutti perde gettito fiscale. Si tratta di tasse virtuose, peraltro, che farebbero del bene all'Italia; tasse che potrebbero essere «scaricate» alle imprese che soffrono perché miliardi vanno a finire alle multinazionali dell'azzardo anziché essere spesi dagli italiani nei consumi interni.

Che dire, poi, dei 50 milioni promessi dal PD per la cura e la prevenzione delle patologie derivanti da gioco d'azzardo, già nella legge di stabilità dell'anno scorso. Erano poche briciole, sottratte peraltro al bilancio sanitario, ma non si sa che fine abbiano fatto.

Il Governo dica da che parte sta. Domani, alla Conferenza Stato-Regioni, volete mettere la museruola ai sindaci e alle Regioni *no slot*, alcune delle quali sono rette da Giunte di sinistra, se ancora si può usare questo termine. Domani, in quest'Aula non si lavora perché molti colleghi vanno a fare campagna elettorale in quei territori e magari vanno a promuovere programmi elettorali contro il gioco d'azzardo per poi venire qui a Roma e tradire quelle promesse.

Allora, signor Presidente e caro Governo, queste sarebbero tasse benedette da introdurre, le uniche che fanno bene all'economia, a quella sana e ai cittadini. Se dite di no, dite di no all'Italia.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, sarò molto sintetico. L'articolo 7, insieme ai precedenti, da un po' l'idea di quello che stiamo discutendo in termini di Europa. Tale articolo, infatti, prevede che le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate in Italia o negli altri Stati dell'Unione europea o nello spazio economico europeo non concorrano a formare il reddito. Punto.

Fin qui si potrebbe dire che va bene, ma adesso passiamo all'aspetto veramente ridicolo. Come prevede il Governo di reperire la copertura economica alla disposizione che non tassa le vincite nelle case da gioco? Il comma 3 prevede la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'ar-

titolo mediante destinazione di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione recante l'innalzamento dell'IVA per i preparati per risotto dal 4 al 10 per cento. Signori del Governo, aumentate l'IVA sui preparati per risotto dal 4 al 10 per cento per coprire la mancata tassazione del gioco d'azzardo; ma non vi sentite ridicoli in questa circostanza? (*Applausi dei senatori Arrigoni e Rizzotti*). Dovreste quanto meno scomparire sotto la poltrona per il ridicolo, mentre siete qui a proporre la misura come uno dei cardini della legge europea 2015. Fate vobis, noi siamo contrari.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 2228*. Signor Presidente, prima di esprimere i pareri, vorrei fare alcune precisazioni. Stiamo parlando della tassazione dei vincitori e non delle case da gioco. Le case da gioco sono tutte tassate e tali resteranno. L'Unione europea ci chiede di armonizzare la tassazione delle vincite fatte in Italia con quelle realizzate all'estero. Quindi, o si tassa tutto, o non si tassa nulla. Se noi decidessimo di tassare tutto (opzione assolutamente legittima), coloro che oggi vengono a giocare in Italia si sposterebbero all'estero, dove non c'è tracciabilità della vincita. Quindi, l'effetto finale sarebbe soltanto quello di far chiudere le case da gioco italiane, con conseguente minor gettito fiscale.

Nel ribadire che siamo tutti contrari sia alle mafie, che alle ludopatie, faccio presente che la soluzione individuata dalla Commissione è quella di non tassare le vincite dei vincitori, sia italiani che esteri, così da mantenere una condizione di parità tra le case da gioco italiane e quelle estere. È stato però presentato un ordine del giorno, condiviso dalla stragrande maggioranza dei commissari e accolto dal Governo, volto a prevedere che tutte le vincite tracciabili (ossia quelle realizzate su Internet, che oggi rappresentano la dimensione crescente del gioco d'azzardo) siano tassate, a prescindere che vengano fatte in Italia o all'estero.

Quindi, non si tratta di contrastarci sui principi ideali, su cui siamo tutti d'accordo, ma di guardare l'effettività e l'efficacia delle misure che vogliamo assumere, perché per raggiungere un grande risultato ideale c'è il rischio di ottenere l'effetto contrario.

In conseguenza di quello che ho appena spiegato, non posso che esprimere parere contrario sugli emendamenti presentati all'articolo 7 dai senatori Endrizzi e Candiani.

Quanto all'ordine del giorno G7.100, il parere è contrario alla luce del fatto che, come ho appena detto, è stato accolto un ordine del giorno più ampio e comprensivo, con la previsione della destinazione dei proventi della tassazione alla lotta alla ludopatia (cosa che in questo ordine del giorno non è contemplata).

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il parere è conforme a quello espresso dal relatore per gli stessi motivi testé evocati dal senatore Cociancich.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.200.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.200, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 7.201, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché i presentatori ne chiedono la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

ENDRIZZI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (*M5S*). Signor Presidente, non sono soddisfatto delle pretestuose argomentazioni del senatore Cociancich, che sembrano proprio un arrampicarsi sugli specchi.

Credo che forse, a questo punto, il Governo farebbe bene a ritirare l'articolo 7 e a rinegoziare all'interno della Commissione misure alternative. Sappiamo tutti che quell'ordine del giorno è poca cosa. Quanti ordini del giorno ha rispettato il Governo finora? Quanti, se togliamo quei pochi della maggioranza, che in maniera ipocrita si sono fatti in casa? Signor Presidente, se così stanno le cose non chiedo nemmeno il voto favorevole – certamente noi voteremo a favore – ma chiedo che sia ritirato l'articolo da parte del Governo.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.201, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 7.202, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché i presentatori ne chiedono la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.202, presentato senatori Candiani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Chiedo ai presentatori se insistono per la votazione dell'ordine del giorno G7.100.

ENDRIZZI (*M5S*). Signor Presidente, questo è un ordine del giorno, non vincola più di tanto al Governo, lo sappiamo. Nemmeno si vuole trovare una soluzione in futuro a questo scandalo e, se permane parere contrario – e l'Assemblea confermerà la sudditanza al Governo, come abbiamo visto in tantissime occasioni – allora, veramente, al Governo non cade più solo la maschera, ma la faccia.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G7.100, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 2228*. Sull'emendamento 8.200 il parere è contrario. Sull'emendamento 8.201 mi rimetto al rappresentante del Governo.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sull'emendamento 8.200 formulo un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

Sull'8.201, anche alla luce del dibattito di questa mattina, il parere è favorevole se l'emendamento viene riformulato nel seguente modo, ovvero sostituendo le parole da «non comportante» fino a «specificata impresa» con la frase «siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa». Se i proponenti accettano questa riformulazione, il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Sacconi, accoglie la proposta di riformulazione del Governo?

SACCONI (*AP (NCD-UDC)*). Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Chiedo al Presidente della 5^a Commissione se può fornire un parere sul testo riformulato. Facciamo pervenire al presidente Tonini il testo. Nel frattempo mi appresto a passare agli articoli successivi, su alcuni dei quali non sono stati presentati emendamenti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 10.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 11.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

TONINI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (*PD*). Signor Presidente, la riformulazione dell'emendamento 8.201 (testo 2) va bene, quindi vi è il nulla osta della 5^a Commissione.

PRESIDENTE. Perfetto. Adesso faremo distribuire il testo dell'emendamento riformulato e poi ci torneremo.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 2228*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 12.200, 12.201, 12.202, 12.203 e 12.204. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 12.300.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 12.200, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché i presentatori ne chiedono la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.200, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.201.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.201, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.202, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.203, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.204, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.300.

D'ALÌ (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, ho già sollevato in 5ª Commissione le mie osservazioni su questo emendamento assai singolare del relatore, che ci propone di porre a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea (che ci è stato detto essere capiente, quindi l'eccezione sostanziale all'articolo 81 non si è potuta accogliere) il rimborso dei costi di produzione sostenuti dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato per la sperimentazione del permesso di soggiorno elettronico, che si sarebbe svolta dal dicembre 2013 ad oggi (quindi oltre due anni di sperimentazione), per una somma di 3,3 milioni di euro per il solo anno 2016.

A me sembra che alla base di questo emendamento ci sia il tentativo di aggiustare delle disposizioni date in maniera incauta e dei conti non aggiustabili a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea.

Quindi, così come ho fatto in 5^a Commissione, esprimo parere fortemente contrario su questo emendamento, che è uno dei tanti aggiustamenti di cose mal fatte che il Governo ogni tanto infila in maniera indebita in provvedimenti che non sono quelli in cui si dovrebbero trattare.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.300, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 13.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 14, su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 2228*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 14.200 (in quanto violazione di un accordo internazionale con l'Albania) e 14.201.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.200.

CROSIO (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (*LN-Aut*). Signor Presidente, vorrei che resti agli atti che il nostro Paese ha fatto un accordo con il Governo dell'Albania per quanto riguarda tutta la questione dell'autotrasporto particolare. Con questo emendamento noi chiediamo solo che gli autotrasportatori albanesi abbiano gli stessi trattamenti che hanno gli autotrasportatori italiani. Questa è un'anomalia e un'ingiustizia che da tanto tempo chiediamo che venga sanata. Prendiamo atto del fatto che il Governo Renzi vuole agevolare gli autotrasportatori albanesi, penalizzando gli autotrasportatori italiani. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.200, presentato dai senatori Crosio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.201, presentato dai senatori Crosio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 15, su cui è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 2228*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 15.300.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.300.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.300, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 16.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Riprendiamo l'esame dell'articolo 8, precedentemente accantonato. Senatore Marinello, ritira l'emendamento 8.200?

MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, alla luce della riformulazione dell'emendamento successivo del senatore Sacconi, da me sottoscritto, e nel cogliere favorevolmente lo sforzo del Governo, ritiro l'emendamento 8.200.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.201 (testo 2).

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

ESPOSITO Stefano (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ESPOSITO Stefano (*PD*). Signor Presidente, questo è un tema molto delicato. Abbiamo appena approvato il codice degli appalti e andiamo a modificare giustamente la normativa. Chiederei al Governo e, ancora di più, al presidente della Commissione Sacconi, che ha presentato questo emendamento, se potessimo lasciare agli atti la puntuale indicazione di cosa prevede questo emendamento, siccome la formulazione precedente era chiara e abbastanza comprensibile rispetto al raggiungimento dell'obiettivo (superare l'infrazione europea), soprattutto nella scrittura delle ultime due righe. Lo chiedo al Presidente affinché lo chieda al senatore Sacconi.

PRESIDENTE. Vi è un testo.

ESPOSITO Stefano (*PD*). Signor Presidente, anche se lo rileggiamo quattro volte, nelle ultime due righe per quanto mi riguarda – e chiedo scusa per l'ignoranza – rimane incomprensibile. Credo che voglia raggiungere l'obiettivo di intervenire caso per caso nelle situazioni di cambio appalto, ma preferirei che il presentatore la confermasse agli atti.

PRESIDENTE. Senatore Sacconi?

SACCONI (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, la riformulazione può essere ritenuta ancora più corrispondente alla giurisprudenza europea a proposito della continuità dell'identità d'impresa. Nel primo testo da me presentato questa faceva riferimento alla presenza o meno di una cessione di beni materiali. In effetti, l'identità d'impresa si può desumere dalla continuità o meno – e dalla cessione relativa – di beni non solo materiali, ma anche immateriali. Pertanto, la formulazione – se vogliamo – è un po' più generica e si riferisce agli elementi di discontinuità, ma con lo scopo di comprendere ogni elemento, anche immaterialmente metodologico, relativo alla conduzione dell'impresa e, quindi, anche alla sua identità, ai fini, in conseguenza, di stabilire se vi sia o no trasferimento di azienda o di ramo d'azienda.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.201 (testo 2), presentato dai senatori Sacconi e Marinello, interamente sostitutivo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 2228*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 17.200 è improcedibile.

L'emendamento 17.201 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.202.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.202, presentato dal senatore Liuzzi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Chiedo al relatore se sull'articolo 18 non sia necessario un accantonamento.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 2228*. Sì, signor Presidente, ne chiedo l'accantonamento.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, l'articolo 18 è dunque accantonato.

STEFANO (*Misto-MovPugliaPiù*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO (*Misto-MovPugliaPiù*). Signor Presidente, intervengo solo per segnalare che nell'ultima votazione volevo astenermi ma non sono riuscito a schiacciare il tasto.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto. (*Commenti del senatore Caliendo*). Senatore Caliendo, pensi ai suoi voti. Come ci insegna la Costituzione, nessuno deve rispondere dei propri voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 19.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 20.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 21.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 21.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 22.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 22.

(*Segue la votazione.*)

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 23, sul quale sono stato presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 2228*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 23.200.

Invito i presentatori degli emendamenti 23.201 e 23.202 a trasformarli in ordini del giorno, diversamente il parere sarà contrario.

Gli emendamenti 23.203, 23.204, 23.205 (testo 2) e 23.206 hanno ricevuto un parere contrario dalla 5^a Commissione ed io esprimo parere conforme. Per l'emendamento 23.300 c'è un parere condizionato della 5^a Commissione, cui mi adeguo riformulando l'emendamento.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 23.200, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CANDIANI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*LN-Aut*). Con l'emendamento 23.200, visto che il Governo ha voluto portare all'interno del provvedimento anche la normativa che riguarda l'applicazione dell'IVA al settore dei tartufi, proponiamo che sia applicata un'aliquota del 5 per cento per far emergere il sommerso.

Presidente, devo rilevare una scorrettezza, che a livello regolamentare potrà non fare una piega ma che a livello di attività parlamentare ci ha impedito di poter avere un provvedimento fornito anche del parere della Commissione di merito. I senatori debbono sapere che, una volta confezionato il disegno di legge europea, il Governo, successivamente ai pareri delle Commissioni, ha introdotto nuovi articoli – e questo è uno di cui quelli – su cui la Commissione di merito non ha potuto esprimersi. Il risultato è stato quindi bypassare un dibattito e un approfondimento che in Commissione agricoltura era stato fatto. C'è, quindi, una scelta del Governo che pare molto più piegata agli interessi di parte che a un interesse generale che dovrebbe sempre indirizzare le scelte del legislatore.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 2228*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 2228*. L'unico motivo per cui ho espresso parere negativo sugli emendamenti era dovuto alla necessità di conformarmi al parere della 5ª Commissione, ma nel merito ero favorevole.

Quindi, se sono ancora in tempo, invito al ritiro o alla trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 23.204.

PRESIDENTE. Lo stesso invito vale anche per l'emendamento 23.200?

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 2228*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché il presentatore chiede la votazione dell'emendamento 23.200, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.200, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Gli emendamenti 23.201 e 23.202 sono stati ritirati e trasformati negli ordini del giorno G23.201 e G23.202 che, essendo stati accolti dal Governo, non verranno posti ai voti.

Passiamo all'emendamento 23.203, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché i presentatori ne chiedono la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 23.203, presentato dai senatori Buemi e Longo Fausto Guilherme, fino alle parole «di euro».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 23.205 (testo 2).

L'emendamento 23.204 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G23.204 che, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto ai voti.

Passiamo all'emendamento 23.206, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché i presentatori ne chiedono la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.206, presentato dai senatori Malan e Manassero.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.300 (testo 2).

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.300 (testo 2), presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G23.300 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 23, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 24, sul quale sono stati presentati emendamenti, successivamente ritirati.

PUGLIA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (*M5S*). Signor Presidente, io non mi ero reso conto del fatto che gli emendamenti all'articolo 24 fossero stati ritirati, altrimenti li avrei sottoscritti tutti e tre.

PRESIDENTE. Ma come può vedere, senatore Puglia, nell'annesso n. 2 del fascicolo, stampato e distribuito, tali emendamenti sono già riportati come ritirati.

PUGLIA (*M5S*). Nell'annesso di cui disponiamo noi non è riportato che sono stati ritirati.

PRESIDENTE. Senatore Puglia, al momento della distribuzione dei fascicoli, ogni senatore si premura di prenderli.

PUGLIA (*M5S*). Ma signor Presidente, in questo caso quando avrei dovuto chiedere di sottoscriverli?

PRESIDENTE. Precedentemente, al momento del ritiro.
Mi spiace, ma non c'è nulla da fare.

PUGLIA (*M5S*). Ma noi non possiamo saperlo, se in Aula il ritiro non viene annunciato. E questi sono emendamenti fondamentali!

PRESIDENTE. Viene distribuito un testo che dà conto dei ritiri. Questo foglio che le sto mostrando, se si ha l'accortezza, lo si deve prendere quando si arriva in Aula, perché esso riporta tutte le novità.

PUGLIA (*M5S*). Signor Presidente, io voglio però specificare un punto, e le chiedo perciò di concedermi alcuni minuti.

PRESIDENTE. Senatore Puglia, questi sono emendamenti del relatore che, evidentemente, sono stati ritirati perché hanno ricevuto il parere contrario della 5^a Commissione.

PUGLIA (*M5S*). Signor Presidente, ma noi li avremmo appoggiati tranquillamente.

PRESIDENTE. No. Non può farli propri.

PUGLIA (*M5S*). Ma sono emendamenti che riguardano i nostri lavoratori marittimi.

PRESIDENTE. Senatore Puglia, non esistono più questi emendamenti.

Se vuole, potrà parlarne intervenendo in dichiarazione di voto sull'articolo 24.

PUGLIA (*M5S*). Ma se il Partito democratico, anziché essere chiaro con l'Assemblea, finge e nasconde il ritiro, noi non possiamo neanche lavorare e appoggiare quegli emendamenti del relatore. (*Proteste dal Gruppo PD*)

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, senatore Santangelo, ma sappia che non ho intenzione di questionare su cose che sono state pubblicate.

Sull'annesso è riportato il numero di procedura e non si possono fare questioni al riguardo!

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, anche io non ho intenzione di questionare con lei, ma vorrei sottolineare che stiamo vedendo qual è l'andamento dei lavori di questa mattina e di oggi pomeriggio.

In funzione del fatto che i fogli vengono messi e spostati in continuazione, è il caso di fermarci o di avere più elasticità nel momento in cui qualcosa può sfuggire. Questa volta è sfuggito a noi e se lei ha il fascicolo annesso che è commentato non insistiamo più di tanto. Io, però, sono molto preciso nell'andare a prendere quell'annesso ed è sfuggito anche a me. Questa mattina non c'era tra i fascicoli e, quindi, probabilmente vi è stato messo in un secondo momento.

In funzione di questo, forse è opportuna una breve sospensione dei lavori, in maniera da verificare tutto il carteggio che abbiamo tra le mani, per poter successivamente procedere in maniera più spedita.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, il documento è distribuito all'inizio della seduta. Ora sono le ore 18,20 e abbiamo iniziato i lavori alle ore 16,30. Quindi, non si tratta di un ritiro fatto poco fa. Se l'emendamento avesse avuto il parere favorevole della Commissione bilancio, avrei avuto un occhio di riguardo. Con il parere contrario è evidente che, *ob-torto collo*, il relatore ha dovuto adeguarsi.

Passiamo alla votazione dell'articolo 24.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

PUGLIA (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (*M5S*). Signor Presidente, vorrei fare una dichiarazione di voto sull'articolo 24, che in realtà non va assolutamente a vantaggio dell'Italia, perché sarebbero stati necessari tre emendamenti che stranamente il relatore ha ritirato, o meglio li ha ritirati il PD, perché probabilmente qualche *lobby* avrà detto di farlo. (*Commenti dal Gruppo PD*).

Signor Presidente, è opportuno approvare una normativa che vada a vantaggio dei nostri lavoratori marittimi. Ancora una volta il Partito Democratico è contro i nostri lavoratori. Quindi, direi di votare contro l'articolo 24, non essendo stato modificato con l'inserimento della norma che permetterebbe alle imprese armatoriali di avere un credito d'imposta solo se hanno a bordo personale italiano o comunitario. In questo caso i nostri lavoratori marittimi sono distrutti, per cui sarebbe opportuno, signor Presidente, votare contro. (*Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut.*)

PRESIDENTE. Senatore Puglia, il relatore non ne ha certo bisogno ma, nel momento in cui ci sono una volontà espressa con l'apposizione della firma sotto l'emendamento e una carenza di copertura segnalata dalla Commissione bilancio, mi sembra evidente come siano andate le cose.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 2228*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 2228*. Signor Presidente, per tranquillizzare l'Assemblea e soprattutto il senatore Puglia, vorrei attirare l'attenzione sul fatto che ho chiesto l'accantonamento dell'articolo 18 che verte sulla stessa materia. Pertanto, le istanze di tutela dei lavoratori appena evidenziate dal senatore Puglia potranno trovare adeguata tutela nell'ambito della discussione di quell'articolo.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, anche se mi sembra che la risposta del senatore Cociancich sia stata molto esaustiva.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, chiedo al collega Puglia qual è la *lobby* che lo ha invitato a votare contro l'emendamento. (*Commenti dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 24.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 25.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 25. (*Commenti del senatore Puglia*).

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 26, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 2228*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 26.200 e 26.201, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprimo parere contrario anche sugli emendamenti 26.202, 26.203, 26.204, 26.205 e 26.206. Sull'emendamento 26.207 invito il presentatore al ritiro, altrimenti il parere è contrario. Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 26.208, 26.209 e 26.210.

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G26.100 (testo corretto), che invito il Governo ad accogliere, mentre sono favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G26.101 come raccomandazione.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti e accolgo l'ordine del giorno G26.100 (testo corretto).

Sull'ordine del giorno G26.101, presentato dalla senatrice Cattaneo, è accoglibile come raccomandazione a condizione che l'impegno sia riformulato. La riformulazione che proponiamo è la seguente: dopo le parole «ad intervenire», sostituire «nel corso dell'approvazione della presente legge e in ogni altra occasione utile» con la parola «tempestivamente» e dopo « affinché » eliminare « siano eliminati i divieti presenti nel ». Il dispositivo si leggerebbe: «ad intervenire tempestivamente affinché il decreto legislativo n. 26 del 2014 sia reso pienamente conforme alla direttiva comunitaria, onde prevenire ogni ipotesi di condanna dell'Italia in sede europea».

Noi abbiamo già esaminato la questione nel Comitato interministeriale per gli affari europei dopo l'avvio della procedura d'infrazione della Commissione europea. Stiamo lavorando su questo e, quindi, se si accetta la riformulazione, il Governo accoglie l'ordine del giorno G26.101 come raccomandazione.

CAMPANELLA (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA (*Misto-SI-SEL*). Vorrei che restasse a verbale che, in fase di votazione dell'articolo 25, la componente Sinistra Italiana ha sbagliato, votando in senso contrario anziché a favore.

PRESIDENTE. Senatrice Cattaneo, accoglie la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G26.101?

CATTANEO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 26.200, identico all'emendamento 26.201, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché i presentatori ne chiedono la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.200, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori, identico all'emendamento 26.201, presentato dai senatori Vaccari e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.202.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.202, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.203, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.204, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.206, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.205, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Senatore Campanella, accetta l'invito a ritirare l'emendamento 26.207?

CAMPANELLA (*Misto-SI-SEL*). Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.207, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.208, presentato dalla senatrice Fattori e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.209, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.210, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Senatore Arrigoni, l'ordine del giorno G26.100 (testo corretto) è stato accolto dal Governo. Insiste per la votazione?

ARRIGONI (*LN-Aut*). Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G26.100 (testo corretto), presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Poiché la presentatrice non insiste per la votazione, l'ordine del giorno G26.101 (testo 2) è accolto come raccomandazione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 26.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento aggiuntivo 26.0.200.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 2228*. Esprimo parere contrario.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.0.200, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 27.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 27.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 27.0.201 è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 28, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 2228*. Invito a ritirare tutti gli emendamenti, altrimenti il parere è contrario.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PICCOLI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCOLI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, vorrei chiedere al relatore di considerare la possibilità di trasformare in ordine giorno gli emendamenti relativi alle previsioni di superamento di posizioni dominanti nei sistemi di commercializzazione dell'energia elettrica.

PRESIDENTE. Il relatore e il rappresentante del Governo cosa ne pensano?

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 2228*. Signor Presidente, sono favorevole alla proposta del presentatore, anche se vi segnalo che, avendo svolto le verifiche che avevo promesso di fare in Commissione, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ci ha detto che esiste già una delibera in tal senso.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anch'io sono favorevole.

PRESIDENTE. Anche la senatrice Fissore concorda con la proposta del senatore Piccoli.

Pertanto, essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G28.200 e G28.201 non verranno posti ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 28.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 28.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 29, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, l'articolo 29 attua la direttiva 80 del 2004 riguardante le vittime di reati, nella quale sono indicate chiaramente – secondo me – le motivazioni per ottenere l'indennizzo. Si dice, infatti, che le vittime di reato nell'Unione europea dovrebbero avere il diritto di ottenere un indennizzo equo e adeguato per le lesioni subite. Quindi, l'indennizzo che verrà erogato deve essere calcolato in base alle lesioni subite e deve essere equo e adeguato rispetto ad esse. Il comma 2 del nostro articolo 29, invece, lega tale indennizzo alla rifusione delle spese mediche e assistenziali, che è ben diverso. La vittima del reato che chiede l'indennizzo potrebbe, infatti, non avere sostenuto alcuna spesa medica grazie, fortunatamente, al Servizio sanitario nazionale che ci cura e, comunque, potrebbe avere patito delle forti lesioni, che sarebbe nello spirito della direttiva.

Rischiamo allora di applicare la direttiva con questa formulazione, con la conseguenza che poi l'Unione europea non la accetti perché, in effetti, non corrisponde allo spirito. Stiamo parlando di coloro che hanno subito lesioni e delle spese medico-assistenziali.

A mio parere, si tratta di un aspetto tecnico che è, però, importante, in quanto rischiamo di adottare una misura su cui dovremo mettere mano tra uno o due anni. Dopo aver presentato l'emendamento in Commissione, l'ho ripresentato in Assemblea, sperando nel suo accoglimento. Tutto il resto dell'articolo è giusto e, a causa di questo aspetto, che reputo un dettaglio, rischiamo di rimanere fuori dallo spirito e dalla lettera della direttiva.

BENCINI (*Misto-Idv*). Signor Presidente, anticipo anzitutto la richiesta di sottoscrivere l'emendamento 29.200, presentato dal senatore Orellana, che reputo giusto.

L'emendamento 29.201 è correttivo del comma 2, riguardante il diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti. La disposizione prevede che l'indennizzo è elargito per la rifusione delle spese mediche e assistenziali, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di omicidio, in favore delle cui vittime l'indennizzo è comunque elargito anche in assenza di spese mediche e assistenziali. Magari si presume che chi viene ammazzato non abbia bisogno di spese mediche e, quindi, si risarcisce il danno. Il punto è che le violenze, e specie i femminicidi, non sono solo di natura sessuale, in quanto si viene uccisi, si subiscono amputazioni, si viene sfregiati e molto altro. Penso ai recenti casi di cronaca che hanno avuto per protagonisti Lucia Annibaldi e Pietro Barbini, sfregiati con l'acido nell'ambito di un'aggressione i cui mandanti erano gli ex compagni. Non ultimo, penso al caso di Chiara Insidioso Monda, che non è morta, ma è disabile al 99 per cento, a cui è stata fracassata la testa e che non ha più diritto di dire e fare.

Mi domando se non sia il caso di modificare il contenuto del comma 2, prevedendo che l'indennizzo debba essere equo e adeguato al fine di consentire un'effettiva riparazione dei danni, patrimoniali e non, subiti dalla vittima.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

COCIANCICH, *relatore sul disegno di legge n. 2228*. Signor Presidente, si tratta di una norma davvero importante. Per poter verificare con maggiore precisione il finanziamento della nuova disciplina, chiedo l'accantonamento dell'articolo 29 e, conseguentemente, anche dell'articolo 30.

D'ALÌ (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, il Capo VIII è composto di più articoli riguardanti la stessa materia. Gli articoli successivi all'articolo 29 concernono tutti la materia degli indennizzi. Se il relatore vuole riflettere su questa tematica, credo si debbano accantonare tutti gli articoli riguardanti il medesimo argomento.

PRESIDENTE. La richiesta non mi sembra peregrina.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge e dei documenti in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

GRANAIOLOLA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANAIOLOLA (*PD*). Signor Presidente, colleghi, al signor Guido Dal Porto, paziente di cinquantasei anni, sottoposto a intervento chirurgico il 14 aprile all'ospedale di Lucca, è stato asportato il rene sano, anziché quello malato, per un grave errore diagnostico. In sostanza, sembra che la radiologa che ha compilato il referto abbia indicato come malato il rene destro, anziché il sinistro.

Al di là del tragico errore, che mette in evidenza il fallimento dell'intera procedura – dal referto sbagliato alla mancanza di macchinari per leggere la Tac in sala operatoria, all'assenza di confronto tra radiologo e chirurgo (procedura che necessita sicuramente di urgenti correttivi) – quello che ci preoccupa è il fatto che, a quasi un mese dall'intervento, non sia ancora stata fatta chiarezza sulle cose che non hanno funzionato.

Le responsabilità saranno naturalmente appurate nelle sedi competenti, ma quello che mi spaventa sono le parole del danneggiato circa la

possibilità che tanta disattenzione o poca considerazione del caso possano essere dovute alla sua condizione di detenuto sotto i ferri della sanità pubblica.

Poiché – ahimè – quanto accaduto a Lucca non è l'unico caso e dobbiamo dare allo sfortunato paziente e a noi stessi una doverosa risposta, le chiedo, signor Presidente, di sollecitare il Ministero affinché, a tutti i livelli, sia fatta una verifica dello stato di attuazione del passaggio della tutela della salute in carcere dalla Giustizia alla Sanità.

Non è sufficiente – a mio parere – a caso avvenuto, inviare ispettori – cosa, peraltro, utile a mettere in atto i correttivi necessari – ma occorre monitorare su tutto il territorio nazionale il rispetto dei livelli di assistenza per i detenuti, che – come denunciato dalle associazioni che operano nelle carceri – presenta ancora molte criticità. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PUPPATO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUPPATO (*PD*). Signor Presidente, faccio un appello perché credo ci sia una corsa contro il tempo, una specie di gara che si è innescata in Italia, dopo l'approvazione – benemerita, seppure sempre troppo tardiva – con l'ultima legge di stabilità, di un articolo che, fortunatamente, ha messo in evidenza come la ludopatia in Italia abbia prodotto davvero troppi danni.

Si è corso, quindi, ai ripari mettendo il freno all'insediamento di nuove agenzie di gioco e di *slot machine*, con alcune tappe identificate in maniera molto chiara. Si è prevista, entro il 30 aprile, la definizione da parte della Conferenza unificata Stato-Regioni delle caratteristiche dei punti di vendita dove si raccoglie il gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori, prevenendo così il rischio di accesso dei minori di età.

Quello che sta capitando è una corsa a chi arriva prima. Seppure siamo quasi nei tempi – domani è il 5 maggio – auspico che la Conferenza unificata definisca con chiarezza per tutte e 20 le Regioni italiane le modalità con cui si intende procedere, al fine di permettere al Governo, e quindi alle Commissioni competenti, in tempi rapidissimi, di procedere ai decreti attuativi della norma, che intende chiudere l'accesso a nuove agenzie e nuovi insediamenti.

Nel frattempo, mi giunge un appello da più parti del territorio – presumo italiano e io, naturalmente, parlo nello specifico della Regione da cui provengo – perché l'insediamento di nuove agenzie, nel corso di questi quattro mesi, ho subito una notevole accelerazione, mettendo in evidenza la corsa per riuscire ad avere le autorizzazioni entro i tempi.

Quindi, il mio è un appello a fare presto e bene quello che rientra nel nostro dovere, in maniera da non porre tempo in mezzo e per definire en-

tro il mese di maggio la struttura delle agenzie di gioco, riducendo i numeri e non accrescendoli continuamente come è capitato fino ad oggi.

PUGLIA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (*M5S*). Signor Presidente, sono qui per chiedere al Senato di sollecitare le autorità competenti, in particolare le Capitanerie di porto e in modo più specifico quella di Civitavecchia, perché ormai sono passate due settimane da quando il peschereccio Rosinella è affondato.

Sono stato tra coloro che hanno cercato in maniera silenziosa di chiedere informazioni, perché conoscevo bene il capitano di quel peschereccio, un grande lavoratore e persona irreprensibile. Purtroppo abbiamo la certezza che il peschereccio sia affondato.

Fino a ieri è stato giustamente osservato un periodo di silenzio, nel corso del quale la Capitaneria ha fornito informazioni esclusivamente ai familiari. Adesso il silenzio si è rotto, poiché la moglie chiede alle autorità aiuto e di fare presto affinché vengano recuperati non il relitto – magari i costi sono troppo elevati – ma i corpi dei lavoratori probabilmente dispersi, sebbene si pensi alla tragedia.

Dobbiamo fare in modo che le autorità competenti – lo chiediamo alla Capitaneria di porto, ma anche al Ministero dei trasporti – mandino immediatamente delle persone, presumibilmente dei palombari, per verificare effettivamente la presenza dei corpi e per riportarli in superficie, anche perché, essendo passato troppo tempo, non si riescono nemmeno a capire bene le cause del loro decesso.

Chiedo pertanto alla Presidenza di fare tutto ciò che è in suo potere. (*Applausi della senatrice Paglini*).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 10 maggio 2016

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 10 maggio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione congiunta del disegno di legge:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015 (2228) (*Relazione orale*).

e dei documenti:

1. Risoluzione adottata dalla 14^a Commissione permanente a conclusione dell'esame dell'affare assegnato «Le priorità dell'Unione europea per il 2016 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016, Programma di 18 mesi del Consiglio (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017) e Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea 2016)» (doc. XXIV, n. 56).

2. Risoluzione adottata dalla 14^a Commissione permanente a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla «Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4)» (doc. XXIV, n. 59).

II. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca (2299).

La seduta è tolta (*ore 18,48*).

Allegato ADISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016 (2228)**

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE
DELLE MERCI

Art. 1.

Accantonato

(Disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. Caso EU Pilot 4632/13/AGRI)

1. Alla legge 13 gennaio 2013, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese terzo, conforme all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) di esecuzione n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, deve essere stampata, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, in un punto evidente in modo da essere visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Essa non deve essere in nessun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire»;

b) all'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini mantengono le loro proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione va indicato con la dicitura: "da consumarsi preferibilmente

entro il" quando la data comporta l'indicazione del giorno, oppure: "da consumarsi preferibilmente entro fine" negli altri casi».

c) all'articolo 7, comma 3, le parole: «La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «La violazione delle disposizioni di cui al comma 1, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente a carico di altri operatori, comporta l'applicazione al titolare del pubblico esercizio di una sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 16.000 e la confisca del prodotto. La violazione del divieto di cui al comma 2».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1

CANDIANI, MOLINARI

Accantonato

Sopprimere l'articolo.

1.200

AMIDEI, BERTACCO, CERONI, D'ALÌ, FLORIS

Accantonato

Sopprimere l'articolo.

1.2

FATTORI, DONNO, CIOFFI, BLUNDO

Accantonato

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, dopo le parole: «leggibile e indelebile», aggiungere le seguenti: «e con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni e alla denominazione di vendita».

1.3

CANDIANI

Accantonato

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

1.4

DONNO, FATTORI, CIOFFI, BLUNDO

Accantonato

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.5DE PETRIS, URAS, CAMPANELLA, CANDIANI, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini,
DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO (*)**Accantonato**

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: «condizioni di conservazione», inserire le seguenti: «non superiore a diciotto mesi dalla data di imbottigliamento,»;

aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il produttore può indicare un termine minimo di conservazione superiore a quanto disposto dal presente comma esclusivamente qualora adottati specifici accorgimenti nei processi di produzione e imbottigliamento, regolamentati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, rivolti alla conservazione organolettica degli oli di oliva vergini oltre tale termine».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.6DE PETRIS, URAS, CAMPANELLA, CANDIANI, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini,
DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO (*)**Accantonato**

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, dopo le parole: «condizioni di conservazione», inserire le seguenti: «, non superiore a diciotto mesi dalla data di imbottigliamento,».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.7

AMIDEI, BERTACCO, MARIN, PICCOLI, CERONI, D'ALÌ, FLORIS

Accantonato

Al comma 1, lettera b), capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale termine non può comunque essere superiore a 18 mesi dalla data di imbottigliamento che va anch'essa indicata in etichetta».

1.300

IL RELATORE

V. testo 2

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) All'articolo 7, al comma 3, le parole: "La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "Il termine minimo di conservazione, di cui al comma 1, va indicato da parte del produttore o del confezionatore sotto la propria responsabilità. Tale dicitura va preceduta dalla indicazione della campagna di raccolta, qualora il 100 per cento degli oli proviene da tale raccolta. L'indicazione della campagna di raccolta non si applica agli oli di oliva vergini prodotti ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). La violazione delle disposizioni di cui al comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000 e la confisca del prodotto. La violazione del divieto di cui al comma 2"».

1.300 (testo 2)

IL RELATORE

Accantonato

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 7, al comma 3, le parole: "La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "Il termine minimo di conservazione, di cui al comma 1, va indicato da parte del produttore o del confezionatore sotto la propria responsabilità. Tale dicitura va preceduta dalla indicazione della campagna di raccolta, qualora il 100 per cento degli oli proviene da tale raccolta. L'indicazione della campagna di raccolta non si applica agli oli di oliva vergini prodotti ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

La disposizione della campagna olearia entra in vigore dopo il perfezionamento della procedura di notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, di cui è data notizia mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La violazione delle disposizioni di cui al comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000 e la confisca del prodotto. La violazione del divieto di cui al comma 2"».

1.201 (già 1.9/1)

DE PETRIS, CAMPANELLA, URAS, MOLINARI, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO (*)

Accantonato

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente a carico di altri operatori, comporta l'applicazione al titolare del pubblico esercizio di una sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 16.000», con le seguenti: «comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 50.000».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G1.100

DONNO, FATTORI, CIOFFI, MOLINARI, CANDIANI

Accantonato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge Europea 2015»,

premesso che:

l'articolo 1 reca disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini, volte a chiudere il Caso EU Pilot 4632/13/AGRI;

dare una maggiore evidenza cromatica all'indicazione di origine delle miscele degli oli d'oliva nelle etichettature costituisce un ulteriore positivo strumento per richiamare l'attenzione del consumatore su un elemento fondamentale;

insieme agli accordi bilaterali, al caso *Xylella* e al mancato impianto sanzionatorio in sede penale in caso di contraffazione, questa disposizione potrebbe costituire un ulteriore colpo al mercato dell'olio italiano, sia per i produttori che per i consumatori;

per la tutela del consumatore è quanto mai necessario aumentare le informazioni presenti in etichetta attraverso, tra l'altro, l'indicazione del periodo di stoccaggio delle merci nella grande distribuzione organizzata, dando evidenza all'imbottigliamento e all'anno di raccolta delle olive;

appare dunque necessario un profondo ripensamento delle disposizioni in materia di etichetta tura in sede nazionale e soprattutto europea,

si impegna, quindi, il Governo a promuovere nelle opportune sedi europee una revisione della normativa vigente in tema di etichettatura al fine

di favorire una maggiore tutela del consumatore, tutelare la produzione nazionale, rafforzando le indicazioni di origine delle materie prime utilizzate nella produzione degli oli di oliva vergini immessi sul mercato nazionale.

G1.101

AMIDEI, BERTACCO, MARIN, PICCOLI, CERONI, D'ALÌ, FLORIS

Accantonato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2228 recante: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016»,

premesso che:

l'articolo 1 del disegno di legge in oggetto modifica l'articolo 7 della legge 13 gennaio 2013, n. 9; recante: «Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini», con particolare riferimento all'evidenza cromatica dell'indicazione di origine delle miscele degli oli d'oliva e alla previsione di un termine minimo di conservazione degli oli d'oliva, laddove si fissa in 18 mesi dalla data di imbottigliamento il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini conservano le loro proprietà specifiche in adeguate condizioni di trattamento;

la Commissione europea ritiene indimostrata una correlazione diretta tra la qualità dell'olio e la durata di conservazione. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, è ritenuta contraria al regolamento (UE) n. 1169/2011 in quanto esso non prevede alcuna disposizione di ordine generale in merito al periodo entro il quale l'olio d'oliva conserva le sue proprietà e deve essere preferibilmente consumato, demandando agli operatori del settore alimentare la responsabilità di scegliere la data di durata minima;

la modifica apportata dal citato articolo 1, ribadisce l'obbligo di inserire in etichetta la previsione di un termine minimo di conservazione, lasciandone tuttavia l'individuazione effettiva alla responsabilità dei produttori,

impegna il Governo ad adottare, anche in sede europea, le opportune iniziative, volte a modificare la disposizione sulla durata di conservazione dell'olio, prevedendo, in ogni caso, una durata minima di conservazione che gli operatori del settore devono rispettare.

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

*(Disposizioni relative all'etichettatura del miele.
Caso EU Pilot 7400/15/AGRI)*

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera f), non si applicano ai mieli prodotti e confezionati in altri Stati membri nel rispetto delle definizioni e delle norme della direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001».

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

2.1

CANDIANI, MOLINARI

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo

G2.100

FATTORI, DONNO, CIOFFI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge Europea 2015»,

premesso che:

l'articolo 2 reca disposizioni in materia di etichetta tura del miele volte a chiudere il caso EU Pilot 7400/15/AGRI;

l'indotto da impollinazione in Italia ha un valore vicino ai due miliardi di euro e oggi è sempre più messo in pericolo da malattie e cambiamenti climatici;

tutto il comparto è, inoltre, seriamente compromesso dalle produzioni estere, tra cui vanno considerate anche quelle di paesi facenti parte dell'UE, i quali hanno spesso normative nazionali assai differenti e meno garantiste in merito alla qualità del prodotto rispetto a quella italiana;

la mancata specificazione del paese di origine che produce e confeziona, se esso fa parte della UE, apre ad alcuni pericoli: intanto quelli derivanti «da alcuni precetti di sicurezza nella produzione non previsti in tutti gli stati membri;

in secondo luogo le miscele di mieli potrebbero nascondere, nei paesi di origine anche qualora essi siano comunitari, derivati provenienti da Paesi extra UE; in ultimo (e più importante) elimina un ostacolo per le organizzazioni criminali della contraffazione che hanno messo in ginocchio il comparto nel 2015,

impegna, quindi, il Governo a portare avanti nelle opportune sedi europee una decisa azione al fine di assicurare effettive certezze sulla lavorazione e la provenienza dei prodotti del miele e quindi libertà di scelta ai consumatori.

G2.100 (testo 2)

FATTORI, DONNO, CIOFFI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge Europea 2015»,

premesso che:

l'articolo 2 reca disposizioni in materia di etichetta tura del miele volte a chiudere il caso EU Pilot 7400/15/AGRI;

l'indotto da impollinazione in Italia ha un valore vicino ai due miliardi di euro e oggi è sempre più messo in pericolo da malattie e cambiamenti climatici;

tutto il comparto è, inoltre, seriamente compromesso dalle produzioni estere, tra cui vanno considerate anche quelle di paesi facenti parte dell'UE, i quali hanno spesso normative nazionali assai differenti e meno garantiste in merito alla qualità del prodotto rispetto a quella italiana;

la mancata specificazione del paese di origine che produce e confeziona, se esso fa parte della UE, apre ad alcuni pericoli: intanto quelli derivanti «da alcuni precetti di sicurezza nella produzione non previsti in tutti gli stati membri,

impegna, quindi, il Governo a portare avanti nelle opportune sedi europee una decisa azione al fine di assicurare effettive certezze sulla lavo-

razione e la provenienza dei prodotti del miele e quindi libertà di scelta ai consumatori.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Accantonato

(Disposizioni relative all'indicazione del Paese di origine sull'etichettatura degli alimenti. Caso EU Pilot 5938/13/SNCO)

1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 49-*bis* è sostituito dal seguente:

«49-*bis*. Costituisce fallace indicazione e induzione in errore del consumatore l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Per i prodotti alimentari, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle informazioni che potrebbero indurre in errore i consumatori, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, per quanto riguarda il Paese d'origine o il luogo di provenienza dell'alimento e l'origine del suo ingrediente primario. Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

3.200 (già 3.0.1/2)

RUTA (*)

Accantonato*Sopprimere l'articolo.*

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Ruvolo, Mussini, Simeoni, Buemi, Puppato, Stefano, De Pietro, Langella, Ranucci, Romani Maurizio, Bencini, Mandelli, Giovanardi, Fattori e i restanti componenti del Gruppo M5S, Campanella e i restanti componenti del Gruppo Misto-SI-SEL, Piccoli e i restanti componenti del Gruppo FI-PdL XVII, Centinaio e i restanti componenti del Gruppo LN-Aut

3.1

CANDIANI, MOLINARI (*)

Accantonato*Sopprimere l'articolo.*

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori De Pietro, Centinaio e i restanti componenti del Gruppo LN-Aut, Fattori e i restanti componenti del Gruppo M5S

3.3

FATTORI, DONNO, CIOFFI, BLUNDO (*)

Accantonato*Sopprimere l'articolo.*

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S, il senatore Centinaio e i restanti componenti del Gruppo LN-Aut

3.4

DE PETRIS, URAS, CAMPANELLA, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO (*)

Accantonato

Al comma 1, capoverso comma 49-bis, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, come previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G3.100

CANDIANI, MOLINARI, DE PIETRO (*)

Accantonato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2228 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015»;

premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge all'esame è volto a sanare una parte del Caso EU-Pilot 5938/13/SNCO relativo alla non conformità dell'articolo 4, comma 49-*bis*, della legge n. 350 del 2003, rispetto alle previsioni del Regolamento UE n. 1169/2011 in merito alla fornitura di informazioni ai consumatori circa gli alimenti;

la norma italiana definisce come «Paese di origine del prodotto» il luogo di ultima trasformazione sostanziale e al con tempo il luogo di origine dell'ingrediente primario. Invece, il Regolamento UE 1169/2011 stabilisce che il «Paese di origine del prodotto» è il luogo di ultima trasformazione sostanziale, mentre l'indicazione dell'origine «dell'ingrediente primario», che può essere indicato qualora questo differisca dal luogo di origine del prodotto, non rileva ai fini doganali e di commercializzazione;

l'articolo 39 del Regolamento UE 1169/2011 dispone che «gli Stati membri possono introdurre disposizioni concernenti l'indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza. Al momento di notificare tali disposizioni alla Commissione, gli Stati membri forniscono elementi di prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni.»;

la consultazione pubblica promossa dal Ministero delle politiche agricole, a seguito dell'attuazione del comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni dalla legge n. 116 del 2014 - che ha coinvolto 26.547 partecipanti sul sito del Mipaaf

dal novembre 2014 a marzo 2015 - è servita per valutare in quale misura, nelle informazioni relative ai prodotti alimentari, venga percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi e quanto l'omissione delle medesime indicazioni sia ritenuta ingannevole. Gli esiti della consultazione hanno chiarito inequivocabilmente che il 96,5 per cento dei consumatori ritiene necessario che l'origine dei prodotti agricoli debba essere indicata in modo chiaro e leggibile nell'etichetta;

impegna il Governo a rendere obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'origine dell'ingrediente primario, a seguito degli esiti della consultazione pubblica ed in virtù dell'articolo 39 del regolamento UE 1169/2011, al fine di tutelare i consumatori e gli operatori della filiera in quanto è importante dare la massima trasparenza.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G3.101

CANDIANI, DE PIETRO (*)

Accantonato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2228 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015»;

premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge all'esame è volto a sanare un contrasto con la Commissione europea relativamente al rispetto delle previsioni del Regolamento UE n. 1169/2011 in merito alla fornitura di informazioni ai consumatori circa gli alimenti;

la Francia sta preparando misure a livello nazionale per arrivare a un'etichettatura completa e trasparente dei prodotti e ha comunicato alla UE che intende procedere in tal senso, in attesa di una decisione dell'Unione. La stessa cosa la deve fare anche il Governo italiano in quanto siamo stati tra i promotori di questa battaglia a difesa dei produttori e dei consumatori;

la metà della spesa degli italiani è anonima per colpa della contraddittoria normativa comunitaria che obbliga a indicare la provenienza nelle etichette per la carne bovina, ma non per i prosciutti, per l'ortofrutta fresca ma non per quella trasformata, per le uova, ma non per i formaggi, per il miele ma non per il latte o per la pasta. Il risultato è che gli inganni del finto *Made in Italy* sugli scaffali riguardano un pacco di pasta su tre, due prosciutti su tre venduti come italiani, ma provenienti da maiali alle-

vati all'estero, ma anche tre cartoni di latte a lunga conservazione su quattro che sono stranieri senza indicazione in etichetta come pure la metà delle mozzarelle;

la consultazione pubblica promossa dal Ministero delle Politiche Agricole - che ha coinvolto 26.547 partecipanti sul sito del Mipaaf dal novembre 2014 a marzo 2015 - ha chiarito inequivocabilmente che il 96,5 per cento sono interessati a conoscere l'origine delle materie prime dei prodotti e che sono disposti a spendere di più per avere la certezza dell'origine della provenienza del prodotto;

in un difficile momento di crisi bisogna portare sul mercato il valore aggiunto della trasparenza e della verità per combattere la concorrenza sleale e rispondere alle reali esigenze dei consumatori; il prodotto *Made in Italy* per potersi definire tale deve essere italiano dal campo allo scaffale per garantire ai consumatori finali oltre alla qualità anche la tracciabilità e la provenienza della materia prima;

impegna il Governo a non dare luogo alle disposizioni contenute nell'articolo 3 del disegno di legge all'esame volte a modificare la normativa italiana circa le informazioni contenute in etichetta in quanto si rischia di compromettere la piena tracciabilità dei prodotti e trovare soluzioni normative differenti a tutela del *Made in Italy* in quanto è importante la massima trasparenza per il consumatore e quello che viene dichiarato in etichetta deve corrispondere ai fatti.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G3.102

CANDIANI, MOLINARI, DE PIETRO (*)

Accantonato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2228 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015»;

premessi che:

i luoghi in cui si consuma più facilmente la truffa ai danni del *Made in Italy* originale sono quelli della grande distribuzione organizzata (GDO). In molti punti vendita è riscontrabile una diffusa prassi, consistente nell'offerta di prodotti DOP-IGP e prodotti similari generici, spesso del tutto analoghi per aspetto, presentazione e *packaging*, inseriti in un unico contesto e mescolati fra di loro;

risulta concreto ed evidente il rischio che i consumatori meno informati, meno attenti o più vulnerabili per condizioni personali (limitazioni fisiche, età, minor grado di istruzione, minore padronanza della lin-

gua italiana etc.) si avvicinino al banco vendita nella convinzione di acquistare il prodotto noto ma, al contrario, ne comprano uno generico;

le sigle DOP e IGP identificano un paese, una regione o località, e sono adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine;

le denominazioni di origine rappresentano la punta di diamante della produzione agroalimentare nazionale capace di trascinare l'*export* dell'intero settore;

il disciplinare di produzione per i prodotti DOP e IGP è l'insieme delle indicazioni e/o prassi operative a cui il produttore del prodotto certificato deve attenersi, ma non sempre il disciplinare di produzione contiene l'obbligo per il produttore di indicare la provenienza delle materie prime utilizzate. Il disciplinare sovente si rivolge al solo metodo di ottenimento del prodotto, quindi potrebbe accadere che un alimento denominato DOP o IGP in realtà sia fatto con materie prime di provenienza estera e che quindi poco o nulla hanno a che fare con il territorio verso il quale questo è riconducibile;

impegna il Governo a valutare di rendere obbligatoria nel disciplinare di produzione l'indicazione della provenienza della materia prima con la quale è fatto il prodotto, al fine di tutelare realmente il *made in Italy*, e il legame indissolubile con il territorio di origine anche a tutela della salute del consumatore.

G3.103

AMIDEI, BERTACCO, MARIN, PICCOLI, CERONI, D'ALÌ, FLORIS

Accantonato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2228 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016»,

premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge in oggetto modifica il comma 49-*bis* dell'articolo 4 delle legge 350/2003 (legge finanziaria 2004), che ha introdotto nell'ordinamento nazionale una definizione di «effettiva origine» per i prodotti alimentari trasformati che impone alle imprese di indicare sull'etichetta del prodotto non solo il luogo in cui è avvenuta la sua ultima trasformazione sostanziale, ma anche il luogo di coltivazione o allevamento della materia prima agricola prevalente. Tale disposizione, inoltre, ha definito «fallace indicazione», punibile con sanzione amministrativa pecuniaria, l'uso del marchio che induce il consumatore a ritenere

che il prodotto sia di origine italiana, senza che vi siano indicazioni precise sull'effettiva origine del suo ingrediente prevalente;

la modifica consiste nell'abrogazione implicitamente della definizione, ivi introdotta, di «effettiva origine» di un prodotto alimentare trasformato e nella limitazione della comminazione di sanzioni per «fallace indicazione» dell'origine di un prodotto ai soli casi in cui le informazioni possano effettivamente indurre in errore il consumatore;

l'intervento dovrebbe essere finalizzato a risolvere il caso EU Pilot 5938/13/SNCO, con il quale la Commissione contestava la compatibilità con il diritto dell'Unione, oltre che dell'articolo 49-*bis* della legge 350/2003, anche dell'articolo 4, comma 1 della legge 4/2011, relativa al rafforzamento della competitività nel settore agroalimentare, che a sua volta prescrive sistematicamente l'obbligatorietà dell'indicazione di origine,

impegna il Governo ad adottare, anche in sede europea, le opportune volte a tutelare il *made in Italy*, modificando tale disposizione in modo tale che il consumatore possa risalire, senza inganno, all'effettiva origine del prodotto.

ARTICOLI 4 E 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Attuazione della rettifica della direttiva 2007/47/CE in materia di immissione in commercio dei dispositivi medici)

1. All'allegato I, punto 7.4, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, le parole: «costi/benefici» sono sostituite dalle seguenti: «rischi/benefici».

2. All'allegato 1, punto 10, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, e successive modificazioni, le parole: «costi/benefici», sono sostituite dalle seguenti: «rischi/benefici».

Art. 5.

Accantonato

(Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1297/2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 si applica anche alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1297/2014 della Commissione, del 5 dicembre 2014».

EMENDAMENTI

5.200

RUTA, Gianluca ROSSI, DE PETRIS, LANIECE, PUPPATO, RICCHIUTI, SOLLO, SCALIA, PEGORER, DIRINDIN, FORNARO, FATTORI, PERRONE, CUOMO, LAI, PAGLIARI, Elena FERRARA, FASIOLO, CUCCA, FUCXSIA, PANIZZA, BIGNAMI, COMPAGNONE

Accantonato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis). L'articolo 516 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 516. (*Frode in commercio ai prodotti alimentari*). Fuori dei casi di cui all'articolo 517 c.p., chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, somministra, distribuisce o mette altrimenti in circolazione alimenti che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sono diversi da quelli indicati, dichiarati o patuiti, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa fino a 10.000 euro.";

1-ter). L'articolo 517 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 517. (*Vendita di alimenti con segni mendaci*). Chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione di alimenti, al fine di indurre in errore il consumatore, anche mediante introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, utilizza falsi o fallaci segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, ovvero omette le indicazioni obbligatorie sull'origine o provenienza geografica ovvero sull'identità o qualità del prodotto in sé o degli ingredienti che ne rappresentano il contenuto qualificante, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro,";

1-quater) L'articolo 517-quater del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 517-quater. (*Contraffazione di alimenti a denominazione protetta*). Chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, somministra, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione alimenti la cui denominazione di origine o indicazione geografica o le cui caratteristiche sono contraffatte o alterate, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro.

Il reato è punibile a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine degli alimenti";

1-*quinquies*) Dopo l'articolo 517-*quater* del codice penale è aggiunto il seguente: "Art. 517-*quater*.1. (*Agropirateria*). Chiunque, fuori dai casi di cui agli articoli 416 e 416-*bis* c.p., al fine di trarre profitto, in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate commette alcuno dei fatti di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*quater*, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 20.000 a 100.000 euro. Oltre alla pena accessoria di cui all'articolo 32-*bis*, alla condanna consegue il divieto di pari durata di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona fisica o giuridica, finalizzata alla promozione dei prodotti compravenduti"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1297/2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele e relative modifiche al codice penale».

5.201

RUTA, Gianluca ROSSI, DE PETRIS, RICCHIUTI, PUPPATO, LANIECE, FORNARO, SCALIA, MUSSINI, BIGNAMI, CONTE, MASTRANGELI, SOLLO, RUVOLO, CUOMO, PANIZZA, LAI, DIRINDIN, COMPAGNONE, PEGORER, PERRONE, FATTORI, FUCKSIA, PAGLIARI, Elena FERRARA, FASIOLO, CUCCA

Accantonato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. È punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa fino a 10.000 euro, fuori dei casi di cui all'articolo 517 c.p., chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, somministra, distribuisce o mette altrimenti in circolazione alimenti che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sono diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti;

è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro, chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione di alimenti, al fine di indurre in errore il consumatore, anche mediante introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, utilizza falsi o fallaci segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, ovvero omette le indicazioni obbligatorie sull'origine o provenienza geografica ovvero sull'identità o qualità del pro-

dotto in sé o degli ingredienti che ne rappresentano il contenuto qualificante;

è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro, chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, somministra, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione alimenti la cui denominazione di origine o indicazione geografica o le cui caratteristiche sono contraffatte o alterate.

Il reato è punibile a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine degli alimenti;

è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 20.000 a 100.000 euro, chiunque, fuori dai casi di cui agli articoli 416 e 416-*bis* c.p., al fine di trarne profitto, in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate commette alcuno dei fatti di cui ai capoversi precedenti; oltre alla pena accessoria di cui all'articolo 32-*bis*, alla condanna consegue il divieto di pari durata di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona fisica o giuridica, finalizzata alla promozione dei prodotti i compravenduti».

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E LIBERTÀ DI STABILIMENTO

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato

*(Disposizioni relative alle Società Organismi di Attestazione.
Procedura di infrazione 2013/4212)*

1. Le Società Organismi di Attestazione disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, devono avere una sede nel territorio della Repubblica.

2. Al comma 1 dell'articolo 64 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, le parole: «; la sede legale deve essere nel territorio della Repubblica» sono soppresse.

EMENDAMENTI

6.200

LIUZZI, PERRONE

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la parola: «sede», aggiungere la parola: «operativa»;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Per "sede operativa" si intende una sede qualificabile come stabile organizzazione, così come definita all'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (cosiddetto "Testo Unico imposte sui redditi")»;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sopprimere il terzo periodo».

6.201

LIUZZI, PERRONE

Le parole da: «Apportare» a: « organizzazione"»; respinte; seconda parte preclusa

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire la parola: «sede», con le seguenti: «stabile organizzazione»;

b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163», sopprimere il terzo periodo.

6.202

LIUZZI, PERRONE

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «sede», con le seguenti: «stabile organizzazione».

6.203

LIUZZI, PERRONE

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sopprimere il terzo periodo».

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato

(Disposizioni in materia di tassazione delle vincite da gioco. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 22 ottobre 2014 nelle cause riunite C-344/13 e C-367/13. Caso EU Pilot 5571/13/TAXU)

1. All'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1-bis, i premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 67 costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione.

1-bis. Le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate nello Stato o negli altri Stati membri dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta».

2. Il settimo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è abrogato.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 3,96 milioni per l'anno 2017 e 2,32 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione recata dall'articolo 16.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

7.200

ENDRIZZI, FATTORI, DONNO, CIOFFI, BLUNDO

Respinto*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 7. - (Disposizioni in materia di tassazione delle vincite da gioco. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 22 ottobre 2014 nelle cause riunite C-344/13 e C-367/13. Caso EU Pilot5571/13/ TAXU). - 1. All'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 67, sia che siano state conseguite in case da gioco autorizzate in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo, costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo ai imposte, senza alcuna deduzione, fatta salva l'applicazione delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, ove esistenti.";

2. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sono premesse le seguenti parole: «Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,»;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente: "La ritenuta sulle vincite e sui premi dei giochi esercitati dallo Stato è compresa nel prelievo operato dallo Stato, previsto in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attività di gioco"».

7.201

ENDRIZZI, FATTORI, DONNO, BLUNDO

Respinto*Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:*

«1. All'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 67, sia che siano state conseguite in case da gioco autorizzate in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo, costituiscono reddito per l'intero am-

montare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione, fatta salva l'applicazione delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, ove esistenti».

2. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 60, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* al primo comma, sono premesse le seguenti parole: "Fatte salve le disposizioni, di cui al comma 1 dell'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,"; *b)* il quarto comma è sostituito con il seguente: "La ritenuta sulle vincite e sui premi dei giochi esercitati dallo Stato è compresa nel prelievo operato dallo Stato, previsto in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attività di gioco"».

7.202

CANDIANI, CENTINAIO

Respinto

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 3,96 milioni per l'anno 2017 e 2,32 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente aumento della misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)* e lettera *b)* del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze emana, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente».

Consequentemente sopprimere l'articolo 16.

G7.100

ENDRIZZI, FATTORI, DONNO, CIOFFI, BLUNDO

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea - Legge europea 2015»,

premesso che:

l'articolo 7 reca disposizioni in materia di tassazione delle vincite da gioco, ai fini di dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia

dell'Unione europea 22 ottobre 2014 nelle cause riunite C-334/13 e C-367/13 e chiudere il caso EU Pilot 5571/13/TAXU;

nella sentenza su menzionata la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha stabilito che gli articoli 52 e 56 del TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro, la quale assoggetti all'imposta sul reddito le vincite da giochi d'azzardo realizzate in case da gioco situate in altri Stati membri, ed esoneri invece dall'imposta suddetta redditi simili allorché provengono da case situate nel territorio nazionale di tale Stato;

nella stessa sentenza si evince che l'assoggettamento ad imposta sul reddito delle vincite conseguite in altri Stati membri UE e l'esenzione ai fini reddituali delle vincite provenienti dalle case da gioco situate nel territorio nazionale non sono strumenti idonei «a garantire in maniera coerente la realizzazione dell'obiettivo della lotta contro la ludopatia, dato che una simile esenzione può incoraggiare i consumatori a partecipare ai giochi d'azzardo, permettendo loro di beneficiare di questa esenzione»;

è necessario quindi sanare questa differenziazione di trattamento fiscale delle vincite da gioco assoggettandole tutte alla medesima disciplina e in tal senso per rafforzare il contrasto alla ludopatia è doveroso limitare le esenzioni di cui godono le vincite nel territorio nazionale;

impegna, quindi, il Governo a promuovere una modifica della disciplina fiscale sulle vincite da gioco in modo che sia quelle conseguite sul territorio nazionale che quelle sul territorio di altri Stati membri costituiscano reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta.

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Non posto in votazione (*)

(Disposizioni in materia di diritti dei lavoratori a seguito di subentro di un nuovo appaltatore. Caso EU Pilot 7622/15/EMPL)

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il comma 3 è abrogato.

(*) Approvato l'emendamento 8.201 (testo 2) interamente sostitutivo dell'articolo

EMENDAMENTI

8.200

MARINELLO

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

8.201

SACCONI, MARINELLO

V. testo 2

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (Disposizioni in materia di diritti dei lavoratori a seguito di subentro di un nuovo appaltatore. Caso EU Pilot 7622/15/EMPL) - 1. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, ove non comportante un passaggio di beni organizzato idoneo in quanto tale a rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda"».

8.201 (testo 2)

SACCONI, MARINELLO

Approvato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (Disposizioni in materia di diritti dei lavoratori a seguito di subentro di un nuovo appaltatore. Caso EU Pilot 7622/15/EMPL) - 1. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda"».

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA E SICUREZZA

ARTICOLI DA 9 A 12 NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Approvato

(Disposizioni in materia di obbligazioni alimentari, in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. Accesso e utilizzo delle informazioni da parte dell'autorità centrale)

1. Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, designato quale autorità centrale a norma dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, e dell'articolo 4 della Convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007, nello svolgimento dei suoi compiti si avvale dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia. Può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle funzioni che gli derivano dalle convenzioni e dai regolamenti. Può accedere tramite tali organi ed enti alle informazioni contenute nelle banche dati in uso nell'ambito dell'esercizio delle loro attività istituzionali. Resta ferma la disciplina vigente in materia di accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno, prevista dall'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2. Le informazioni sulla situazione economica e patrimoniale dei soggetti interessati di cui al comma 1 sono trasmesse all'ufficiale giudiziario previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile.

Art. 10.

Approvato

(Disposizioni in materia di titolo esecutivo europeo)

1. L'autorità che ha formato l'atto pubblico è competente al rilascio di ogni attestato, estratto e certificato richiesto per l'esecuzione forzata dell'atto stesso negli Stati membri dell'Unione europea.

2. In ogni caso in cui l'autorità che ha formato l'atto pubblico sia stata soppressa o sostituita, provvederà l'autorità nominata in sua vece o

che sia tenuta alla conservazione dei suoi atti e al rilascio delle loro copie, estratti e certificati.

Art. 11.

Approvato

(Norme di adeguamento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle cause transfrontaliere in materia di obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori)

1. Per le domande presentate ai sensi del capo III della Convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007, il patrocinio a spese dello Stato è concesso conformemente al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 116, fatte salve le disposizioni di maggior favore di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 della Convenzione predetta.

2. Il patrocinio a spese dello Stato è riconosciuto per tutte le domande presentate ai sensi della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980, di cui alla legge 15 gennaio 1994, n. 64, tramite l'autorità centrale.

3. Le domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate, tramite autorità centrale, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, lettera *a*), del regolamento (CE) n. 4/2009 e dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera *a*), della Convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007, sono proposte al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo di esecuzione.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 189.200 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al primo periodo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

Approvato nel testo emendato

(Permesso di soggiorno individuale per minori stranieri)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, segue la condizione giuridica dello straniero al quale è affidato, se più favorevole. Al minore è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età ovvero un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 9. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza»;

b) all'articolo 31, il comma 2 è abrogato;

c) all'articolo 32, comma 1, le parole: «le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1,».

2. All'articolo 28, comma 1, lettera *a)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, le parole: «, salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia» sono soppresse.

3. Al minore di anni quattordici, già iscritto nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario alla data di entrata in vigore della presente legge, il permesso di soggiorno di cui all'articolo 31, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dal comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, è rilasciato al momento del rinnovo del permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario.

EMENDAMENTI

12.200

CANDIANI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

12.201

CANDIANI

Respinto

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «Al minore è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino a compimento della maggiore età ovvero un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 9» con le seguenti: «Il minore fino al compimento del quattordicesimo anno di età è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori o dello straniero al quale è affidato» e dopo le parole: «il requisito della convivenza» aggiungere le seguenti: «e il rinnovo dell'iscrizione».

Conseguentemente, al comma sopprimere le lettere b) e c) e sopprimere i commi 2 e 3.

12.202

CANDIANI

Respinto

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «il requisito della convivenza» aggiungere le seguenti: «salvo, che l'assenza si protragga per oltre trenta giorni in un anno».

12.203

CANDIANI

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 28, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, dopo le parole: "Comitato medesimo" sono inserite le se-

guenti: "previa esibizione di idonea certificazione medica attestante la minore età"».

12.204

CANDIANI

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 28, comma 1, lettera *a*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1991 n. 394, e successive modificazioni, dopo le parole: "Paesi di origine" sono inserite le seguenti: "che non può essere convertito dopo la maggiore età, al compimento della quale verranno avviate tempestivamente le procedure di espulsione di cui agli articoli 13 e seguenti del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni"».

12.300

IL RELATORE

Approvato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Per il rimborso dei costi di produzione sostenuti dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato nel periodo di sperimentazione del permesso di soggiorno elettronico rilasciato ai soggetti di cui al comma 3, decorrente dal dicembre 2013 fino all'entrata in vigore del presente articolo, è autorizzata la spesa di 3,3 milioni di euro per l'anno 2016. Al predetto onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234».

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ, DOGANE
E AIUTI DI STATO

ARTICOLI 13 E 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 13.

Approvato

(Disposizioni relative alla tassazione dei veicoli di studenti europei in Italia. Caso EU Pilot 7192/14/TAXU)

1. Al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione non trova applicazione per i veicoli immatricolati in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il veicolo da turismo, come definito dall'articolo 2, lettera *b*), della direttiva 83/182/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, immatricolato nello Stato membro dell'Unione europea o nello Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni in cui risiede normalmente uno studente che lo utilizza nel territorio italiano, è esente dal pagamento della tassa automobilistica per l'intero periodo del corso di studi svolto in Italia»;

b) all'articolo 18, le parole: «, a condizione di reciprocità di trattamento,» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esenzione trimestrale è subordinata alla sussistenza della reciprocità di trattamento da parte del Paese terzo non appartenente all'Unione europea o non aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni».

Art. 14.

Approvato

(Esenzioni a favore dei veicoli per il trasporto di merci temporaneamente importate dall'Albania in esecuzione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con l'Unione europea)

1. Alla legge 7 gennaio 2008, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - (Adattamento dell'ordinamento interno). - 1. In esecuzione dell'articolo 59 dell'accordo e dell'articolo 13 del Protocollo n. 5 all'accordo, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 dicembre 1973, n. 820, e dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, sono concesse le esenzioni, rispettivamente, dalle tasse automobilistiche e dal diritto fisso istituito dalla legge 28 dicembre 1959, n. 1146, a trattori stradali, autocarri e relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dalla Repubblica di Albania e appartenenti a persone ivi stabilmente residenti»;

b) all'articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Agli oneri recati dall'articolo 2-bis, valutati in euro 3.398.072,52 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2. I decreti previsti dall'articolo 2-bis della legge n. 10 del 2008, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI

14.200

CROSIO, CANDIANI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», aggiungere in fine, le seguenti parole: «previo deposito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da parte delle imprese di trasporto albanesi, della documentazione atte stante la regolare copertura assicurativa dei veicoli circolanti

sul nostro territorio, in rispetto dei parametri fissati dalla direttiva 2005/14 in materia di tutela dei diritti delle vittime di incidente stradale;».

14.201

CROSIO, CANDIANI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», aggiungere in fine, il seguente periodo: «Le imprese di trasporto albanesi si impegnano a rispettare i limiti fissati dalla normativa italiana ed europea in riferimento ai tempi di guida e riposo e depositano mensilmente, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i dati di viaggio contenuti nel cronotachigrafo, l'estratto di registro o la copia dell'orario di servizio di cui al regolamento europeo n. 561/2006 e le ricevute da parte delle strutture alberghiere».

ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 15.

Approvato nel testo emendato

(Modifiche alle aliquote IVA applicabili al basilico, al rosmarino e alla salvia freschi destinati all'alimentazione. Caso EU Pilot 7292/15/TAXU)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella A, parte II, il numero 12-*bis*) è abrogato;

b) alla tabella A, parte II-*bis*, dopo il numero 1) è aggiunto il seguente:

«1-*bis*) basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07)»;

c) alla tabella A, parte III, il numero 38-*bis* è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 1 milione a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 3.

3. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o so-

cialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, sono ridotti in misura tale da conseguire maggiori entrate non inferiori a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati.

EMENDAMENTO

15.300

IL RELATORE

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», dopo le parole: «basilico, rosmarino e salvia, freschi,» inserire le seguenti: «origano a rametti o sgranato».*

b) *sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:*

«2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 135.000 euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234».

ARTICOLI 16 E 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 16.

Approvato

*(Modifiche all'aliquota IVA applicabile ai preparati per risotto.
Caso EU Pilot 7293/15/TAXU)*

1. Al numero 9) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «, ex 21.07.02» sono soppresse.

Art. 17.

Approvato

(Disposizioni in materia di consorzi agrari. Procedura di cooperazione n. 11/2010 per aiuti di Stato esistenti ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 659/1999)

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

«*b.1*) per la quota del 50 per cento degli utili netti annuali dei consorzi agrari di cui all'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99;».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

EMENDAMENTI

17.200

CANDIANI

Improcedibile

Sopprimere l'articolo.

17.201

ZELLER, BERGER, LANIECE, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN, BATTISTA

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso all'entrata in vigore della presente legge».

17.202

LIUZZI

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «2014» con la seguente: «2015».

ARTICOLO 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 18.

Accantonato

(Modifiche al regime di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime. Decisione C (2015) 2457 del 13 aprile 2015)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 157, al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, non prima del quinto periodo d'imposta successivo a quello in cui è venuta meno l'opzione di cui all'articolo 155»;

b) all'articolo 158:

1) al comma 1, le parole da: «; tuttavia,» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «. Tuttavia, qualora la cessione abbia ad oggetto un'unità già in proprietà dell'utilizzatore in un periodo d'imposta precedente a quello nel quale è esercitata l'opzione per l'applicazione del presente regime, all'imponibile determinato ai sensi dell'articolo 156 deve essere aggiunto un ammontare pari al minore importo tra la plusvalenza latente, data dalla differenza tra il valore normale della nave e il costo non ammortizzato della stessa rilevati nell'ultimo giorno dell'esercizio precedente a quello in cui l'opzione è esercitata, e la plusvalenza realizzata ai sensi dell'articolo 86, e, comunque, non inferiore alla plusvalenza latente diminuita dei redditi relativi alla nave oggetto di cessione determinati ai sensi del presente capo in ciascun periodo d'imposta di efficacia dell'opzione fino a concorrenza della stessa plusvalenza latente. Ai fini della determinazione della plusvalenza realizzata ai sensi dell'articolo 86, il costo non ammortizzato è determinato secondo i valori fiscali individuati sulla base delle disposizioni vigenti in assenza dell'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 155»;

2) al comma 2, le parole: «la differenza di cui al comma precedente è aggiunta» sono sostituite dalle seguenti: «l'importo determinato ai sensi del comma 1, secondo periodo, è aggiunto».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, si applicano per le cause di decadenza verificatesi a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *b)*, si applicano con riferimento alle opzioni esercitate a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; a tale fine non rilevano i rinnovi delle opzioni esercitate nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per i rinnovi delle opzioni esercitate nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso di cessione di navi già in proprietà dell'utilizzatore in un periodo d'imposta in cui lo stesso non applicava le disposizioni del capo VI del titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'imponibile determinato secondo le disposizioni dell'articolo 156 del medesimo testo unico deve essere aggiunta la plusvalenza determinata ai sensi dell'articolo 158, comma 1, terzo periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle cessioni di navi che costituiscono un complesso aziendale ai sensi dell'articolo 158, comma 3, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi.

5. Per le opzioni esercitate nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 158 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti anteriormente alle modifiche operate dai commi da 1 a 4 del presente articolo.

6. L'articolo 157, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si applica nel caso in cui l'omesso versamento dell'importo annuo ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio 2005, è inferiore al 10 per cento di quanto dovuto e, in ogni caso, non superiore all'importo di euro 10.000. Sull'importo dell'omesso versamento si applica la sanzione del 50 per cento.

7. È in ogni caso possibile regolarizzare l'omesso versamento, totale o parziale, dell'importo annuo ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2005, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, entro un anno dal termine fissato dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2009. Sull'importo del versamento omesso si applica la sanzione del 20 per cento. Il pagamento della sanzione deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del versamento dovuto, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

8. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

9. Le disposizioni di cui ai commi da 6 a 8 si applicano ai versamenti dovuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Gli omessi o tardivi versamenti risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere regolarizzati entro novanta giorni dalla medesima data con la modalità di cui al comma 8.

EMENDAMENTI

18.200

SONEGO

Accantonato

Al comma 1, premettere le seguenti lettere:

«0a) all'articolo 155, comma 1, le parole: "non sia superiore al 50 per cento" sono sostituite dalle parole: "non sia superiore all'80 per cento". La disposizione di cui alla presente lettera diviene efficace dopo il completamento della procedura di notifica alla Commissione europea;

01a) all'articolo 157».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

18.201

SONEGO

Accantonato

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0a) All'articolo 155, comma 1 le parole: "non sia superiore al 50 per cento" sono sostituite dalle parole: "non sia superiore all'80 per cento"».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

18.202 (testo 2)

IL RELATORE

Accantonato

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 luglio 2016, un decreto legislativo recante il riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime finalizzato alla definizione di un sistema maggiormente competitivo che incentivi gli investimenti nel settore marittimo e favorisca la crescita dell'occupazione e la salvaguardia della flotta nazionale.

10-ter. Fermo restando il rispetto dei principi fondamentali dell'Unione europea e, in particolare, delle disposizioni sugli aiuti di Stato e sulla concorrenza, il decreto di cui al comma 10-bis è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi per l'accesso e la fruizione dei benefici fiscali da parte delle imprese e dei lavoratori di settore;

b) per quanto attiene alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e/o insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, attribuzione dei benefici fiscali e degli sgravi contributivi di cui agli articoli 4 e 6 della Legge 27 febbraio 1998 n. 30 ed all'articolo 157 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 alle sole imprese che imbarcano sulle stesse esclusivamente personale italiano o comunitario;

c) semplificazione e riordino della normativa di settore, assicurandone la coerenza logica e sistematica.

10-quater. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, da esprimere entro 30 giorni dalla data di trasmissione del relativo schema di decreto, decorsi i quali lo stesso può essere comunque emanato. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega di cui al comma 10-bis o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

10-quinquies. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con le procedure di cui al comma 10-quater, può adottare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo.

10-sexies. Dall'attuazione della delega di cui al comma 10-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti

dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

ARTICOLI DA 19 A 23 NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 19.

Approvato

(Attuazione della decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi dell'articolo 10 della decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale, è l'amministrazione doganale competente, responsabile a livello nazionale del sistema informativo doganale.

2. L'accesso diretto ai dati inseriti nel sistema informativo doganale è riservato, ai sensi dell'articolo 7 della decisione 2009/917/GAI, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli in qualità di amministrazione doganale responsabile a livello nazionale, nonché al Corpo della guardia di finanza, in qualità di Forza di polizia economica e finanziaria a norma del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

Art. 20.

Approvato

(Disposizioni di attuazione della direttiva 2014/86/UE e della direttiva (UE) 2015/121 concernenti il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi. Procedura di infrazione 2016/0106)

1. All'articolo 89 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. L'esclusione di cui al comma 2 si applica anche:

a) alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti indicati dall'articolo 109, comma 9, lettere a) e b), limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso articolo 109;

b) alle remunerazioni delle partecipazioni al capitale o al patrimonio e a quelle dei titoli e degli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, provenienti dai soggetti che hanno i requisiti individuati nel comma 3-ter,

limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile nella determinazione del reddito del soggetto erogante.

3-ter. La disposizione di cui alla lettera *b)* del comma *3-bis* si applica limitatamente alle remunerazioni provenienti da una società che riveste una delle forme previste dall'allegato I, parte A, della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, nella quale è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento, ininterrottamente per almeno un anno, e che:

a) risiede ai fini fiscali in uno Stato membro dell'Unione europea, senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell'Unione europea;

b) è soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, a una delle imposte elencate nell'allegato I, parte B, della citata direttiva o a qualsiasi altra imposta che sostituisca una delle imposte indicate».

2. All'articolo *27-bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma *1-bis* è sostituito dal seguente:

«*1-bis.* La disposizione del comma 1 si applica altresì alle remunerazioni di cui all'articolo 89, comma *3-bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in misura corrispondente alla quota non deducibile nella determinazione del reddito della società erogante, sempreché la remunerazione sia erogata a società con i requisiti indicati nel comma 1»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, è attuata dall'ordinamento nazionale mediante l'applicazione dell'articolo *10-bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212».

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle remunerazioni corrisposte dal 10 gennaio 2016.

Art. 21.

Approvato

(Modifiche alla legge 16 marzo 2001, n. 88, in materia di investimenti nelle imprese marittime – Procedura aiuti di Stato n. SA 38919)

1. Gli articoli 2 e 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, sono abrogati.

Art. 22.

Approvato

(Attuazione della direttiva (UE) 2015/2060 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che abroga la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi)

1. Il decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, di attuazione della direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2016.

2. Gli obblighi previsti dall'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, continuano ad applicarsi fino al 30 aprile 2016.

3. Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, continuano ad applicarsi per le informazioni relative all'anno 2015.

4. Le comunicazioni di informazioni relative ai pagamenti di interessi effettuati nell'anno 2015 devono essere effettuate entro il 30 giugno 2016, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84.

5. Gli obblighi di rilascio dei certificati di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, si applicano fino al 31 dicembre 2016.

6. Le disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, continuano ad applicarsi con riguardo alla ritenuta alla fonte applicata nel 2016 e negli anni precedenti.

Art. 23.

Approvato nel testo emendato

*(Modifiche al trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi.
Caso EU Pilot 8123/15/TAXU)*

1. All'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il primo e il secondo periodo sono soppressi;
- b) al terzo periodo le parole: «dilettante od» sono soppresse.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l'articolo 25-ter è inserito il seguente:

«Art. 25-quater. – (Ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi). – 1. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 applicano ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle cessioni di tartufi, una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa. La suddetta ritenuta si applica all'aliquota fissata dall'articolo 11

del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito ed è commisurata all'ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito».

3. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il numero 20) è inserito il seguente:

«20-*bis*) tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato»;

b) al n. 21) le parole: «, esclusi i tartufi,» sono soppresse;

c) al n. 70) le parole: «(esclusi i tartufi)» sono soppresse.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 1.410.000 euro per l'anno 2016, in 1.960.000 euro per l'anno 2017 e in 2.220.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

23.200

CANDIANI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere i commi 1 e 2;*

b) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Alla tabella A, parte II-*bis*, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*) tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato";

b) Alla tabella A, parte III, sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) al n. 21) le parole: ", esclusi i tartufi," sono soppresse;
- 2) al n. 70) le parole: "(esclusi i tartufi)" sono soppresse».

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 3,96 milioni per l'anno 2017 e 2,32 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente aumento della misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

5-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze emana, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente».

23.201

MANASSERO

Ritirato e trasformato nell'odg G23.201

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 7, comma 5, della legge 16 dicembre 1985, n. 752, le parole: "la zona geografica di raccolta. La delimitazione della zona deve essere stabilita con provvedimento dell'amministrazione regionale, sentite le amministrazioni provinciali." sono sostituite con le parole: "la Nazione di provenienza"».

G23.201 (già em. 23.201)

MANASSERO

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2228,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 23.201.

(*) Accolto dal Governo

23.202

MALAN

Ritirato e trasformato nell'odg G23.202

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 7, quinto comma, della legge 16 dicembre 1985, n. 752, le parole: "la zona geografica di raccolta. La delimitazione della zona deve essere stabilita con provvedimento dell'amministrazione regionale, sentite le amministrazioni provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "la Nazione di provenienza"».

G23.202 (già em. 23.202)

MALAN

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2228,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 23.202.

(*) Accolto dal Governo

23.203

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Le parole da: «Al comma» a: «di euro» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, capoverso «Art. 25-quater», apportare le seguenti modificazioni:

a) *le parole: «del 22 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 10.000»;*

b) *infine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Superato il limite di 25.000 euro per l'anno in corso, a partire dagli anni successivi il contribuente deve essere titolare di partita Iva. Possono essere considerati raccoglitori occasionali solo le persone fisiche. Non sono mai considerati occasionali coloro che cedono prodotto derivante da tartufaiia controllata o coltivata. L'acquirente professionale è tenuto a emettere una ricevuta indicante i dati del cedente, il numero del tesserino o eventuale esonero, il Comune di raccolta e l'eventuale esonero dalla ritenuta dichiarando di essere sotto la soglia di 10.000 euro. La ricevuta deve essere controfirmata dal cedente a pena di nullità».*

23.204

CARDINALI, PEZZOPANE, Gianluca ROSSI, MATTESINI

Ritirato e trasformato nell'odg G23.204

Al comma 2, capoverso «art. 25-quater», apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «del 22 per cento» con le parole: «di euro 10.000» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Superato il limite di euro 25.000, il contribuente è tenuto per l'anno successivo a munirsi di partita IVA. Possono essere considerati raccoglitori occasionali solo le persone fisiche. Non sono mai considerati occasionali coloro che cedono il prodotto derivante da tartufo controllata o coltivata.»;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma: «1-bis. L'acquirente professionale è tenuto ad emettere una ricevuta indicante i dati del cedente, il Comune di raccolta e l'eventuale esonero dalla ritenuta ai sensi del comma 1. La ricevuta deve essere controfirmata dal cedente a pena di nullità».

G23.204 (già em. 23.204)

CARDINALI, PEZZOPANE, Gianluca ROSSI, MATTESINI, FABBRI (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2228,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 23.204.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo

23.205 (testo 2)

MANCUSO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 23.203

Al comma 2, capoverso «Articolo 25-quater» apportare le seguenti modifiche:

- al comma 1, le parole: «del 22 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 5.500,00».

- dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'acquirente professionale è tenuto ad emettere una ricevuta indicante i dati del cedente, il numero del tesserino o l'eventuale esonero, il Comune di raccolta e l'eventuale esonero dalla ritenuta dichiarando di

essere sotto la soglia di euro 5.500,00. La ricevuta deve essere controfirmata dal cedente a pena di nullità».

23.206

MALAN, MANASSERO

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Alla tabella A, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 15) sono soppresse le seguenti parole: "esclusi i"».

23.300

IL RELATORE

V. testo 2

Al comma 4, sostituire le parole: «a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge», *con le seguenti:* «a decorrere dal 10 gennaio 2017».

23.300 (testo 2)

IL RELATORE

Approvato

Al comma 4, sostituire le parole: «a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge», *con le seguenti:* «a decorrere dal 10 gennaio 2017».

Il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 2.660.000 euro per l'anno 2017, in 1.960.000 euro per l'anno 2018 e in 2.200.000 euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.».

G23.300

IL RELATORE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015»,

premessi che:

l'articolo 23 reca disposizioni in materia di trattamento fiscale delle attività di raccolta occasionale dei tartufi, al fine di risolvere il caso EU Pilot 8123/15/TAXU, nonché in materia di aliquota IVA applicabile alle cessioni di tartufo;

considerato che:

le modifiche di cui al predetto articolo 23 tengono conto della necessità di non scoraggiare l'attività dei raccoglitori occasionali di tartufi e di favorire la commercializzazione dei tartufi freschi e dei relativi prodotti;

la necessità di favorire il settore della produzione è commercializzazione dei tartufi dovrebbe valorizzare anche la tracciabilità degli stessi, sia in termini di provenienza geografica, in quanto le condizioni climatiche e di proprietà del terreno rappresentano una componente determinante non solo per la formazione stessa dei tartufi ma anche per le loro proprietà organolettiche, sia in termini di filiera, in quanto il tempo di conservazione dei tartufi freschi, che intercorre tra la loro raccolta dal terreno e il loro consumo finale, determina una relativa perdita delle proprietà organolettiche originarie dei tartufi,

impegna il Governo a presentare, entro la fine dell'anno del 2016, una proposta normativa, in linea con la legislazione dell'Unione europea applicabile al settore, che consenta la tracciabilità dei tartufi.

(*) Accolto dal Governo

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

ARTICOLO 24 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 24

Approvato

(Iscrizione nel registro internazionale italiano di navi in regime di temporanea dismissione di bandiera comunitaria)

1. All'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo le parole: «appartengono a soggetti» sono inserite le seguenti: «comunitari o» e le parole: «registro straniero non comunitario» sono sostituite dalle seguenti: «registro comunitario o non comunitario».

EMENDAMENTI

24.200

IL RELATORE

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«2. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo le parole: "reddito imponibile" sono inserite le seguenti: "e, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro *pax* adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e/o insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, è attribuito a condizione che sulla nave, nel periodo cui si riferisce il versamento delle ritenute alla fonte, sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario".

3. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo le parole: "Registro Internazionale di cui all'articolo 1" sono inserite le seguenti: "e, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro *pax* adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e/o insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, a condizione che sulla nave, nel periodo cui si riferisce il versamento dei contributi di cui in seguito,

sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario" e dopo la parola: "nonché" sono inserite le seguenti: "in ogni caso"».

24.201

IL RELATORE

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

"1-ter. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, per la salvaguardia della competitività della flotta nazionale e della occupazione della gente di mare, potrà essere esclusa l'applicabilità del comma 1-bis a specifiche tipologie navali e/o a specifiche tipologie di traffico"».

24.202

IL RELATORE

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

"1-ter. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, potrà essere esclusa l'applicabilità del comma 1-bis a specifiche tipologie navali e/o a specifiche tipologie di traffico"».

ARTICOLO 25 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 25.

Approvato

(Disposizioni sanzionatorie per i gestori delle infrastrutture, per le imprese ferroviarie e per gli operatori del settore nei casi di inosservanza delle norme e delle raccomandazioni dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie)

1. Le inosservanze da parte degli operatori ferroviari alle disposizioni adottate dall’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) in materia di sicurezza ferroviaria sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000 qualora:

- a) riguardino la gestione della circolazione ferroviaria, il funzionamento e la manutenzione degli elementi del sistema ferroviario;
- b) riguardino i requisiti e la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria;
- c) riguardino i certificati e le autorizzazioni di sicurezza rilasciati a norma degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

2. Le inosservanze da parte degli operatori ferroviari che riguardano gli obblighi di fornire all’ANSF assistenza tecnica, informazioni o documentazione sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 4.000.

3. L’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle relative sanzioni sono effettuati dall’ANSF, secondo le disposizioni di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, qualora applicabili. L’ANSF e il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza possono stipulare una convenzione per le attività di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle relative sanzioni. Qualora il comportamento sanzionabile arrechi pregiudizio alla sicurezza del sistema ferroviario, l’ANSF può adottare le misure cautelari della sospensione totale o parziale dell’efficacia del titolo, o inibire la circolazione dei veicoli o l’utilizzo del personale sino alla cessazione delle condizioni che hanno comportato l’applicazione della misura stessa.

4. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, il personale dell’ANSF incaricato dalla stessa di espletare gli accertamenti previsti assume nell’esercizio di tali funzioni la qualifica di pubblico ufficiale.

5. Per le procedure conseguenti all’accertamento delle violazioni, le impugnazioni e la tutela giurisdizionale si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. A tale fine il direttore dell’ANSF nomina un dirigente competente ad irrogare le sanzioni. Avverso l’accertamento è ammesso il ricorso al direttore dell’ANSF entro trenta

giorni dalla contestazione o dalla notifica del provvedimento sanzionatorio.

6. La riscossione delle sanzioni è effettuata ai sensi dell'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. I proventi delle sanzioni sono devoluti allo Stato.

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE

ARTICOLO 26 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 26.

Approvato

(Disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma e al prelievo venatorio. Caso EU Pilot 6955/14/ENVI)

1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

«12-bis. La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

26.200

ARRIGONI, STEFANI, CANDIANI, CONSIGLIO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

26.201

VACCARI, CANDIANI

Id. em. 26.200

Sopprimere l'articolo.

26.202

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - (Disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma e al prelievo venatorio. Caso EU Pilot 6955/14/ENVI) - 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

«12-bis. La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento.»;

b) all'articolo 18, comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1-bis"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

26.203

ARRIGONI, STEFANI, CANDIANI, CONSIGLIO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 5 sopprimere le parole: "in via esclusiva"».

26.204

ARRIGONI, STEFANI, CANDIANI, CONSIGLIO

Respinto

Al comma 1, capoverso «12-bis», sostituire le parole: «La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento.» con le seguenti: «La fauna selvatica stanziale abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 al momento del recupero, quella migratoria ad eccezione della beccaccia a fine giornata di caccia.»

26.206

ARRIGONI, STEFANI, CANDIANI, CONSIGLIO

Respinto

Al comma 1 capoverso «12-bis.», sopprimere le parole: «e migratoria».

26.205

ARRIGONI, STEFANI, CANDIANI, CONSIGLIO

Respinto

Al comma 1, capoverso «12-bis.», sostituire le parole: «e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento», con le seguenti: «e gli scolopacidi abbattuti devono essere annotati sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'incarnieramento».

26.207

DE PETRIS, GRANAIOLA, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO (*)

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «subito dopo l'abbattimento», con le seguenti: «indicando ogni singolo capo abbattuto, la specie di appartenenza e l'orario di abbattimento».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

26.208

FATTORI, MORONESE, DONNO, BLUNDO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 221, l'articolo 57 è abrogato. 1-ter. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, il comma 363 è abrogato».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «EU Pilot 6955/14/ENVI», aggiungere le seguenti: «Disposizioni relative alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. EU Pilot 6730/14/ENVI».

26.209

NUGNES, MORONESE, DONNO, FATTORI, CIOFFI, BLUNDO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I pareri sui calendari regionali venatori resi dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), ai sensi dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n.157, sono vincolanti».

26.210

NUGNES, MORONESE, FATTORI, DONNO, CIOFFI, BLUNDO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n.157, ovunque ricorrano nel testo, sostituire le parole: "31 gennaio" con le seguenti: "20 gennaio"».

G26.100 (testo corretto)

ARRIGONI, STEFANI, CANDIANI, CONSIGLIO

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2228 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015»;

premesso che:

l'articolo 26 modifica l'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;

il Governo italiano in data 15 gennaio 2016 ha applicato l'uso del potere sostitutivo disponendo la chiusura anticipata dei calendari venatori delle Regioni Lombardia, Toscana, Umbria, Calabria Puglia, Marche e Liguria;

tale decisione è stata giustificata dal Governo come soluzione al fine di scongiurare una chiusura negativa della procedura EU-Pilot n. 6955/2014 quando più semplicemente allo Stato italiano viene chiesto di giustificare le motivazioni per la chiusura al 31 gennaio del prelievo venatorio a tre specie cacciabili, quali Beccaccia, Tordo Bottaccio e Cesena, che secondo i Key Concepts per, l'Italia dovrebbe prevedere la possibilità di cacciarle fino alla seconda decade di gennaio;

gli articoli 2, 7, 3 e 2, 7, 10 della Guida Europea alla Disciplina della Caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CE (oggi 147/2009/CE), esplicitamente prevedono che le regioni degli Stati membri possano discostarsi dal dato Key Concepts nazionale, quando in possesso di dati scientifici che dimostrino una differenza nei tempi di migrazione delle specie cacciabili;

la recente sentenza del T.A.R. Liguria, Sez. II, n. 105/2016, ha accolto il ricorso proposto dalla Regione Liguria avverso la deliberazione del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2016 affermando che la pendenza della procedura EU-Pilot non integra l'accertamento del mancato rispetto del diritto europeo, con la conseguente insussistenza dei presupposti per l'attivazione dei poteri sostitutivi del Governo ed in particolare, non sussiste il requisito dell'«assoluta urgenza» che possa giustificare l'intervento statale;

nel merito la stessa sentenza afferma che la disciplina europea consente espressamente alle Regioni «di fissare date delle stagioni di caccia differenziate rispetto al dato Key Concepts nazionale di talune specie, quando queste Regioni siano in possesso di dati scientifici a supporto che attestino una differenza nell'inizio della migrazione pre-nuziale»;

lo stesso ufficio legislativo del MATTM, con propria nota prot. n. 1347/GAB del 23 gennaio 2015, ha inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione di risposta alla commissione ambiente dell'Unione europea riguardante la procedura EU PILOT 6955/ENVI/14 dove riconosce che il documento Key Concepts, che riporta le date di dipendenza e di avvio della migrazione pre-nuziale nei diversi Paesi, presenta delle «incongruenze» difficili da spiegare nel confronto fra Paesi confinanti;

situazione questa che si ritiene debba essere risolta per evitare disparità di trattamento fra cittadini europei; si tratta infatti delle stesse popolazioni di specie migratrici (beccaccia, tordo bottaccio e cesena) che si diffondono uniformemente in Spagna, Francia mediterranea e Italia per lo svernamento e che da qui nella seconda decade di febbraio partono per fare ritorno ai luoghi di nidificazione (inizio della migrazione pre-nuziale);

è evidente la difforme applicazione della direttiva 2009/147/CE fra Spagna Grecia, Francia, Malta, Portogallo e Italia che determina disparità di trattamento fra cittadini europei, giacché la chiusura anticipata della caccia in Italia al 20 gennaio rispetto alla consentita chiusura della caccia al 20 febbraio in altri paesi del bacino del mediterraneo non ha nessun fondamento scientifico,

impegna il Governo a promuovere in sede di Unione europea un processo di revisione dei Key Concept».

G26.101

CATTANEO

V. testo 2

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n.2228-A, recante, «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015»,

premessso e considerato che:

la disciplina in materia di protezione degli animali a fini scientifici è stata per lungo tempo regolata dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 recante «Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati fini sperimentali o ad altri fini scientifici», nonché dall'articolo 1 della legge 12 giugno 1931, n. 924 recante norme di modificazione delle disposizioni che disciplinano la materia della vivisezione sugli animali a sangue caldo (mammiferi ed uccelli), e successive modificazioni;

l'Unione europea è intervenuta nuovamente sul tema della protezione degli animali utilizzati a fini scientifici con la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010;

in tale direttiva all'articolo 2 espressamente vi è il divieto di introdurre nella disciplina nazionale misure più rigorose di quelle previste dalla stessa direttiva, specificando che le misure nazionali con livello di protezione più elevato rispetto a quelle della direttiva, potevano essere mantenute, purché vigenti al 9 novembre 2010 e in tal caso, gli Stati membri interessati, avrebbero dovuto informare la Commissione della loro vigenza entro il 10 gennaio 2013;

il percorso di recepimento della direttiva 2010/63/UE è stato avviato dall'articolo 14 della legge Comunitaria 2011, il cui contenuto è stato successivamente trasfuso nell'articolo 13 della legge del 6 agosto 2013, n. 96 recante i criteri di delega al Governo; l'esame del disegno di legge di delegazione europea 2013 è iniziato in Senato (A.S.587), dove la Commissione 120 Igiene e sanità espresse parere favorevole con condizioni e osservazioni nella seduta del 5 giugno 2013, per poi passare alla Camera (A.C. 1326) dove la Commissioni Affari sociali, nel corso della seduta del 24 luglio 2013, ha espresse parere favorevole, «facendo salva l'esigenza di prevedere che, in sede di attuazione della delega di cui all'articolo 13 del disegno di legge in titolo, il Governo si attenesse alle disposizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo, ovvero all'obbligo di conformarsi alla normativa europea nell'applicazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 del medesimo articolo 13»;

nonostante l'espresso divieto posto dalla direttiva di aggiungere divieti alla sperimentazione rispetto a quelli previsti dalla direttiva in fase di recepimento della stessa la legge di delega al governo ne ha posti ulteriori da subito contestati dalla comunità scientifica per l'evidente irragionevolezza e disparità di possibilità di ricerca rispetto colleghi europei;

della illegittimità degli ulteriori divieti promossi dalla legge di delega, era conscio lo stesso parlamento allorquando la Commissione Igiene e Sanità del Senato, il 24 gennaio 2014 nell'esprimere il parere rispetto allo schema di decreto legislativo del Governo recante attuazione della direttiva 2010/63/UE (d'ora in poi «direttiva») sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici osservava che:

a) visto l'articolo 117, comma primo della Costituzione, che prescrive allo Stato di esercitare la potestà legislativa nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

b) visto l'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che annovera il benessere degli animali tra i valori dell'Unione; *c)* considerato che la legge 24 dicembre 2012, n. 234, stabilisce, all'articolo 32, lettera *c)*, che gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, e, alla lettera *il del* medesimo articolo 32, che è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento più sfavorevole per i cittadini italiani;

c) considerato che la legge n. 96 del 2013, all'articolo 13, reca principi e criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (comma 1)/ i quali devono essere applicati nel rispetto degli obblighi derivanti da legislazioni o farmacopee nazionali, europee o internazionali (comma 2);

d) ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, il decreto legislativo che recepisce direttive comunitarie «deve rispecchiare, anche in forza della delega ed in conformità alle sue espresse finalità, i principi fissati dalla direttiva comunitaria che la legge intende appunto, mediante la delega, attuare», mentre l'eventuale contrasto della norma delegata con la direttiva comunitaria «integrerebbe anche un vizio di eccesso dalla delega» (sentenza 132/1996);

e) considerato che, in base all'articolo 2 della direttiva, è consentito agli Stati membri mantenere le disposizioni interne che assicurino una protezione più estesa, rispetto a quella prevista nella direttiva medesima, degli animali utilizzati a fini scientifici, qualora le stesse fossero già vigenti alla data del 9 novembre 2010; fosse opportuno da parte del Governo un supplemento di valutazioni se i divieti previsti dallo schema, in tema di xenotrapianti e sostanze di abuso (sebbene operativi solo a partire dal 10 gennaio 2017), nonché in tema di allevamento di animali da compagnia, nonché in tema di riutilizzo di animali, fossero conformi all'articolo 2 della direttiva e, quindi, agli articoli 76 e 117, comma primo della Costituzione, dal momento che essi sembravano costituire normative più restrittive rispetto alla direttiva, introdotte successivamente alla data del 9 novembre 2010;

- alle osservazioni espresse dalla Commissione in sede di parere, non vincolante non ha fatto seguito l'eliminazione da parte del Governo dei divieti aggiuntivi richiamati;

- nuovamente in sede parlamentare, con il parere approvato il 19 gennaio 2016, dalla Commissione Igiene e Sanità sull'affare assegnato sulle priorità dell'Unione europea per il 2016, atto n. 674, al punto 7 sottolineava come «è [fosse] necessario e urgente affrontare le problematiche legate alle modalità di recepimento, nell'ordinamento interno, della normativa europea in materia di sperimentazione animale (direttiva 2010/63/UE»;

- le limitazioni, molto stringenti, sono state segnalate più volte alla Commissione dagli enti di ricerca italiani, che, a causa delle restrizioni della legge, sono penalizzati rispetto agli enti di ricerca basati in altri Stati membri, dove i limiti alla sperimentazione sugli animali sono più ampi, si ricordi ad esempio la lettera inviata il 7 luglio 2015 da Research4life alla Commissione Europea nelle persone del dottor Karmenu Vella Commissario all'Ambiente e Karl Falkenberg Direttore Generale DG Ambiente;

considerato, da ultimo, che:

in data 28 aprile 2016 agenzie stampa riferiscono che l'Italia è stata messa in mora, quale atto preliminare per la conseguente procedura di infrazione perché la legge italiana, in particolare il decreto legislativo 26/2014, «pone delle limitazioni eccessive all'utilizzo degli animali per scopi scientifici, rispetto a quanto viene consentito dalla direttiva 2010/63/EU»,

impegna il Governo ad intervenire nel corso della approvazione della presente legge ed in ogni altra occasione utile affinché siano eliminati i divieti presenti nel decreto legislativo n. 26 del 2014 difforni alla direttiva comunitaria cui si procedeva al recepimento, onde prevenire ogni ipotesi di condanna dell'Italia in sede europea.

G26.101 (testo 2)

CATTANEO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n.2228-A, recante, «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015»,

premesso e considerato che:

la disciplina in materia di protezione degli animali a fini scientifici è stata per lungo tempo regolata dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 recante «Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati fini sperimentali o ad altri fini scienti-

fici», nonché dall'articolo 1 della legge 12 giugno 1931, n. 924 recante norme di modificazione delle disposizioni che disciplinano la materia della vivisezione sugli animali a sangue caldo (mammiferi ed uccelli), e successive modificazioni;

l'Unione europea è intervenuta nuovamente sul tema della protezione degli animali utilizzati a fini scientifici con la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010;

in tale direttiva all'articolo 2 espressamente vi è il divieto di introdurre nella disciplina nazionale misure più rigorose di quelle previste dalla stessa direttiva, specificando che le misure nazionali con livello di protezione più elevato rispetto a quelle della direttiva, potevano essere mantenute, purché vigenti al 9 novembre 2010 e in tal caso, gli Stati membri interessati, avrebbero dovuto informare la Commissione della loro vigenza entro il 10 gennaio 2013;

il percorso di recepimento della direttiva 2010/63/UE è stato avviato dall'articolo 14 della legge Comunitaria 2011, il cui contenuto è stato successivamente trasfuso nell'articolo 13 della legge del 6 agosto 2013, n. 96 recante i criteri di delega al Governo; l'esame del disegno di legge di delegazione europea 2013 è iniziato in Senato (A.S.587), dove la Commissione 120 Igiene e sanità espresse parere favorevole con condizioni e osservazioni nella seduta del 5 giugno 2013, per poi passare alla Camera (A.C. 1326) dove la Commissione Affari sociali, nel corso della seduta del 24 luglio 2013, ha espresse parere favorevole, «facendo salva l'esigenza di prevedere che, in sede di attuazione della delega di cui all'articolo 13 del disegno di legge in titolo, il Governo si attenesse alle disposizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo, ovvero all'obbligo di conformarsi alla normativa europea nell'applicazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 del medesimo articolo 13»;

nonostante l'espresso divieto posto dalla direttiva di aggiungere divieti alla sperimentazione rispetto a quelli previsti dalla direttiva in fase di recepimento della stessa la legge di delega al governo ne ha posti ulteriori da subito contestati dalla comunità scientifica per l'evidente irragionevolezza e disparità di possibilità di ricerca rispetto colleghi europei;

della illegittimità degli ulteriori divieti promossi dalla legge di delega, era conscio lo stesso parlamento allorquando la Commissione Igiene e Sanità del Senato, il 24 gennaio 2014 nell'esprime il parere rispetto allo schema di decreto legislativo del Governo recante attuazione della direttiva 2010/63/UE (d'ora in poi «direttiva») sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici osservava che:

a) visto l'articolo 117, comma primo della Costituzione, che prescrive allo Stato di esercitare la potestà legislativa nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

b) visto l'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che annovera il benessere degli animali tra i valori dell'Unione;

c) considerato che la legge 24 dicembre 2012, n. 234, stabilisce, all'arti-

colo 32, lettera c), che gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, e, alla lettera il del medesimo articolo 32, che è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento più sfavorevole per i cittadini italiani;

c) considerato che la legge n. 96 del 2013, all'articolo 13, reca principi e criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (comma 1)/ i quali devono essere applicati nel rispetto degli obblighi derivanti da legislazioni o farmacopee nazionali, europee o internazionali (comma 2);

d) ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, il decreto legislativo che recepisce direttive comunitarie «deve rispecchiare, anche in forza della delega ed in conformità alle sue espresse finalità, i principi fissati dalla direttiva comunitaria che la legge intende appunto, mediante la delega, attuare», mentre l'eventuale contrasto della norma delegata con la direttiva comunitaria «integreterebbe anche un vizio di eccesso dalla delega» (sentenza 132/1996);

e) considerato che, in base all'articolo 2 della direttiva, è consentito agli Stati membri mantenere le disposizioni interne che assicurino una protezione più estesa, rispetto a quella prevista nella direttiva medesima, degli animali utilizzati a fini scientifici, qualora le stesse fossero già vigenti alla data del 9 novembre 2010; fosse opportuno da parte del Governo un supplemento di valutazioni se i divieti previsti dallo schema, in tema di xenotrapianti e sostanze di abuso (sebbene operativi solo a partire dal 10 gennaio 2017), nonché in tema di allevamento di animali da compagnia, nonché in tema di riutilizzo di animali, fossero conformi all'articolo 2 della direttiva e, quindi, agli articoli 76 e 117, comma primo della Costituzione, dal momento che essi sembravano costituire normative più restrittive rispetto alla direttiva, introdotte successivamente alla data del 9 novembre 2010;

- alle osservazioni espresse dalla Commissione in sede di parere, non vincolante non ha fatto seguito l'eliminazione da parte del Governo dei divieti aggiuntivi richiamati;

- nuovamente in sede parlamentare, con il parere approvato il 19 gennaio 2016, dalla Commissione Igiene e Sanità sull'affare assegnato sulle priorità dell'Unione europea per il 2016, atto n. 674, al punto 7 sottolineava come «è [fosse] necessario e urgente affrontare le problematiche legate alle modalità di recepimento, nell'ordinamento interno, della normativa europea in materia di sperimentazione animale (direttiva 2010/63/UE»;

- le limitazioni, molto stringenti, sono state segnalate più volte alla Commissione dagli enti di ricerca italiani, che, a causa delle restrizioni della legge, sono penalizzati rispetto agli enti di ricerca basati in altri Stati membri, dove i limiti alla sperimentazione sugli animali sono più ampi, si

ricordi ad esempio la lettera inviata il 7 luglio 2015 da Research4life alla Commissione Europea nelle persone del dottor Karmenu Vella Commissario all'Ambiente e Karl Falkenberg Direttore Generale DG Ambiente;

considerato, da ultimo, che:

in data 28 aprile 2016 agenzie stampa riferiscono che l'Italia è stata messa in mora, quale atto preliminare per la conseguente procedura di infrazione perché la legge italiana, in particolare il decreto legislativo 26/2014, «pone delle limitazioni eccessive all'utilizzo degli animali per scopi scientifici, rispetto a quanto viene consentito dalla direttiva 2010/63/EU»,

impegna il Governo ad intervenire tempestivamente affinché il decreto legislativo n. 26 del 2014 sia reso pienamente conforme alla direttiva comunitaria, onde prevenire ogni ipotesi di condanna dell'Italia in sede europea.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 26

26.0.200

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO (*)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni in materia di tutela delle aree protette inserite nella Rete Natura 2000. Caso EU Pilot 6730/14/ENVI)

1. Il comma 2, dell'articolo 57, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è abrogato».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 27 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 27.

Approvato

*(Disposizioni relative allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio.
Caso EU-Pilot 7334/15/CLIM)*

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) al comma 1, dopo la lettera *g)* è aggiunta la seguente:

«*g-bis)* in caso di più siti di stoccaggio nella stessa unità idraulica, le potenziali interazioni di pressione sono tali che tutti i siti rispettino simultaneamente le prescrizioni del presente decreto»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Per ciascuna unità idraulica può essere rilasciata un'unica autorizzazione»;

b) all'articolo 17, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis.* Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la regione territorialmente interessata, anche su parere del Comitato, riesamina ed eventualmente aggiorna l'autorizzazione allo stoccaggio nei seguenti casi:

a) qualora risulti necessario in base ai più recenti risultati scientifici e progressi tecnologici;

b) fatte salve le disposizioni di cui alla lettera *a)* del presente comma e alle lettere da *a)* a *d)* del comma 3, cinque anni dopo il rilascio dell'autorizzazione e, in seguito, ogni dieci anni»;

c) all'articolo 21, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dette ispezioni riguardano le strutture di iniezione e monitoraggio e tutta la serie di effetti significativi del complesso di stoccaggio sull'ambiente e sulla salute umana».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 27

27.0.201

DI BIAGIO

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 27-bis.

(Modifica al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98)

«1. L'articolo 41-*quater* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato».

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

ARTICOLO 28 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 28.

Approvato

(Disposizioni per la corretta attuazione del terzo pacchetto energia. Procedura di infrazione 2014/2286)

1. Al decreto legislativo 10 giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dell'articolo 37 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «non appartenenti all'Unione europea»;

b) all'articolo 39, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le imprese che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati membri, ai sensi del presente articolo, sono designate quali gestori di sistemi di tra-

smissione unicamente a seguito della loro certificazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico secondo le procedure di cui all'articolo 10 o all'articolo 11 della direttiva 2009/72/CE e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 714/2009, fatte salve le temporanee esenzioni eventualmente riconosciute dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009. Resta fermo l'obbligo per tali imprese di rispettare tutte le condizioni affinché il gestore del sistema elettrico di trasmissione nazionale possa effettuare la gestione in sicurezza di tutte le porzioni della rete elettrica di trasmissione nazionale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni. Analogo obbligo vale nei confronti del gestore del sistema elettrico nazionale dello Stato membro confinante interessato dalla interconnessione»;

c) all'articolo 45, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a*), le parole: «articoli 13, 14, 15, 16 del regolamento CE n. 714/2009» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 13, 14, 15, 16, 20 e allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009»;

2) alla lettera *b*), le parole: «articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 22 del regolamento CE n. 715/2009» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009».

2. All'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la parola: «vulnerabili» è sostituita dalla seguente: «protetti»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Sono considerati clienti vulnerabili ai sensi della direttiva 2009/73/CE i clienti domestici di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come identificati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2008. Per essi vige l'obbligo di assicurare, col più alto livello di sicurezza possibile, le forniture di gas naturale anche in zone isolate, in momenti critici o in situazioni di emergenza del sistema del gas naturale».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

28.200

FISSORE, CARDINALI

Ritirato e trasformato nell'odg G28.200

Al comma 1, dopo lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 2, lettera *b*), dell'articolo 38 l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti secondo le disposizioni del presente articolo"».

G28.200 (già em. 28.200)

FISSORE, CARDINALI

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2228,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 28.200.

(*) Accolto dal Governo

28.201

PICCOLI, MARIN, AMIDEI, CERONI, BERTACCO

Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 28.202 nell'odg G28.201

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*b-bis*) al comma 2, lettera *b*), dell'articolo 38 sostituire le parole: "L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma" con le seguenti: "L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti secondo le disposizioni del presente articolo"».

28.202

PICCOLI

Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 28.201 nell'odg G28.201

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-bis», dopo le parole: «ed il sistema idrico», inserire le seguenti: «, sentito il gestore del sistema elettrico di trasmissione nazionale per le finalità di cui al presente articolo.».

G28.201 (già emm. 28.201 e 28.202)

PICCOLI, MARIN, AMIDEI, CERONI, BERTACCO

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2228,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 28.201 e 28.202.

(*) Accolto dal Governo

CAPO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDENNIZZO IN FAVORE DELLE
VITTIME DI REATI INTENZIONALI VIOLENTI IN ATTUAZIONE
DELLA DIRETTIVA 2004/80/CE – PROCEDURA DI INFRAZIONE
2011/4147

ARTICOLO 29 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 29.

Accantonato

(Diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti)

1. Fatte salve le provvidenze in favore delle vittime di determinati reati previste da altre disposizioni di legge, se più favorevoli, è riconosciuto il diritto all'indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e 582, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 del codice penale.

2. L'indennizzo è elargito per la rifusione delle spese mediche e assistenziali, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di omicidio, in fa-

vore delle cui vittime l'indennizzo è comunque elargito anche in assenza di spese mediche e assistenziali.

3. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli importi dell'indennizzo, comunque nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 32, assicurando un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

29.200

ORELLANA, ANITORI (*)

Accantonato

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Alle vittime di cui al comma 1 è elargito un indennizzo equo e adeguato per le lesioni subite».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Bencini, Romani Maurizio e Molinari

29.201

BENCINI, Maurizio ROMANI, ANITORI (*)

Accantonato

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. L'indennizzo deve essere equo e adeguato al fine di consentire un'effettiva riparazione dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla vittima».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Orellana e Molinari

29.300

IL RELATORE

Accantonato

Al comma 2, dopo le parole: «delle cui vittime», inserire le seguenti: «ovvero degli aventi diritto».

Conseguentemente, all'articolo 31, al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: «personalmente dall'interessato o» con le seguenti: «dall'interessato, o dagli aventi diritto in caso di morte della vittima del reato, personalmente o».

29.202

LIUZZI

Accantonato

Apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 3, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze,» *inserire le seguenti:* «da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

Conseguentemente, all'articolo 31, al comma 2, sostituire la parola: «sessanta», con la seguente: «120».

G29.100

FATTORI

Accantonato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015»,

premesso che:

con la procedura d'infrazione 2011/4147 la Commissione europea ha ritenuto che le autorità italiane non abbiano dato una corretta attuazione alla direttiva 2004/80/CE, che fissa la disciplina dell'indennizzo pubblico alle vittime di reato;

in particolare, il paragrafo 2 dell'articolo 12 di tale direttiva impone, a tutti gli Stati membri dell'Unione europea, l'obbligo di apprestare dei sistemi che garantiscano, alle vittime di reati intenzionali e violenti commessi nei rispettivi territori, degli indennizzi equi e adeguati;

pertanto, il singolo Stato membro è vincolato alla predisposizione di trattamenti compensativi nei confronti di tutti coloro che, nel territorio su cui si estende la propria giurisdizione, siano stati colpiti da reati implicanti l'uso della violenza e posti in essere dolosamente;

l'ordinamento italiano pone delle limitazioni all'ottenimento degli indennizzi - circa l'ambito dei reati le cui vittime sono ammesse all'indennizzo per gli atti di violenza subiti, legati al terrorismo e alla criminalità organizzata - e queste sono per la Commissione europea illegittime e incompatibili con la disciplina dell'UE;

nella necessità di procedere all'archiviazione della procedura d'infrazione suddetta, impegna il Governo:

a predisporre modalità e diverse modulazioni di risarcimento delle vittime di atti di violenza, che tengano conto di diversi fattori, a partire

dalla gravità del reato, le condizioni economiche della vittima, il contesto sociale e le ripercussioni personali che l'atto di violenza comporta.

NB. I restanti articoli sono rinviati ad altra seduta

DOCUMENTO

Risoluzione adottata dalla 14^a Commissione permanente a conclusione dell'esame dell'affare assegnato «Le priorità dell'Unione europea per il 2016 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016, Programma di 18 mesi del Consiglio (1° gennaio 2016 - 30 giugno 2017) e Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea 2016)» (Doc. XXIV, n. 56)

TESTO DELLA RISOLUZIONE

La Commissione,

esaminati i documenti:

comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Programma di lavoro della Commissione per il 2016: È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione (COM(2015) 610), del 27 ottobre 2015,

programma di 18 mesi del Consiglio (10 gennaio 2016 – 30 giugno 2017), relativo alle Presidenze dei Paesi Bassi, della Slovacchia e di Malta (12396/15), presentato il 3 dicembre 2015,

relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, per l'anno 2016 (*Doc. LXXXVII-bis*, n. 4), presentata alle Camere il 23 dicembre 2015;

valutati i pareri espressi sui predetti documenti, dalle Commissioni Affari costituzionali (10 febbraio 2016), Affari esteri (16 febbraio 2016), Difesa (3 febbraio 2016), Bilancio (16 febbraio 2016), Finanze (16 febbraio 2016), Istruzione (3 febbraio 2016), Lavori pubblici (16 febbraio 2016), Agricoltura (16 febbraio 2106), Industria (10 febbraio 2016), Lavoro (10 febbraio 2016), Sanità (11 febbraio 2016) e Ambiente (11 febbraio 2016);

valutato il documento elaborato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome del 4 febbraio 2016, in merito alle priorità dell'Unione europea per il 2016;

richiamata, al riguardo, l'intesa di collaborazione con la Conferenza delle Assemblee regionali, sancita con la risoluzione *Doc. XXIV*,

n. 35, approvata il 24 settembre 2014, ove è stabilito che l'esame dei documenti programmatici concernenti le politiche dell'Unione europea rappresenta una sede privilegiata di «confronto politico sui principali temi di interesse comune» tra il Parlamento nazionale e le Assemblee legislative regionali;

valutati altresì la risoluzione dell'Assemblea della regione Marche, approvata nella seduta del 19 gennaio 2016, e il voto regionale n. 77 della regione Friuli Venezia Giulia, presentato l'11 febbraio 2016, sul Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016;

considerata l'audizione del Sottosegretario agli affari europei, Sandro Gozi, svolta dalla Commissione nella seduta n. 162 del 10 febbraio 2016;

premessi che:

le priorità per il 2016 si inscrivono in un contesto di eccezionale gravità e drammaticità, caratterizzato dalla perdurante crisi economica, finanziaria e occupazionale, a cui si è aggiunta una crisi migratoria, determinata dall'esodo di massa proveniente dai Paesi colpiti da gravi conflitti interni, e una crisi di sicurezza interna all'Europa conseguente ai ripetuti attacchi terroristici di matrice islamista;

le sfide di carattere epocale che ne conseguono, sono un banco di prova decisivo per l'Europa. Il futuro dell'Unione europea dipende dalla capacità che essa dimostrerà di dare risposte comuni, senza che prevalgano gli interessi nazionali, con la convinzione che solo a livello europeo è possibile uscire dalle crisi di oggi. Si misurerà proprio in questa contingenza anche la possibilità per l'Unione europea di tornare ad essere considerata dai cittadini come una risorsa e un'opportunità e non, come è stato in questi anni, un soggetto burocratico di vincoli e ostacoli;

per questo è necessario sostenere con forza l'esigenza, espressa anche dalla Commissione Juncker nei suoi primi due Programmi di lavoro (per il 2015 e il 2016), di produrre un cambio di passo, di cambiare le priorità e di adottare approcci e strumenti nuovi, in netta discontinuità politica rispetto al passato, che siano maggiormente idonei ad affrontare e risolvere le predette crisi e a mitigarne gli effetti negativi,

impegna il Governo:

con riferimento agli aspetti istituzionali:

a promuovere ogni opportuna iniziativa, in vista delle celebrazioni, il 25 marzo 2017, del 600 anniversario dalla firma dei Trattati di Roma, al fine di stimolare il dibattito e la riflessione sul futuro del progetto europeo e sulla sua irrinunciabilità per l'Italia;

ad attivarsi per scongiurare la prospettiva del possibile recesso del Regno Unito dall'Unione europea, attraverso una definizione più articolata delle condizioni di permanenza del Regno Unito nell'Unione europea che non mettano in discussione le libertà fondamentali, costituiscano il tassello di una revisione possibile e necessaria del funzionamento generale dell'U-

nione – così assorbendo *pro futuro* eventuali ulteriori rivendicazioni nazionali da parte di altri Stati membri – e consentano anche, quale effetto ulteriore, di procedere ad un ulteriore approfondimento dell'integrazione dei Paesi dell'eurozona;

a promuovere la legittimità democratica del processo decisionale europeo, e il riavvicinamento dei cittadini europei alle istituzioni dell'Unione europea, favorendo un rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali ed evitando il rischio che il complesso delle norme sulla riforma della *better regulation*, possa andare a detrimento dei valori profondi dell'assetto democratico e, primariamente, delle funzioni delle istituzioni rappresentative parlamentari;

a promuovere in sede europea l'esigenza di procedere lungo la strada di una maggiore integrazione politica tra gli Stati membri, a fronte di un contesto sempre più globalizzato, dovuto all'emergere delle nuove potenze economiche mondiali, cosa che non potrà non avere immediati riflessi anche nella prospettazione di una posizione unitaria europea in sede di ONU;

a sostenere, nonostante il parere contrario di alcuni parlamenti nazionali, il progetto sulla legge elettorale europea, presentato ad iniziativa del Parlamento europeo;

con riferimento al lavoro e alla salute dei cittadini:

ad adoperarsi, in sede europea, per una maggiore armonizzazione legislativa in campo previdenziale e fiscale, nonché in tema di salute e sicurezza dei lavoratori;

a sostenere l'istituzione di un meccanismo di assicurazione contro la disoccupazione di breve periodo, di natura ciclica, complementare alle altre politiche per l'occupazione. Tale meccanismo potrà costituire un elemento particolarmente importante di rafforzamento dell'Unione economica e monetaria, la quale deve essere non solo uno strumento di stabilità, ma anche uno strumento di crescita e di promozione dell'occupazione. Tale strumento di condivisione del rischio contro la disoccupazione, di dimensione europea, favorisce l'implementazione di misure a livello nazionale di carattere strutturale in quanto attenua le fluttuazioni cicliche ed è uno strumento che rende meno costoso e meno «doloroso» l'aggiustamento del mercato del lavoro dentro l'Unione monetaria, assicurando un aggiustamento «dolce» del mercato del lavoro di fronte a *shock* ciclici, in una situazione di assenza del tasso di cambio. L'intervento può essere realizzato a trattati costanti e la sua attivazione si può basare sull'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (relativo al coordinamento delle politiche economiche dell'area dell'euro) e sull'articolo 175, paragrafo terzo, che prevede la possibilità di azioni specifiche, necessarie per coordinare le politiche economiche dei Paesi membri (o parte di essi) al fine di perseguire gli obiettivi dell'articolo 174 di sviluppo armonioso e di rafforzamento della coesione economica e sociale. Per quanto concerne le risorse, esso può essere costituito con risorse degli Stati aderenti all'area euro, al quale attingere a fronte di *shock* esterni

che colpiscono in modo asimmetrico i diversi Paesi dell'Unione monetaria;

a promuovere la definizione di linee guida comuni, a livello europeo, in materia di politiche sanitarie, in particolare per ciò che attiene alle politiche rivolte ai migranti, al contrasto delle malattie non trasmissibili e all'informazione sui corretti stili di vita, alla lotta alle malattie trasmissibili e al sostegno delle attività vaccinali;

a promuovere, per ciò che attiene alla normativa in materia di etichettatura a tutela dei consumatori, l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili a una valutazione degli aspetti qualitativi del prodotto, anche con puntuali indicazioni di tracciabilità, soprattutto nell'ottica della tutela della salute, e al fine della salvaguardia delle produzioni nazionali di eccellenza;

a promuovere la definizione di politiche sanitarie comuni ed eventualmente la creazione di centrali uniche d'acquisto a livello europeo, Atti parlamentari al fine di contribuire alla sostenibilità della spesa sanitaria, per ciò che attiene al settore farmaceutico;

con riferimento alla formazione, alla ricerca e alla cultura:

a sostenere l'iniziativa «Agenda per le nuove competenze per l'Europa», allo scopo di modernizzare i mercati occupazionali attraverso una rivisitazione delle competenze, promuovendo gli investimenti nel capitale umano durante tutto l'arco della vita al fine di sostenere lo sviluppo delle qualifiche in modo da aumentare la partecipazione al mercato del lavoro, conciliando meglio l'offerta e la domanda di manodopera, anche tramite la mobilità dei lavoratori e sostenendo in generale le politiche attive del lavoro;

ad investire nel capitale umano, promuovendo, con il pieno coinvolgimento delle regioni, lo sviluppo del cosiddetto sistema duale della formazione, basato sulla *partnership* tra scuola e imprese, in grado di contrastare la disoccupazione giovanile e favorire l'inserimento nel mondo del lavoro;

a portare a compimento la riforma del sistema dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) sotto i profili dei regolamenti su programmazione, *governance* e reclutamento del personale;

a mettere concretamente in atto un sistema nazionale della ricerca, che eviti sovrapposizioni e frammentarietà e consenta all'Italia di competere a livello europeo e internazionale;

ad attuare una riforma organica del settore del cinema e dell'audiovisivo;

con riferimento all'Unione economica e monetaria:

ad adoperarsi per sostenere l'evoluzione dell'attuazione della sorveglianza europea delle politiche macroeconomiche e di bilancio e gli sviluppi della riforma della *governance* economica dell'area dell'euro, evidenziando nelle sedi competenti l'esigenza di rafforzare la visione d'insieme relativa all'area euro e all'Unione europea nel loro complesso

così da rafforzare la coerenza delle raccomandazioni indirizzate ai singoli Paesi con le decisioni adottate a livello europeo;

a monitorare l'organizzazione e il funzionamento del Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche, sollecitando un orientamento della sua attività consultiva verso la sorveglianza e la valutazione della zona euro nel suo complesso contribuendo all'impostazione di una politica di bilancio rispetto alla posizione dell'area euro nel ciclo economico, la cosiddetta «*fiscal stance*», così da operare un'efficace funzione di stabilizzazione;

nel dare seguito alla raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di comitati nazionali per la competitività nella zona euro, salvi i profili di criticità già emersi, a prevedere un modello organizzativo idoneo allo svolgimento in modo innovativo delle funzioni connesse al monitoraggio dei risultati e delle politiche nel campo della competitività;

a partecipare attivamente alla fase preparatoria del Libro bianco della Commissione europea per la seconda delle fasi indicate nel Rapporto dei cinque Presidenti, al fine di contribuire all'individuazione e alla definizione delle misure volte a completare l'architettura economica e istituzionale dell'Unione economia e monetaria;

a sostenere la necessità che si dia al più presto attuazione al sistema europeo di garanzia dei depositi bancari, che deve essere concepito come elemento coesistente, e quindi contestuale nei tempi di attuazione, al meccanismo di risoluzione e alla vigilanza unica, per la costruzione e il buon funzionamento dell'Unione bancaria stessa, anche in coerenza con quanto sostenuto nel Rapporto dei cinque Presidenti; nonché ad opporsi ad ogni ipotesi di valutazione differenziata dei titoli di Stato nella regolazione bancaria;

ad adoperarsi affinché il processo di rafforzamento del mercato unico dei capitali si accompagni alla garanzia di una sempre maggiore trasparenza degli operatori, al fine di assicurare ai risparmiatori una tutela adeguata ed efficace;

a farsi parte attiva affinché si arrivi al più presto ad una definizione del regime definitivo dell'imposta sul valore aggiunto, in cui si garantisca una compiuta definizione delle regole, armonizzate, per l'applicazione dell'IVA al commercio elettronico e ci si impegni per il rafforzamento delle misure di contrasto alle frodi nazionali ed internazionali;

a collaborare attivamente alla costruzione di un sistema equo ed efficiente di tassazione delle imprese, che porti alla definizione di una base imponibile consolidata comune, al fine sia di ridurre i costi connessi alla *tax compliance* per le imprese transnazionali, sia di prevenire comportamenti di elusione fiscale; nonché a sostenere la realizzazione delle proposte, già presentate dalla Commissione europea, contro l'elusione dell'imposta societaria;

a farsi parte attiva affinché in ambito europeo riprenda e proceda il confronto sulle modalità di una possibile separazione fra attività bancaria e finanziaria degli istituti di credito;

a promuovere, in considerazione degli effetti degli interventi sinora realizzati per il tramite dell'applicazione dei principi di cui alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, su un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (cosiddetta direttiva sul *bail-in*), un attento monitoraggio dell'impatto a livello nazionale e comunitario delle iniziative legislative e regolamentari assunte in sede europea, anche al fine di proporre eventuali correttivi, pur condividendo la necessità di disporre di un meccanismo di responsabilizzazione finanziaria che superi il sistema di puro salvataggio delle banche con fondi pubblici dei contribuenti. Più in particolare, come anche messo in risalto dalla Banca d'Italia nel corso del negoziato che ha condotto all'approvazione della direttiva, andrebbe garantito che l'eventuale conversione o svalutazione forzata di titoli di debito debba rispettare i diritti dei creditori e degli azionisti in coerenza con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con la Convenzione europea dei diritti dell'Uomo. In tal modo, risulterebbe anche rispettato, sul piano sostanziale, il precetto di cui all'articolo 47 della Costituzione, secondo cui la Repubblica «tutela il risparmio in tutte le sue forme»;

con riferimento ad investimenti, mercato interno e ambiente:

ad indirizzare gli investimenti – sfruttando appieno gli strumenti del Piano Juncker e dei Fondi strutturali – in modo particolare alle infrastrutture dei trasporti e di collegamento (tra cui la strategia «crescita blu» e la strategia adriatico-ionica), nonché all'Agenda urbana europea e alla valorizzazione dei rifiuti in attuazione della strategia sull'economia circolare;

a dare corso alle esperienze di rigenerazione e riqualificazione urbana, integrando tessuto preesistente, patrimonio culturale e politiche di sviluppo;

a intensificare l'azione di coordinamento per la predisposizione di linee guida per l'attuazione uniforme della disciplina sugli aiuti di Stato in alcuni settori, tra i quali quello delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di consentire un più agevole e ampio utilizzo dei relativi fondi pubblici, pur nel rispetto delle regole dell'Unione europea, anche valorizzando la possibilità di favorire regioni italiane svantaggiate come quelle insulari, alla stregua di analoghe regioni di altri Stati membri;

ad attuare in tempi rapidi le azioni già annunciate per conseguire gli obiettivi dell'Agenda digitale italiana e per la trasformazione in senso «*smart*» della società italiana e recuperare il ritardo del nostro Paese rispetto ai *partner* europei, sia in sede nazionale, con lo sviluppo dell'infrastruttura di rete a banda larga e ultralarga e il potenziamento dei servizi digitali della pubblica amministrazione, sia in sede europea, attraverso l'armonizzazione del quadro normativo, l'apertura dei mercati *on line*, l'accesso e l'interoperabilità delle applicazioni, dei servizi e dei prodotti di telecomunicazione. A tal fine, dedicare attenzione prioritaria alla revisione della direttiva sui servizi di media audiovisivi e della direttiva sulla

trasmissione via satellitare e via cavo e all'accordo sulla direttiva relativa alla sicurezza delle reti e dell'informazione;

a promuovere un negoziato in sede europea per ottenere il riconoscimento delle autorità portuali come enti pubblici non economici, allo scopo di superare l'annoso problema dei vincoli posti ai finanziamenti pubblici per gli investimenti nei porti, che la Commissione europea equipara erroneamente ad aiuti di Stato a imprese private, assicurando il coordinamento di questa iniziativa con le modifiche legislative indicate nella riforma delle stesse autorità portuali recentemente presentata dal Governo, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 8, comma 1, lettera *f*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

in merito al Quarto pacchetto ferroviario, ad adottare tutte le misure necessarie a favorire una rapida conclusione dei negoziati relativi al cosiddetto «pilastro politico», al fine di offrire un quadro regolatorio certo a tutti gli operatori del settore ferroviario, con particolare riguardo ai temi della liberalizzazione del mercato, della *governance* del sistema e dei rapporti tra gestore dell'infrastruttura ferroviaria e imprese di servizi; a tal proposito, fissare un periodo di transizione per la totale liberalizzazione dei servizi passeggeri, prevedendo esplicitamente una clausola di reciprocità interna, in base alla quale le imprese provenienti da mercati chiusi non possano competere in quelli liberalizzati, nonché la necessità di definire preventivamente il rapporto tra diritti di accesso al mercato ed eventuali restrizioni – ad esempio in materia di materiale rotabile o clausole sociali di salvaguardia – dovute all'esistenza di obblighi di servizio pubblico, al fine di creare situazioni e regole omogenee nei vari mercati e favorire la concorrenza per il mercato;

con riferimento all'aviazione, a promuovere i negoziati relativi al pacchetto di misure relative al Cielo unico europeo e alla liberalizzazione del settore, definendo con attenzione i criteri per l'integrazione del sistema di *governance* italiano con quello europeo, anche ai fini della doverosa tutela degli interessi nazionali. Con particolare riguardo al pacchetto sull'aviazione civile, nella revisione del regolamento sull'Agenzia europea per la sicurezza aerea e nella definizione di un quadro regolatorio per i sistemi aerei a pilotaggio remoto, evitare che le nuove regole dell'Unione possano determinare un abbassamento dei livelli di sicurezza e di qualità dei servizi prestati, laddove a livello nazionale siano previsti *standard* più elevati e tenendo conto che le attività di controllo e vigilanza sono comunque svolte in maniera più efficace a livello nazionale;

per quanto attiene al trasporto marittimo, ad assicurare anche in tale settore che le nuove regole di *governance* in fase di definizione a livello europeo non determinino un abbassamento degli *standard* di sicurezza dei trasporti e di qualità dei servizi rispetto a quanto già previsto dagli ordinamenti nazionali;

con riferimento al trasporto stradale, a sostenere, nel quadro delle iniziative che comporranno il preannunciato «pacchetto stradale» della Commissione europea, una complessiva riforma del settore dell'autotra-

sporto, per l'effettiva armonizzazione della normativa, nonché ad adoperarsi per conseguire l'obiettivo della riduzione del 50 per cento delle vittime da incidenti stradali entro il 2020, posto dalla Commissione europea con la comunicazione COM(2010) 389, attraverso un ampio confronto in sede europea, volto a mettere a punto strategie comuni e a recepire negli ordinamenti nazionali le migliori pratiche degli Stati membri;

ad adottare iniziative per assicurare che la normativa dell'Unione europea in materia di etichettatura dei prodotti risponda ai principi di trasparenza e completezza per quanto riguarda l'origine dei prodotti agroalimentari;

ad adoperarsi, nelle sedi competenti, per contrastare le azioni di usurpazione, evocazione e imitazione delle indicazioni geografiche DOP e IGP italiane, delle produzioni di qualità italiane e la commercializzazione dei prodotti alimentari contraffatti, per tutelare il collegamento tra denominazioni di origine, indicazioni geografiche protette e provenienza geografica, nonché per salvaguardare la biodiversità agricola nazionale anche ai fini occupazionali;

a sviluppare, anche nell'elaborazione del nuovo Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, linee di indirizzo e di intervento volte a migliorare la competitività delle imprese nell'ottica di uno sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche e promuovere lo sviluppo dell'acquacoltura sostenibile, anche attraverso un utilizzo efficiente del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

sempre con riferimento al comparto ittico, ad adoperarsi, nelle sedi competenti, affinché vengano tenute in adeguata considerazione le caratteristiche della pesca in Italia, con particolare riferimento: all'etichettatura dei prodotti alimentari con indicazione oltre che del peso netto sgocciolato del pesce in glassa, anche del peso con inclusa la glassa (*total gross weight*); alla previsione di un nuovo sistema di identificazione delle partite di pesce nelle fasi successive alla prima vendita, prevedendo la possibilità di ricorrere a codici partita/lotto, identificati dall'operatore, secondo i protocolli interni di tracciabilità, consentendo in ogni momento la possibilità da parte delle autorità di controllo di verificare la tracciabilità del prodotto; alla considerazione della gestione del prodotto «misto/miscugli» di pesce come produzione primaria, onde evitarne il deprezzamento, creando un apposito sistema di individuazione per tale tipologia di prodotto; alla differente partizione delle indicazioni in merito alla zona di pesca per definire con maggiore precisione le provenienze dalle differenti aree costiere italiane; alla soluzione chiarificatrice della problematica connessa alle taglie minime di cattura dei pesci, crostacei e molluschi commercializzati;

ad assumere come priorità quello dell'incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficientamento energetico per ridurre consumi ed emissioni;

a valutare l'opportunità di affiancare al sistema dei diritti di emissione negoziabili (ETS) l'istituzione di una *carbon tax*, che coinvolga i

settori non inclusi nell'ETS e sia commisurata al contenuto di carbonio di ciascuna fonte di energia;

a valutare la possibilità di utilizzare la *carbon tax*, che anche con un'aliquota molto ridotta potrebbe garantire un gettito consistente, come fonte di finanziamento del bilancio comune europeo, per essere destinata al finanziamento di un bene comune europeo quale le misure sulle migrazioni e la sicurezza esterna dell'Unione;

ad adottare specifiche azioni mirate alla riduzione degli sprechi alimentari che affrontino le cause del fenomeno, definiscano una gerarchia per l'uso degli alimenti e introducano misure di semplificazione amministrativa e fiscale per agevolare progetti di recupero e la destinazione a fini di solidarietà sociale dei prodotti non più vendibili, sottraendo tali prodotti alimentari allo spreco e alla distruzione e riducendo di conseguenza la produzione di rifiuti;

ad incrementare il riciclo dei rifiuti rispetto ad altre forme di recupero e smaltimento, nell'ottica di sostenere l'economia circolare e l'efficienza delle risorse;

ad investire una quota cospicua dei fondi previsti dal Piano Juncker per potenziare la rete di trasporto su ferro e le reti energetiche di trasmissione e distribuzione e per sostenere la ricerca e l'implementazione di sistemi di accumulo delle energie alternative;

ad adoperarsi, nelle sedi competenti, affinché siano chiarite le definizioni di recupero, riciclaggio, recupero di materia, riempimento, cessazione della qualifica di rifiuto e trattamento prima del conferimento in discarica, allo scopo di assicurare la omogenea applicazione delle nuove direttive sui rifiuti in tutti gli Stati membri e di garantire l'affidabilità, la confrontabilità e la coerenza dei dati di riciclaggio in tutti gli Stati dell'Unione, oltre che la leale concorrenza fra gli operatori del settore;

con riferimento allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e alle politiche migratorie:

ad adoperarsi, nelle sedi competenti, per una concreta ed effettiva attuazione dei doveri di responsabilità, di solidarietà, di leale collaborazione e di fiducia reciproca nella gestione dell'emergenza dei flussi migratori che sta interessando l'Unione europea e per lo sviluppo di una strategia complessiva e organica nella gestione del fenomeno;

a promuovere la rapida attuazione del piano temporaneo sui migranti dell'autunno scorso e a sostenere con determinazione il progetto di riforma del cosiddetto «sistema Dublino» (regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013) allo scopo di ottenere una più equa distribuzione tra gli Stati membri dei richiedenti protezione internazionale, definendo in modo condiviso e sostenibile le procedure di ricollocazione e quelle di rimpatrio;

a sostenere l'intenzione della Commissione europea di presentare, nel marzo 2016, una proposta di regolamento finalizzata a creare, in casi di crisi, un sistema obbligatorio di reinsediamento di richiedenti protezione internazionale tra gli Stati membri, nonché a stimolare un dibattito approfondito per una complessiva riforma del Regolamento di Dublino,

ove ribadire l'esigenza di superare il principio della responsabilità dello Stato membro di primo ingresso sulla trattazione delle domande d'asilo e addivenire a un vero sistema d'asilo comune europeo in attuazione degli articoli 78 e 79 del TFUE;

a sostenere il rafforzamento dell'Agenzia per le frontiere europee per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex) e l'istituzione di un sistema di guardia di frontiera e costiera europea, in modo da assicurare una gestione forte e condivisa delle frontiere esterne dell'Unione europea e proteggere lo spazio Schengen dalle minacce esterne; nonché, in tale contesto, a contribuire attivamente, sostenendo le specificità nazionali e apportando possibili soluzioni alle criticità emerse nell'esperienza maturata dalle forze di polizia italiane;

ad adoperarsi perché la Commissione europea, il Consiglio dell'Unione europea e l'Alto rappresentante si impegnino a scongiurare il rischio della sospensione generalizzata del Trattato di Schengen sulla libera circolazione delle persone o di una sua limitazione ad un numero ridotto di Stati, prospettive che comprometterebbero in maniera irreversibile il futuro stesso dell'Unione europea;

a sostenere il piano d'azione dell'Unione europea contro il traffico e l'uso illecito di armi da fuoco ed esplosivi, così da rafforzare la prevenzione degli attentati terroristici;

a facilitare l'approvazione in tempi rapidi della proposta di direttiva sulla lotta contro il terrorismo, che modifica la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI del 13 giugno 2002, al fine di fornire una risposta adeguata e incisiva all'evoluzione della minaccia terroristica;

a favorire un migliore coordinamento a livello europeo nella lotta al terrorismo, in particolare promuovendo una più stretta cooperazione e comunicazione tra i servizi di *intelligence* nazionali, nonché l'inclusione degli atti terroristici tra i reati di competenza della procura europea;

a sostenere il progetto legislativo concernente l'istituzione di una procura europea per giungere ad una sua rapida approvazione;

a potenziare a livello europeo le attività di ricerca e sviluppo nel settore della *cyber*-sicurezza, con particolare riferimento alle tecnologie di informazione e comunicazione, agli *standard* di sicurezza e ai regimi di certificazione, favorendo ogni iniziativa volta a sostenerne il finanziamento attraverso le risorse dell'Unione europea;

con riferimento alla politica estera (PESC) e di difesa (PSDC) comune e al commercio internazionale;

ad adoperarsi, nelle competenti sedi, affinché, nella nuova strategia globale in materia di politica estera e di sicurezza, che verrà elaborata dall'Alto rappresentante, attesa per il prossimo giugno, sia dato rilievo centrale all'assetto geopolitico dell'area mediterranea, caratterizzata da forte instabilità e fonte di gravi minacce per la sicurezza dell'Unione;

analogamente, ad adoperarsi perché, in occasione della revisione della sua politica di vicinato, l'Unione europea operi un deciso spostamento del suo asse prioritario di attenzione verso l'area del Mediterraneo, in termini di cooperazione sia politica che economica, proponendo anche

strumenti come un Erasmus del Mediterraneo e una Banca per il Mediterraneo;

con particolare riferimento alla stabilizzazione della Libia, a garantire un ruolo primario all'Unione europea nell'ambito delle iniziative che verranno assunte, in particolare per il sostegno alla ricostruzione delle istituzioni militari e civili e del tessuto sociale e politico del Paese;

ad assicurare, nel rispetto del diritto internazionale, la tempestiva attivazione delle ulteriori fasi operative della missione EUNAVFOR MED – Operazione SOPHIA;

a mantenere e, se del caso, rafforzare il presidio nei Balcani occidentali, in particolare in Kosovo e Bosnia, in relazione alla recrudescenza delle tensioni interetniche e al diffondersi di fenomeni di radicalizzazione islamica, nonché con riferimento all'aggravarsi della crisi migratoria, rivedendo all'occorrenza i compiti delle missioni dell'Unione europea attive nell'area;

a sviluppare la Politica di sicurezza e di difesa comune, proseguendo nel cammino, indicato dal Trattato di Lisbona, di raccordo con la NATO, in particolare con le seguenti azioni: – sostenere l'elaborazione e l'attuazione del futuro piano d'azione europeo proposto dalla Commissione nel suo programma di lavoro; – rafforzare le missioni militari e civili PSDC, concentrandole geograficamente nelle aree di maggiore interesse strategico per la sicurezza dell'Unione e, ove occorra, aumentando la consistenza del personale impiegato, perseguendo, nei casi in cui sullo stesso territorio insistano missioni a guida NATO o di altre organizzazioni internazionali, l'obiettivo della complementarità, evitando sovrapposizioni di competenze; – rivedere il finanziamento delle missioni PSDC nella direzione di una maggiore semplificazione, con particolare riferimento al meccanismo ATHENA, nell'intento, anche a Trattati invariati, di aumentare la parte di costi a carico del bilancio dell'Unione, così da garantire maggiore perequazione tra i contributi dei singoli Stati membri;

a favorire, attraverso l'Agenzia europea per la difesa (EDA), la progressiva uniformità degli equipaggiamenti, nonché l'approvvigionamento in comune, intensificando il processo di specializzazione delle industrie nazionali, pur salvaguardandone le specificità e il patrimonio di conoscenze;

ad usufruire di provvedimenti come quello di cui alla decisione del Consiglio (PESC) 2015/1835 del 12 ottobre 2015, che garantisce la possibilità di un'esenzione IVA (ancorché non automatica) per i progetti e i programmi promossi dall'Agenzia europea per la difesa;

a sostenere pienamente l'iniziativa guidata dalla Commissione europea (che vede coinvolta anche l'Agenzia europea per la difesa), volta al finanziamento di progetti per la ricerca orientata alla PSDC, nell'ottica di favorire l'inserimento di fondi esclusivamente dedicati alla ricerca per la Difesa nel prossimo Quadro finanziario pluriennale, e di incoraggiare la redazione di un Libro bianco della Difesa europea che definisca una strategia di lungo termine in materia;

ad esaminare la possibilità di instaurare, insieme ad altri Stati membri dell'Unione europea, una cooperazione strutturata permanente, con particolare riferimento alla costituzione di *EU-Battlegroup*, nei termini previsti dal Trattato di Lisbona, affidando, in tal modo, all'Italia il ruolo di principale e attivo promotore di una concreta ed effettiva difesa comune europea;

a valutare con estrema attenzione e prudenza l'eventuale scelta di concedere alla Cina lo *status* di economia di mercato, ai sensi del Protocollo del 2001 sull'adesione della Cina all'Organizzazione mondiale del commercio (WTO). Essa determinerebbe l'abbassamento delle difese commerciali europee nei confronti delle merci cinesi. Al riguardo, si invita le istituzioni europee e il Governo ad effettuare una rigorosa valutazione di impatto, articolata per settore merceologico, che dia la stima dei potenziali effetti positivi o negativi di tale eventuale concessione. Recenti studi, infatti, formulano un giudizio fortemente critico verso la concessione dello status di economia di mercato alla Cina, potendo essa comportare la perdita di 1,7-3,5 milioni di posti di lavoro in cinque anni, con la Germania e l'Italia tra gli Stati membri più colpiti (si veda Robert Scott, *Economic Policy Institute*). Solo all'esito positivo di tale valutazione di impatto, si potrà, se del caso, adottare una decisione positiva, in ogni caso obbligatoriamente accompagnata dal mantenimento della possibilità di adottare misure di difesa commerciale nei settori sensibili, per un congruo periodo transitorio, per contrastare sovvenzioni statali illegali o tariffe di *dumping*;

ad adoperarsi perché nei contenuti dell'Accordo tra l'Unione europea e gli USA sul Partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP), attualmente in fase di negoziazione, siano pienamente rispettati i principi e valori sanciti dalla Costituzione nazionale e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e in particolare che siano garantiti i diritti fondamentali dei lavoratori, gli elevati livelli di salute e sicurezza nel lavoro, condizioni di equità e reciprocità in relazione al costo e allo sfruttamento del lavoro, ai regimi fiscali, ai regimi di sostegno alle imprese, alle condizioni di giustizia civile, alla tutela di marchi e brevetti, alla lotta alla contraffazione, alle norme di tutela ambientale e di responsabilità sociale delle imprese;

a adoperarsi, nelle sedi competenti, affinché i negoziati su accordi con Paesi terzi prevedano la protezione rafforzata ed il riconoscimento delle indicazioni geografiche riconosciute dall'Unione europea basandosi – ed integrandolo – sull'Accordo sugli aspetti commerciali connessi ai diritti di proprietà intellettuale (TRIPs), nonchè affrontando il rapporto con eventuali precedenti utilizzazioni delle denominazioni sul mercato del Paese terzo, al fine di risolvere in modo soddisfacente i conflitti esistenti per tutte le indicazioni geografiche che subiscono gli effetti negativi nei Paesi terzi;

a tenere nella dovuta considerazione gli effetti negativi delle disposizioni ISDS (regolanti le dispute fra investitore straniero e Stato) presenti nel capitolo investimenti degli Accordi di libero scambio dell'Unione europea con Paesi terzi (Canada, Singapore, Vietnam, USA) al fine di pre-

servare il diritto ad adottare norme giuridiche da parte degli Stati, i diritti di terzi acquisiti come nel caso di quelli appartenenti alla proprietà intellettuale (fra cui le indicazioni geografiche) in linea con la risoluzione adottata dal Parlamento europeo il giorno 8 luglio 2015;

ad adottare opportune iniziative che assicurino da parte dei Paesi di vicinato, che condividono bacini marini con Paesi membri, e soprattutto dei Paesi di più recente adesione quali la Croazia, il rispetto della normativa in materia di politica comune della pesca e in particolare quella relativa alla sospensione delle attività di pesca ai fini del ripopolamento degli *stock* ittici.

La Commissione, infine, dando seguito al mandato della LII COSAC di Roma, che aveva chiesto ai Parlamenti nazionali dell'Unione europea di individuare, all'interno del Programma di lavoro annuale della Commissione europea le proposte sulle quali concentrare maggiormente l'attenzione, richiama le seguenti proposte nell'ambito delle nuove iniziative di cui all'Allegato I del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016:

- agenda per le nuove competenze per l'Europa (iniziativa n. 1);
- pacchetto sull'economia circolare (iniziativa n. 3);
- revisione del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020 (iniziativa n. 4);
- attuazione della strategia per il mercato unico digitale (iniziativa n. 6);
- pacchetto sull'Unione dell'energia (iniziativa n. 7);
- pacchetto sulla mobilità dei lavoratori (iniziativa n. 8);
- follow-up* della strategia sul mercato unico (iniziativa n. 9);
- sistema europeo di garanzia dei depositi bancari/Completamento dell'Unione bancaria (iniziativa n. 15);
- follow-up* della strategia su commercio e investimenti (iniziativa n. 16);
- attuazione dell'agenda europea sulla sicurezza (iniziativa n. 17);
- migliore gestione della migrazione (iniziativa n. 18);
- pacchetto sulla gestione delle frontiere (iniziativa n. 19);
- proposta di accordo interistituzionale su un registro obbligatorio per la trasparenza (iniziativa n. 23).

ORDINE DEL GIORNO

G1

CANDIANI

Il Senato,

preso atto della Risoluzione adottata dalla 14^a Commissione permanente a conclusione dell'esame dell'affare assegnato «Le priorità dell'U-

nione europea per il 2016 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016, Programma di 18 mesi del Consiglio (1° gennaio 2016 - 30 giugno 2017) e Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea 2016)»;

premessi che:

è una procedura annuale di vera e propria "sessione europea di fase ascendente" che consente potenzialmente al Parlamento di esprimersi nella definizione delle linee di azione politica europea del nostro Paese articolata intorno a grandi obiettivi e linee di intervento prioritarie;

l'utilità di una sessione di questo tipo è strettamente correlata alla sua tempestività, alla luce del fatto che i processi decisionali europei sono organizzati in maniera strutturata e rispondono ad una sequenza ordinata. Quest'anno, diversamente dallo scorso, la Relazione programmatica è stata consegnata nei termini, quindi il Parlamento ha ora la possibilità di dare indicazioni che potranno essere accolte;

la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2016 riassume gli obiettivi prioritari del nostro Paese, gli orientamenti generali del Governo e le azioni dell'UE che esso considera prioritarie, nonché le iniziative che il Governo intende assumere per dare continuità agli obiettivi perseguiti nel corso del semestre italiano di Presidenza. È strutturata in cinque parti dove vengono definiti gli impegni che il Governo intende assumere sulle questioni istituzionali e macroeconomiche, le priorità da adottare nel quadro delle politiche orizzontali, quali le politiche per il mercato unico e la competitività, e settoriali;

in base ai dati forniti dalla Commissione nazionale d'asilo, se nel 2014 al 10 per cento dei richiedenti asilo veniva riconosciuto lo *status* di rifugiato, tale percentuale nel gennaio 2016 è scesa al 3 per cento a fronte del 66 per cento dei dinieghi, in altre parole dei richiedenti 190 erano profughi mentre 4.256 clandestini;

riguardo i dati dell'ufficio statistico europeo l'Italia, tra i Paesi maggiormente coinvolti nel problema immigrazione, è quello che rimpatria meno immigrati clandestini: nel 2015 in Italia le espulsioni sono state 26.058 ma gli effettivi rimpatri 11.944 a fronte, ad esempio, degli 86.000 della Francia e dei 65.000 della Gran Bretagna;

si esprime sempre più interesse ed apprezzamento per la proposta, ventilata da più parti e da più tempo, di creare appositi campi in Nord Africa in cui convogliare gli immigrati clandestini che aspirano al riconoscimento dello *status* di rifugiato, in modo da permettere ai funzionari incaricati dei Paesi dell'Unione europea di vagliarne le domande e concedere il diritto d'asilo soltanto a coloro che hanno i requisiti per poter accedere alla protezione internazionale;

nella Relazione programmatica il Governo italiano avrebbe intenzione di proseguire il proprio impegno per una migliore gestione della crisi migratoria, secondo una strategia improntata alla valorizzazione dei principi di responsabilità, solidarietà, leale collaborazione e fiducia reciproca. Si impegnerà per "sensibilizzare" le istituzioni dell'UE e gli Stati

membri sulla necessità di una riforma della politica in materia di asilo, riforma che potrebbe proprio essere tesa alla creazione di campi nei Paesi di provenienza degli immigrati clandestini,

impegna il Governo in relazione al Programma di partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2016 ad attuare ogni decisione utile ad abbreviare il più possibile i tempi - verosimilmente entro 60 giorni - per la verifica dell'eventuale sussistenza dei requisiti richiesti per essere ammessi alla concessione del diritto d'asilo, al fine di permettere a coloro i quali viene riconosciuto lo *status* di rifugiato di poter accedere ai benefici a loro spettanti, iniziare un reale programma di integrazione e, di contro, poter rimpatriare - nel minor tempo possibile - coloro i quali, invece, non hanno ottenuto il suddetto riconoscimento.

DOCUMENTO

Risoluzione adottata dalla 14^a Commissione permanente a conclusione dell'esame dell'affare assegnato «Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4)» (Doc. XXIV, n. 59)

TESTO DELLA RISOLUZIONE

La Commissione,

esaminata la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4);

richiamati i contenuti della risoluzione approvata dalla Commissione il 17 febbraio 2016 sull'affare assegnato «Le priorità dell'Unione europea per il 2016 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016, Programma di 18 mesi del Consiglio (10 gennaio 2016 – 30 giugno 2017) e Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea 2016)» (Doc. XXIV, n. 56);

valutate le relazioni formulate dalle Commissioni permanenti: 1a (Affari costituzionali) il 12 aprile 2016, 3a (Affari esteri) il 12 aprile 2016, 4a (Difesa) il 12 aprile 2016, 5a (Bilancio) il 13 aprile 2016, 6a (Finanze e tesoro) il 13 aprile 2016, 7a (Istruzione pubblica, beni culturali) il 13 aprile 2016, 8a (Lavori pubblici, comunicazioni) il 13 aprile 2016, 9a (Agricoltura e produzione agroalimentare) il 12 aprile 2016, 10a (Industria, commercio, turismo) il 13 aprile 2016, 11a (Lavoro, previdenza sociale) il 13 aprile 2016, 12a (Igiene e sanità) il 13 aprile 2016 e 13a (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 12 aprile 2016,

esprime apprezzamento per l'illustrazione delle azioni di *follow-up*, intraprese dal Governo, relativamente agli atti di indirizzo emanati dalle Camere sui singoli temi connessi con la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e invita il Governo, *pro futuro*, a dare conto di tale aspetto in modo ulteriormente approfondito e completo, sia nel testo della Relazione che nelle tabelle allegate;

ricorda, al riguardo, che tale aspetto è previsto esplicitamente dall'articolo 13, comma 2, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e che alla base dei pronunciamenti delle Camere vi è un intenso flusso di documenti trasmessi dal Governo alle Camere, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, nell'ambito del cosiddetto meccanismo di informazione qualificata. In base a tale previsione, su 6.651 atti e documenti dell'Unione europea presi in esame dal Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE) nel 2015, quarantasette progetti di atti legislativi e ottanta documenti prelegislativi sono stati segnalati dal Governo alle Camere in ragione della loro particolare rilevanza, e sui progetti di atti legislativi sono state inviate alle Camere ventotto relazioni tecniche predisposte dalle amministrazioni competenti, così contribuendo sostanzialmente, da un lato, ad arricchire il materiale informativo a disposizione delle Commissioni permanenti e, dall'altro, a rafforzare il necessario coordinamento della posizione italiana nel contesto dei negoziati europei;

apprezza gli sforzi di consolidamento del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, illustrati nella parte quinta della Relazione, in cui si mette in evidenza il rafforzamento del CIAE con l'istituzione della figura del segretario del CIAE (articolo 29 della legge 29 luglio 2015, n. 115, - legge europea 2014) e con l'entrata in operatività del Comitato tecnico di valutazione (CTV), e impegna il Governo a rafforzare ulteriormente, anche in termini di personale, il citato Dipartimento, come struttura centrale di coordinamento della partecipazione dell'Italia ai meccanismi decisionali dell'Unione europea, sia nella fase ascendente che discendente della normativa europea, nonché nella risoluzione dei casi di contenzioso e pre-contenzioso;

ricorda, al riguardo, che nel 2015 il numero delle procedure è rimasto immutato a ottantanove, in quanto sono state archiviate trentuno procedure d'infrazione, ma sono pervenute altrettante nuove contestazioni formali di inadempimento alle norme europee, e che le sentenze di condanna al pagamento di sanzioni pecuniarie, nel 2105, sono diventate quattro;

per quanto concerne le attività concernenti la cosiddetta «*better regulation*», registra l'approvazione dello specifico accordo interistituzionale, il 15 dicembre 2015, che ha l'obiettivo di evitare l'inflazione normativa e ridurre gli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese attraverso una cooperazione più stretta tra le istituzioni e di rafforzare le valutazioni d'impatto delle nuove iniziative, garantendo così una maggiore trasparenza e consultazione pubblica nell'*iter* legislativo. In tale contesto, apprezza come siano state prese in considerazione le preoccupazioni espresse

dalla 14a Commissione, sia con riferimento alle valutazioni *in itinere* sugli emendamenti di natura sostanziale, sia al ruolo dei Parlamenti nazionali;

in materia di istruzione, invita il Governo a dare concreta attuazione alle politiche volte a ridurre l'abbandono scolastico, integrandole con una formazione di qualità e con iniziative idonee sul piano della prevenzione, nonché a dare adeguato sostegno alle iniziative legislative di riordino del settore dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), sfruttando anche il lavoro del cosiddetto «Cantiere AFAM», di cui si raccomanda la conclusione;

invita il Governo a potenziare il ruolo della pratica motoria a scuola, con particolare riferimento al primo ciclo e all'esperienza dei licei sportivi, utilizzando anche gli strumenti previsti dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, e tenendo conto altresì degli indirizzi che la 7a Commissione elaborerà nell'ambito dell'affare assegnato sullo stato di salute dello sport (atto n. 715), in corso di esame;

nel contesto della ricerca scientifica, ritiene necessario che il Governo prosegua negli sforzi di collaborazione e coordinamento tra i diversi livelli di intervento, sia nazionali che internazionali, al fine di ridurre la frammentazione del settore, nell'ambito dello Spazio europeo di ricerca (*European Research Area* – ERA);

invita inoltre il Governo a dare attuazione al programma operativo nazionale (PON) «Cultura e sviluppo», gestito dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per valorizzare i territori più svantaggiati, utilizzando il patrimonio culturale come volano dello sviluppo;

con riferimento alla definizione di una *governance* economica europea rafforzata, anche attraverso l'istituzione di figure di coordinamento delle politiche economiche, di cui tratta la Relazione, ritiene che essa andrà ulteriormente proseguita e sviluppata, tenendo come obiettivo principale la realizzazione di politiche economiche che si dimostrino vantaggiose per l'intero sistema economico europeo e non solo per singoli contesti Paese;

parimenti, ritiene necessario proseguire nel percorso di orientamento del Patto di stabilità e crescita, e dei vincoli che esso pone, verso la promozione della crescita e del miglioramento dei riflessi occupazionali, anche mediante la realizzazione di un'effettiva «capacità di bilancio» (*fiscal capacity*) dell'Eurozona, della quale sia strumento strategico l'emissione di «*project bond*», da dedicare a investimenti che aumentino la produttività e la competitività dell'Europa;

rispetto alla funzione di coordinamento delle politiche macroeconomiche, evidenzia che i risultati ottenuti dal Paese scontano le difficoltà derivanti dalla presenza di una quantità rilevante di crediti bancari deteriorati, ai quali è stato applicato un criterio più restrittivo rispetto al passato, tanto per la loro valutazione quanto per la fissazione di un criterio inerente i possibili interventi di parte pubblica a fini di stabilizzazione del mercato, peraltro in un contesto di applicazione del principio del *bail-in*, nell'ambito delle nuove regole sulla risoluzione delle crisi bancarie, la cui razio-

nalità, nell'ambito del percorso dell'unione bancaria, è pur stata condivisa dall'Italia;

sollecita il Governo a proseguire, in sede europea, nell'impegno volto alla rimozione delle barriere fiscali nel mercato interno dell'Unione europea, con particolare riguardo al rilancio della proposta di definizione di una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società;

a tale riguardo, ritiene, inoltre, necessario sostenere la costruzione di un sistema equo ed efficiente di tassazione delle imprese, con azioni incisive di contrasto all'evasione fiscale internazionale, con particolare riguardo ai fenomeni di erosione della base imponibile;

con riferimento all'attuazione del Piano di investimenti per l'Europa (cosiddetto Piano Juncker), di cui il 2015 è stato il primo anno di attuazione, esprime apprezzamento per la positiva attivazione delle istituzioni e dei soggetti interessati, che ha portato, in Italia, ad operazioni del Gruppo BEI (Banca europea per gli investimenti) assistite da garanzia del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) pari a 1,3 miliardi di euro (7,5 miliardi nell'Unione), per un totale di 7 miliardi di investimenti attivati (50 miliardi nell'Unione), e impegna il Governo a proseguire nella mobilitazione degli investimenti, necessari a far ripartire la crescita;

nel settore delle telecomunicazioni, ribadisce la necessità di portare a compimento con determinazione le azioni già avviate per conseguire gli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, sia in sede nazionale, sia in sede europea;

con riferimento al settore dei trasporti, sollecita la prosecuzione dei lavori finalizzati all'elaborazione di una nuova disciplina armonizzata sugli aiuti di Stato per alcuni settori, tra i quali quello delle infrastrutture e dei trasporti, con una particolare attenzione agli scali aeroportuali;

per quanto riguarda l'aviazione, richiama l'importanza di favorire il rilancio dei negoziati relativi al pacchetto sul Cielo unico europeo II *plus* e alla liberalizzazione del settore nonché la rapida definizione delle questioni rimaste ancora irrisolte;

relativamente al Quarto pacchetto ferroviario, sollecita la rapida conclusione dei negoziati riguardanti il cosiddetto «pilastro politico»;

in materia di trasporto stradale, sottolinea la necessità di promuovere tutte le misure tese, da un lato, ad elevare la sicurezza della circolazione e, dall'altro, a diminuire il livello dei consumi energetici e delle emissioni di CO₂ da parte dei veicoli;

con riferimento al trasporto marittimo, invita a sostenere il rafforzamento della politica marittima integrata dell'Unione;

incoraggia al pieno sfruttamento delle potenzialità offerte dalle nuove regole in materia di politiche di coesione attraverso un utilizzo più ampio ed efficiente dei Fondi strutturali e di investimento per il periodo 2014-2020, con particolare riguardo ai settori delle infrastrutture e della logistica;

sollecita la prosecuzione e l'incremento delle azioni a tutela di prodotti fondamentali per il comparto agroalimentare italiano, tra cui segnatamente l'olio d'oliva;

nell'ambito del contrasto alle azioni di contraffazione e usurpazione delle denominazioni protette, sollecita una peculiare attenzione sul mercato del vino e dei prodotti caseari;

ribadisce la necessità di tenere conto, nelle sedi europee, delle specificità della pesca nel Mediterraneo, anche considerando le relazioni con gli altri Paesi rivieraschi non appartenenti all'Unione;

richiama l'obiettivo di un complessivo e definitivo riordino del comparto saccarifero;

nell'ambito della realizzazione dell'Unione dell'energia, sollecita il Governo alla prosecuzione dell'impegno per l'individuazione di un sistema di *governance* adeguato, efficiente e trasparente che lasci la necessaria flessibilità agli Stati membri, assicurando, nel contempo, il raggiungimento dei *target* del quadro per le politiche dell'energia e del clima dell'Unione europea per il periodo dal 2020 al 2030 per il clima e l'energia, fissati dal Consiglio europeo del 23 ottobre 2014;

evidenzia l'importanza di assicurare la piena compatibilità della gestione dei finanziamenti pubblici con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, con particolare riguardo ai settori economici di maggiore rilevanza per l'Italia, eventualmente estendendo al mercato dell'energia il modello di coordinamento interistituzionale già adottato in materia di cultura;

impegna il Governo a sostenere, in sede europea, l'introduzione – all'articolo 7, relativo al *made in*, della proposta di regolamento per la sicurezza dei prodotti di consumo (COM(2013) 78) – dell'obbligo di indicazione di origine per i prodotti non agricoli che contribuirebbe a migliorare la tracciabilità dei prodotti, a contrastare le false indicazioni di origine e a rafforzare la fiducia dei consumatori, senza introdurre oneri gravosi per gli operatori;

impegna il Governo a continuare ad adoperarsi attivamente, in sede europea, nella protezione dello spazio Schengen, nel rafforzamento delle frontiere esterne dell'Unione europea, con il sostegno alla proposta della Commissione europea relativa all'istituzione di una Guardia costiera e di frontiera europea, e nella gestione condivisa del fenomeno migratorio, anche attraverso la riforma del cosiddetto «sistema di Dublino»;

ritiene, al riguardo, che i meccanismi europei di ricollocazione dall'Italia e dalla Grecia di 160.000 persone in due anni (decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015 e decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015) e di reinsediamento di 22.504 persone in due anni (conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 20 luglio 2015), che peraltro riguardano unicamente i richiedenti asilo e non l'ingente flusso di migrazioni di natura prevalentemente economica che approdano sulle coste italiane, non possano essere considerate sufficienti per considerare rispettato il principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri (*burden sharing*), di cui all'articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ed invita pertanto il Governo a promuovere l'elaborazione di una reale politica comune europea in materia di flussi migratori;

con riferimento alla proposta di regolamento della Commissione europea per l'istituzione di una guardia costiera e di frontiera europea (COM(2015) 671), ribadisce quanto già sottolineato dalla Commissione Affari costituzionali il 9 marzo 2016 in sede di sindacato di sussidiarietà e proporzionalità, in particolare: sulla necessità di ricercare, ove possibile, il consenso dello Stato membro interessato; sull'opportunità di un maggior coordinamento con la politica di sicurezza e difesa comune (PSDC); sull'opportunità di escludere esplicitamente dalla proposta di regolamento le funzioni di difesa nazionale proprie delle Forze armate;

sostiene la necessità di adeguare in tempi rapidi il quadro giuridico penale europeo alle gravi minacce terroristiche, favorendo l'approvazione della proposta di direttiva sulla lotta contro il terrorismo, che modifica la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI (COM(2015) 625), nonché compiendo ogni iniziativa utile al fine di estendere le competenze della procura europea anche ai reati connessi al terrorismo e promuovendo una più stretta cooperazione e comunicazione tra i servizi di *intelligence* nazionali;

esprime preoccupazione anche per la stabilità del sistema economico-finanziario, in conseguenza dei diversi segnali di restrizione della libera circolazione all'interno dello spazio Schengen e della risposta, finora disomogenea, offerta al fenomeno dell'emergenza migratoria;

con riferimento ai fenomeni migratori, impegna il Governo a proseguire con forza, in sede europea, l'azione diretta a sostenere il nesso «migrazione-sviluppo», già sostenuto dalla Presidenza italiana, che ha promosso un approccio integrato per i fenomeni migratori, sfociato poi nell'Agenda europea sulla migrazione del 13 maggio 2015 (COM(2015)240), nonché nella creazione del Fondo fiduciario di emergenza dell'Unione europea per l'Africa, destinato ad affrontare le cause profonde delle migrazioni in Africa, istituito il 12 novembre 2015 a margine del Vertice Unione europea-Africa di La Valletta (Malta);

impegna il Governo a proseguire nell'attività, già apprezzabilmente avviata nel corso del 2015, volta a dare seguito – in sede europea – ai contenuti della risoluzione in materia di politica europea di vicinato (PEV), approvata dalla 3a Commissione del Senato il 16 giugno 2015 (Doc. XVIII, n. 94), in particolare per sostenere la dimensione meridionale della PEV, salvaguardando la consolidata ripartizione dei fondi dello Strumento finanziario europeo per il vicinato, e per introdurre elementi di flessibilità, differenziazione e condivisione tra i *partner*;

impegna, inoltre, il Governo a favorire ogni misura europea di sostegno politico ed economico alla Tunisia, impegnata in un difficile processo di transizione democratica, reso più complesso dalla grave situazione di instabilità regionale e dalla persistente crisi economica, aggravata, a partire dal settore turistico, dai recenti attacchi terroristici;

impegna, infine, il Governo a consolidare e a proseguire la positiva attività svolta nel 2015 in ordine alla politica estera e di sicurezza comune

(PESC) e alla politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), alla luce degli indirizzi già formulati nella risoluzione del 17 febbraio 2016 sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2016 (Doc. XXIV, n. 56).

Allegato B

Pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2228 e sui relativi emendamenti

La 1ª Commissione, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, sul testo, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione, all'articolo 15, comma 1, delle parti introdotte dalla Commissione di merito con l'accoglimento dell'emendamento 10.2 (testo 2), ovvero alla previsione di una copertura finanziaria dei maggiori oneri recati dalle lettere *b*) e *c*) in quanto quella prevista non è assentibile.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.200, 1.3, 1.4, 2.1, 3.1, 3.3, 7.201, 7.202, 17.200, 18.200, 18.201, 18.202, 23.200, 24.200, 24.201, 24.202, 26.200, 29.200, 29.201, 30.200, 30.201, 30.202, 30.204, 30.205, 30.206, 31.201, 32.200, 34.200, 3.200, 8.200, 23.203, 23.204, 23.205, 23.205 (testo 2), 23.206, 37.200, 37.201, 37.202, 12.200 e 26.201.

Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 18.200.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 18.202 (testo 2) e 30.300.

Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 12.300.

Il parere sull'emendamento 23.300 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, in fine, del seguente comma: «Il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 2.660.000 euro per l'anno 2017, in 1.960.000 euro per l'anno 2018 e in 2.200.000 euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234"».

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	DDL n.2228. Mantenimento articolo 2	226	225	000	175	050	113	APPR.
002	Nom.	DDL n.2228. Articolo 4	238	237	091	146	000	119	APPR.
003	Nom.	DDL n.2228. Em. 6.200, Liuzzi e Perrone	237	235	005	046	184	118	RESP.
004	Nom.	DDL n.2228. Em. 6.201 (1a parte), Liuzzi e Perrone	235	234	003	050	181	118	RESP.
005	Nom.	DDL n.2228. Em. 6.203, Liuzzi e Perrone	235	232	016	038	178	117	RESP.
006	Nom.	DDL n.2228. Articolo 6	242	241	027	145	069	121	APPR.
007	Nom.	DDL n.2228. Em. 7.200, Endrizzi e altri	225	224	006	070	148	113	RESP.
008	Nom.	DDL n.2228. Em. 7.201, Endrizzi e altri	230	229	004	060	165	115	RESP.
009	Nom.	DDL n.2228. Em. 7.202, Candiani e Centinaio	230	229	007	088	134	115	RESP.
010	Nom.	DDL n.2228. ODG G7.100, Endrizzi e altri	233	232	002	068	162	117	RESP.
011	Nom.	DDL n.2228. Articolo 7	237	236	039	136	061	119	APPR.
012	Nom.	DDL n.2228. Articolo 9	233	231	027	198	006	116	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 2

Seduta N. 0621

del 04/05/2016 15.46.55

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
013	Nom.	DDL n.2228. Articolo 10	228	226	026	194	006	114	APPR.
014	Nom.	DDL n.2228. Articolo 11	235	234	084	149	001	118	APPR.
015	Nom.	DDL n.2228. Em. 12.200, Candiani	235	234	004	052	178	118	RESP.
016	Nom.	DDL n.2228. Em. 12.201, Candiani	236	235	003	059	173	118	RESP.
017	Nom.	DDL n.2228. Em. 12.202, Candiani	227	225	003	052	170	113	RESP.
018	Nom.	DDL n.2228. Em. 12.203, Candiani	229	228	002	053	173	115	RESP.
019	Nom.	DDL n.2228. Em. 12.204, Candiani	234	233	003	054	176	117	RESP.
020	Nom.	DDL n.2228. Em. 12.300, il Relatore	234	232	040	144	048	117	APPR.
021	Nom.	DDL n.2228. Articolo 12	237	235	016	188	031	118	APPR.
022	Nom.	DDL n.2228. Articolo 13	234	233	007	224	002	117	APPR.
023	Nom.	DDL n.2228. Em. 14.200, Crosio e Candiani	233	232	004	053	175	117	RESP.
024	Nom.	DDL n.2228. Em. 14.201, Crosio e Candiani	233	232	005	053	174	117	RESP.
025	Nom.	DDL n.2228. Articolo 14	232	231	073	141	017	116	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
026	Nom.	DDL n.2228. Em. 15.300, il Relatore	234	233	005	227	001	117	APPR.
027	Nom.	DDL n.2228. Articolo 15	232	231	008	223	000	116	APPR.
028	Nom.	DDL n.2228. Articolo 16	234	233	015	217	001	117	APPR.
029	Nom.	DDL n.2228. Em. 8.201 (testo 2), Sacconi e Marinello	230	227	005	173	049	114	APPR.
030	Nom.	DDL n.2228. Em. 17.202, Liuzzi	231	230	004	061	165	116	RESP.
031	Nom.	DDL n.2228. Articolo 17	230	229	029	137	063	115	APPR.
032	Nom.	DDL n.2228. Articolo 19	232	231	056	175	000	116	APPR.
033	Nom.	DDL n.2228. Articolo 20	226	225	056	167	002	113	APPR.
034	Nom.	DDL n.2228. Articolo 21	232	229	092	137	000	115	APPR.
035	Nom.	DDL n.2228. Articolo 22	231	230	092	138	000	116	APPR.
036	Nom.	DDL n.2228. Em. 23.200, Candiani	220	219	047	050	122	110	RESP.
037	Nom.	DDL n.2228. Em. 23.203 (1a parte), Buemi e Fausto Longo	226	225	057	039	129	113	RESP.
038	Nom.	DDL n.2228. Em. 23.206, Malan e Manassero	223	222	049	041	132	112	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 4

Seduta N. 0621

del 04/05/2016 15.46.55

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
039	Nom.	DDL n.2228. Em. 23.300 (testo 2), il Relatore	226	225	050	173	002	113	APPR.
040	Nom.	DDL n.2228. Articolo 23	226	225	036	189	000	113	APPR.
041	Nom.	DDL n.2228. Articolo 24	215	214	005	128	081	108	APPR.
042	Nom.	DDL n.2228. Articolo 25	215	214	045	159	010	108	APPR.
043	Nom.	DDL n.2228. Em. 26.200 e 26.201, Arrigoni e altri; Vaccari e Candiani	221	220	008	043	169	111	RESP.
044	Nom.	DDL n.2228. Em. 26.202, De Petris e altri	222	221	008	066	147	111	RESP.
045	Nom.	DDL n.2228. Em. 26.203, Arrigoni e altri	222	221	002	047	172	111	RESP.
046	Nom.	DDL n.2228. Em. 26.204, Arrigoni e altri	213	211	003	044	164	106	RESP.
047	Nom.	DDL n.2228. Em. 26.206, Arrigoni e altri	220	219	003	047	169	110	RESP.
048	Nom.	DDL n.2228. Em. 26.205, Arrigoni e altri	221	218	003	045	170	110	RESP.
049	Nom.	DDL n.2228. Em. 26.207, De Petris e altri	225	223	004	050	169	112	RESP.
050	Nom.	DDL n.2228. Em. 26.208, Fattori e altri	225	223	002	049	172	112	RESP.
051	Nom.	DDL n.2228. Em. 26.209, Nugnes e altri	223	222	003	045	174	112	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 5

Seduta N. 0621

del 04/05/2016 15.46.55

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
052	Nom.	DDL n.2228. Em. 26.210, Nugnes e altri	218	215	005	043	167	108	RESP.
053	Nom.	DDL n.2228. ODG G26.100 (testo corretto), Arrigoni e altri	227	226	005	178	043	114	APPR.
054	Nom.	DDL n.2228. Articolo 26	226	225	005	174	046	113	APPR.
055	Nom.	DDL n.2228. Em. 26.0.200, De Petris e altri	225	224	021	043	160	113	RESP.
056	Nom.	DDL n.2228. Articolo 27	226	225	064	132	029	113	APPR.
057	Nom.	DDL n.2228. Articolo 28	223	222	054	167	001	112	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0621 del 04/05/2016 Pagina 1

Totale votazioni 57

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
AIELLO PIERO	F	F	C	A	A	F	C	C	F	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F
AIROLA ALBERTO	F	A	C	C	C	C	F	F	F	F	C	F	R	A	C	C	C	C	C	A
ALBANO DONATELLA	F	F	C	C	C	F					F	F	F	C	C	C	C	C	F	
ALBERTINI GABRIELE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ALICATA BRUNO	C	A	F	F	F	C	C	C	F	C	A	A	A	A	F	F	F	F	F	C
AMATI SILVANA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
AMIDEI BARTOLOMEO																				
AMORUSO FRANCESCO MARIA	F	F	C	C	C	F	A	A	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ANGIONI IGNAZIO	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F
ANITORI FABIOLA	M	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F
ARACRI FRANCESCO	C					F	C	F	F	A			F	F	F		F	F	C	
ARRIGONI PAOLO	C	A	F	F	A	A	F	F	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	C
ASTORRE BRUNO	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F
AUGELLO ANDREA		A	A		A	A	A	A	A	F	A				A	A	A	A	A	A
AURICCHIO DOMENICO	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F
AZZOLLINI ANTONIO		A	C	A	A	A	C	C	A	C	A	A	A	A	C	A	A	A	A	A
BARANI LUCIO																				
BAROZZINO GIOVANNI	F	A	C	C	C	A	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	A
BATTISTA LORENZO	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F
BELLOT RAFFAELA	C	A	A	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C
BENCINI ALESSANDRA	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C		C	C	F
BERGER HANS	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F
BERNINI ANNA MARIA	C	A	F	F	F	C	C	C	F	C	A	A	A	A	F	F	F	C	F	C
BERTACCO STEFANO	C	A	F	F	F	C	C	C	F	C	A	C	C	A	F	F	F	F	F	C
BERTOROTTA ORNELLA	F	A	C	C	C	C	F	F	F	F	C	F	F	A	C	C	C	C	C	A
BERTUZZI MARIA TERESA	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F
BIANCO AMEDEO	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F		F	C	C	C	C	C	F
BIANCONI LAURA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BIGNAMI LAURA																				
BILARDI GIOVANNI EMANUELE	F	F	C	C	C	A	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F
BISINELLA PATRIZIA	C			F	C	C	F	F	F		C	F	F	A	F	F	F	F	F	C
BLUNDO ROSETTA ENZA	F	A	C	C	C	C	F	F	F	F	C	F	F	A	C	C	C	C	C	A
BOCCA BERNABO'		A	F	F	F	A	C	C	F	C	A	A	A	A	F	F	F	F	F	C
BOCCARDI MICHELE		A	F	F	F	C	C	C	F	C	A	F	F	A	F	F	F	F	F	C
BOCCHINO FABRIZIO	F	A	A	C	C	A	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	F
BONAIUTI PAOLO	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F
BONDI SANDRO																				
BONFRISCO ANNA CINZIA	C	A	F	F	F	A														
BORIOLI DANIELE GAETANO	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F
BOTTICI LAURA		A	C	C	C	C	F	F	F	F	C	F	F	A	C	C		C	C	A
BROGLIA CLAUDIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BRUNI FRANCESCO	C	A	F	F	F	A	F	C	F	C	A	A	A	A	F	F	F	F	F	C
BUBBICO FILIPPO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BUCCARELLA MAURIZIO	F	A	C	C	C	C	F	F	F	F	C	F	F	A	C	C	C	C	C	A
BUEMI ENRICO	F	F	C	F		F	C	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	

Seduta N. 0621 del 04/05/2016 Pagina 2

Totale votazioni 57

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
BULGARELLI ELISA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CALDEROLI ROBERTO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
CALEO MASSIMO	F	F	C	C	C	F	C	C		F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F
CALIENDO GIACOMO	C	A	F	F	F	C	C	C	F	C	A	A	A	A	F	F	F	F	F	C
CAMPANELLA FRANCESCO	F	A	C	C	C	A	F	F	F	F	C	F	F	F		C	C	C		F
CANDIANI STEFANO	C	A	F	F	A	A	F	F	F	F	C	F	C	A	F	F	F	F	F	C
CANTINI LAURA	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F
CAPACCHIONE ROSARIA	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C		C	C	F
CAPELLETTI ENRICO	F	A	C	C	C	C	F	F	F	F	C	F	F	A	C	C	C	C	C	A
CARDIELLO FRANCO	C	A	F	F	F	C	C	C	F	C	A	F	A	A	F	F	F	F	F	C
CARDINALI VALERIA	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F
CARIDI ANTONIO STEFANO	C																			
CARRARO FRANCO	C	A	F	F	F	C	F	C	A	C	A	A	F	A	A	F	F	F	F	C
CASALETTO MONICA	F	A	C	C	C	C	F	F	F	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	A
CASINI PIER FERDINANDO																				
CASSANO MASSIMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASSON FELICE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASTALDI GIANLUCA	F	A	C	C	C	C	F	F	F	F	C	F	F	A	C	C	C	C	C	A
CATALFO NUNZIA	F	A	C	C	C	C	F	F	F	F	C	F	F	A	C	C	C	C	C	A
CATTANEO ELENA	F	F	C			F	C				F	F	F	F						
CENTINAIO GIAN MARCO	C	A	F	F	A	A	F	F	F	F	C	F	C	A	F	F	F	F	F	C
CERONI REMIGIO	C	A	F	F	F	C		C	F	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F	C
CERVellini MASSIMO	F	A	C	C	C	A	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	F
CHIAVAROLI FEDERICA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CHITI VANNINO	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIAMPOLILLO ALFONSO	F	A	C	C	C	C	F	F	F	F	C	F	F	A	C	C	C	C	C	A
CIOFFI ANDREA	F	A	C	C	C	C	F	F	F	F	C	F	F	A	C	C	C	C	C	A
CIRINNA' MONICA	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F
COCIANCICH ROBERTO G. G.	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F
COLLINA STEFANO	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F
COLUCCI FRANCESCO	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F
COMAROLI SILVANA ANDREINA	C	A	F	F	A	A	F	F	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	C
COMPAGNA LUIGI		F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	A	A	A	A	A		A	F
COMPAGNONE GIUSEPPE	F	F	C	C	C	F		C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F
CONSIGLIO NUNZIANTE	C	A	F	F	A	A	F	F	F	F	C	F	A	A	F	F	F	F	F	C
CONTE FRANCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CONTI RICCARDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CORSINI PAOLO	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F
COTTI ROBERTO	F	A	C	C	C	C	F	F	F	F	C	F	F	A	C	F	C	C	C	A
CRIMI VITO CLAUDIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CROSIO JONNY	C	A	F	F	A	A	F	F	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	C
CUCCA GIUSEPPE LUIGI S.	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F
CUOMO VINCENZO	F	F	C	C	C	F	C	C	C	A	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F

Seduta N. 0621 del 04/05/2016 Pagina 4

Totale votazioni 57

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
FORMIGONI ROBERTO	M	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F
FORNARO FEDERICO	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F
FRAVEZZI VITTORIO	F	F	C	C	C	F	C	C	C		F	F	F	F	C	C	C	C	C	F
FUCKSIA SERENELLA	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F
GAETTI LUIGI	F	A	C	C	C	C	F	F	F	F	C	F	F	A	C	C	C	C	C	A
GALIMBERTI PAOLO		A	F	F	F	C	C	C	F	C	A	A	A	A	F	F	F	F	F	R
GAMBARO ADELE	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F
GASPARRI MAURIZIO												A	F	A	F	F	F	F	F	C
GATTI MARIA GRAZIA	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F
GENTILE ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GHEDINI NICCOLO'																				
GIACOBBE FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIANNINI STEFANIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIARRUSSO MARIO MICHELE							F	F	F	F	C	F	F	A	C	C	C	C	C	A
GIBIINO VINCENZO	C	A	F	F	F	C	C	C	C	C	A	F	F	A	F	F	F	F	F	
GINETTI NADIA	F	F	C	C	C	F			C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F
GIOVANARDI CARLO	C	A	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C
GIRO FRANCESCO MARIA		A	F	F	F	C														
GIROTTO GIANNI PIETRO	F	A	C	C	C	C	F	F	F	F	C	F	F	A	C	C	C	C	C	A
GOTOR MIGUEL	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F
GRANAIOLA MANUELA	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F
GRASSO PIETRO																				
GUALDANI MARCELLO	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F									
GUERRA MARIA CECILIA	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F
GUERRIERI PALEOTTI PAOLO	F	F	C	C		F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F
ICHINO PIETRO	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F
IDEM JOSEFA	F	F	C	C	C	C		C	C			F	F	F	C	C	C	C	C	F
IURLARO PIETRO	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	F
LAI BACHISIO SILVIO	F	F	C	C	C	F	C			C	F									
LANGELLA PIETRO	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F
LANIECE ALBERT	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F
LANZILLOTTA LINDA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LATORRE NICOLA																				
LEPRI STEFANO	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F
LEZZI BARBARA	F	A	C	C	C	C	F	F	F	F	C	F	F	A	C	C	C	C	C	A
LIUZZI PIETRO																				
LO GIUDICE SERGIO	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F
LO MORO DORIS	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F
LONGO EVA	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F
LONGO FAUSTO GUILHERME	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LUCHERINI CARLO	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F
LUCIDI STEFANO	F	A	C	C	C	C	F	F	F	F	C	F	F	A	C	C	C	C	C	A
LUMIA GIUSEPPE	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F
MALAN LUCIO	C	A	F	F	F	C	C	C	F	C	A	A	A	A	F	F	F	F	F	C

Seduta N. 0621 del 04/05/2016 Pagina 6

Totale votazioni 57

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
NUGNES PAOLA	F	A	C	F	C	C	F	F	F	F	C	F	F	A	C	C	C	C	C	A
OLIVERO ANDREA	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F
ORELLANA LUIS ALBERTO		F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F
ORRU' PAMELA GIACOMA G.	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F
PADUA VENERA	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F
PAGANO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PAGLIARI GIORGIO	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F
PAGLINI SARA	F	A	C	C	C	C	F	F	F	F	C	F	F	A	C	C	C	C	C	A
PAGNONCELLI LIONELLO MARCO	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F
PALERMO FRANCESCO	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F
PALMA NITTO FRANCESCO	C	A	F	F	F	C	C	C	F	C	A	A	A	A	F	F	F	F	F	C
PANIZZA FRANCO	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F
PARENTE ANNAMARIA	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F
PEGORER CARLO	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F
PELINO PAOLA	C	A	F	F	F	C		C	C	C	A	A	A	A	F	F	F	F	F	C
PEPE BARTOLOMEO	C	A	A	A	A	A	F	F	F	F	C	A	F	A	F	F	F	F	F	A
PERRONE LUIGI							F	C	C	C	A	F	A	A	F	F	F	F	C	F
PETRAGLIA ALESSIA	F	A	C	C	C	A	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	F
PETROCELLI VITO ROSARIO	F	A	C	C	C	C	F	F	F	F	C	F	F	A	C	C	C	C	C	A
PEZZOPANE STEFANIA	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F
PIANO RENZO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PICCINELLI ENRICO	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F
PICCOLI GIOVANNI	C	A	F	F	F	C	C	C	F	C	A	C	F	A	F	F	F	F	F	C
PIGNEDOLI LEANA	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F
PINOTTI ROBERTA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PIZZETTI LUCIANO	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F
PUGLIA SERGIO	F	A	C	C		C	F	F	F	F	C	F	F	A	C	C	C	C	C	A
PUGLISI FRANCESCA	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F
PUPPATO LAURA	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F
QUAGLIARIELLO GAETANO																				
RANUCCI RAFFAELE	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F
RAZZI ANTONIO	C	A	F	F	F	C	C			C	A									
REPETTI MANUELA	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F
RICCHIUTI LUCREZIA	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F
RIZZOTTI MARIA	C				F	C	C	C	F	C	A	A	A	A	F	F	F	F		C
ROMANI MAURIZIO	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F
ROMANI PAOLO		A	F		F	C	C	C	F	C	A									
ROMANO LUCIO	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	R	C	C	F
ROSSI GIANLUCA	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F
ROSSI LUCIANO	F	F	C	C	C	F														
ROSSI MARIAROSARIA	C	A	C	F	F	F	C	C	F	C	A	A	A	A	F	F	F	F	F	C
ROSSI MAURIZIO																				
RUBBIA CARLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
RUSSO FRANCESCO	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F

Seduta N. 0621 del 04/05/2016 Pagina 8

Totale votazioni 57

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
VERDUCCI FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	F	C	C	C	C	C	F
VICARI SIMONA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VICECONTE GUIDO	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F
VILLARI RICCARDO	C	A	F	F	F	C	C	C	F	C	A	A		A	F	F	F	F	F	C
VOLPI RAFFAELE	C	A	F		A	A	F	F	F	F	C	A	F	A	F	F	F	F	F	C
ZANDA LUIGI	F	F	C	C	C	F														
ZANONI MAGDA ANGELA	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F
ZAVOLI SERGIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ZELLER KARL		F		C	C	F														
ZIN CLAUDIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ZIZZA VITTORIO	C	A	F	F	F	A	F	C	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	C
ZUFFADA SANTE	C	F	F	F	F	C	A	A	A	C	A	A	A	A	F	F	F	F	F	C

Seduta N. 0621 del 04/05/2016 Pagina 9

Totale votazioni 57

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000040																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
AIELLO PIERO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F
AIROLA ALBERTO	F	F	C	C	A	F	F	F	C	C	C	A	A	A	A	A	A	A	F	F
ALBANO DONATELLA	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F
ALBERTINI GABRIELE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ALICATA BRUNO	C	F	F	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	F	F	C	A	A
AMATI SILVANA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
AMIDEI BARTOLOMEO																				
AMORUSO FRANCESCO MARIA	F	F	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	A	C	C	F	F
ANGIONI IGNAZIO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F
ANITORI FABIOLA	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F
ARACRI FRANCESCO	C	A	F	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A					
ARRIGONI PAOLO	A	F	F	F	C	F	F	A	F	F	A	A	F	F	A	F	A	F	A	F
ASTORRE BRUNO	F	F	C	C	F	F	F	F	F		F									
AUGELLO ANDREA	A	F	A	A	A	F		F	F	F	A	F	F	A	A	A	A			
AURICCHIO DOMENICO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F
AZZOLLINI ANTONIO	A	F	A	A	A	F	A	A	F	A	A	F	F	A	A	C		C	A	A
BARANI LUCIO																				
BAROZZINO GIOVANNI	F	F	C	C	A	F	F	F	C	C	C	F	A	A	A	A	A	A	A	A
BATTISTA LORENZO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	C	C	C	F	F
BELLOT RAFFAELA	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	A									
BENCINI ALESSANDRA	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F
BERGER HANS	F	F	C	C	F	F	F	F		C	F	F	C	A	F	C	A	C	F	F
BERNINI ANNA MARIA	C	F	F	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	A	A
BERTACCO STEFANO	C	F	F	F		F	F	F	C	F	A	F	A	A	A	F	F	C	A	F
BERTOROTTA ORNELLA	F	F	C	C	A	F	F	F	C	C	C	A	A	A	A	A	A	A	F	F
BERTUZZI MARIA TERESA	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F
BIANCO AMEDEO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F
BIANCONI LAURA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BIGNAMI LAURA																				
BILARDI GIOVANNI EMANUELE	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F
BISINELLA PATRIZIA	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	A	A	F	A	A	F	F	F	A	F
BLUNDO ROSETTA ENZA	F	F	C	C	A	F	F	F	C	C	C	A	A	A	A	A	A	A	F	F
BOCCA BERNABO'	C	F	F	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	F	F	F	A	A
BOCCARDI MICHELE	C	F	F	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A					
BOCCHINO FABRIZIO	F	F	C	C	F	F	F	F	C	C	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A
BONAIUTI PAOLO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F
BONDI SANDRO																				
BONFRISCO ANNA CINZIA																				
BORIOLI DANIELE GAETANO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F
BOTTICI LAURA	F	F	C	C	A	F	F	F	C	C		A		A	A	A	A	A	F	F
BROGLIA CLAUDIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BRUNI FRANCESCO	C	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	F	F	F	A	A
BUBBICO FILIPPO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BUCCARELLA MAURIZIO	F	F	C	C	A	F	F	F	C	C	C	A	A	A	A	A	A	A	F	F
BUEMI ENRICO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F

Seduta N. 0621 del 04/05/2016 Pagina 10

Totale votazioni 57

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000040																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
BULGARELLI ELISA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CALDEROLI ROBERTO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
CALEO MASSIMO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F
CALIENDO GIACOMO	C	F	F	F	A	F	F	A	R	F	C	F	F	A	A	F	F	F	A	A
CAMPANELLA FRANCESCO	F	F	C	C	F	F	F	F	C	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CANDIANI STEFANO	A	F	F	F	C	F	F	A	F	F	A	A	A	A	A	F	A	F	A	F
CANTINI LAURA	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F
CAPACCHIONE ROSARIA	F	F	C	C	F	F	F	F		C	F	F	F	F	F		C	C	F	F
CAPELLETTI ENRICO	F	F	C	C	A	F	F	F	C	C	C	A	A	A	A	A	A	A	F	F
CARDIELLO FRANCO	C	F	F	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	F	F	F	A	A
CARDINALI VALERIA	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F
CARIDI ANTONIO STEFANO							F	F	F	F	F	F	F	A	F					
CARRARO FRANCO	C	F	F	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	F	A	A	A	A
CASALETTO MONICA	F	F	C	C	A	F	F	F	C	F	C	A	A	A	A	A	A	A	F	F
CASINI PIER FERDINANDO																				
CASSANO MASSIMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASSON FELICE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASTALDI GIANLUCA	F	F	C	C	A	F	F	F	C	C	C	A	A	A	A	A	A	A	F	F
CATALFO NUNZIA	F		C	C	A	A	F	F	C	C	C	A	A	A	A	A	A	A	F	F
CATTANEO ELENA	F	F	C		F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F					F
CENTINAIO GIAN MARCO	A	F	F	F	C	F	F	A	F	F	A	A	A	A	A	F	A	F	A	F
CERONI REMIGIO	C	F	F	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	F	F	F	A	F
CERVELLINI MASSIMO	F	F	C	C	F	F	F	F	C	C	A	F	A	A	A	A	A	A	F	A
CHIAVAROLI FEDERICA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CHITI VANNINO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIAMPOLILLO ALFONSO	F	F	C	C	A	F	F	F	C	C	C	A	A	A	A	A	A	A	F	F
CIOFFI ANDREA	F	F	C	C	A	F	F		C	C	C	A	A	A	A	A	A	A	F	F
CIRINNA' MONICA	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F		F	F	C	C	C	F	F
COCIANCICH ROBERTO G. G.	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F
COLLINA STEFANO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F
COLUCCI FRANCESCO	A	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F
COMAROLI SILVANA ANDREINA	A	F	F	F	C	F	F	A	F	F	A	A	A	A	A	F	A	A	A	F
COMPAGNA LUIGI	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	A	A
COMPAGNONE GIUSEPPE	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F
CONSIGLIO NUNZIANTE	A	F	F	F	C	F	F	A	F	F	A	A	A	A	A	F	A	F	A	F
CONTE FRANCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CONTI RICCARDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CORSINI PAOLO	F	F	C	C	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F
COTTI ROBERTO	F	F	C	C	A	F	F	F	C	C	C	A	A	A	A	A	A	A	F	F
CRIMI VITO CLAUDIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CROSIO JONNY	C	F	F	F	C	F	F	A	F	F	C	A	A	A	A	F	A	A	F	F
CUCCA GIUSEPPE LUIGI S.	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F
CUOMO VINCENZO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F

Seduta N. 0621 del 04/05/2016 Pagina 12

Totale votazioni 57

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000040																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
FORMIGONI ROBERTO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F
FORNARO FEDERICO	F	F	C	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F
FRAVEZZI VITTORIO	F	F	C	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F
FUCKSIA SERENELLA	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F
GAETTI LUIGI	F	F	C	C	A	F	F	A	C	C	C	A	A	A	A	A	A	A	F	F
GALIMBERTI PAOLO	R																F	F	A	A
GAMBARO ADELE	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F
GASPARRI MAURIZIO	C																			
GATTI MARIA GRAZIA	F	F																		
GENTILE ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GHEDINI NICCOLO'																				
GIACOBBE FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIANNINI STEFANIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIARRUSSO MARIO MICHELE	F	F	C	C	A	F	F	F	C	C	C	A	A	A	A	A	A	A	F	F
GIBIINO VINCENZO	F	F														F	F	F	A	F
GINETTI NADIA	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F
GIOVANARDI CARLO	C	A	F	C	A	F	A	F	F	F	C	F	F	A	A	F	F	F	F	F
GIRO FRANCESCO MARIA								F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F
GIROTTO GIANNI PIETRO	F	F	C	C	A	F	F	F	C	C	C	A	A	A	A	A	A	A	F	F
GOTOR MIGUEL	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F
GRANAIOLA MANUELA	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F
GRASSO PIETRO																				
GUALDANI MARCELLO																				
GUERRA MARIA CECILIA	F		C	C	F	F		F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F
GUERRIERI PALEOTTI PAOLO	F	F	C	C	F	F		F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F
ICHINO PIETRO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F
IDEM JOSEFA	F	F	C	F			F	F										C	F	F
IURLARO PIETRO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	R	F	C	C	C	F	F
LAI BACHISIO SILVIO					A	F			F	C	F	F		F	F	C	C			
LANGELLA PIETRO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F
LANIECE ALBERT	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F
LANZILLOTTA LINDA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LATORRE NICOLA																				
LEPRI STEFANO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F
LEZZI BARBARA	F	F	C	C	A	F	F	F	C	C	C	A	A	F	A	A	A	A	F	F
LIUZZI PIETRO																				
LO GIUDICE SERGIO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F
LO MORO DORIS	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	C	C	C	F	F
LONGO EVA	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F
LONGO FAUSTO GUILHERME	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LUCHERINI CARLO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F
LUCIDI STEFANO	F	F	C	C	A	F	F	F	C	F	C	A	A	A	A	A	A	A	F	F
LUMIA GIUSEPPE	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F
MALAN LUCIO	C	F	F	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	F	F	F	A	A

Seduta N. 0621 del 04/05/2016 Pagina 14

Totale votazioni 57

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000040																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
NUGNES PAOLA	F	F	C	C	A	F	F	F	C	C	C	A	A	A	A	A	A	A	F	F
OLIVERO ANDREA	F	F	C	C	C	F	F	F	F	F	F		F	F	F	C	C	C	F	F
ORELLANA LUIS ALBERTO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F
ORRU' PAMELA GIACOMA G.	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F
PADUA VENERA	F	F	C	C	F	F	F	F		C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F
PAGANO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PAGLIARI GIORGIO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F
PAGLINI SARA	F	F	C	C	A	F	F	F	C	C	C	A	A	A	A	A	A	A	F	F
PAGNONCELLI LIONELLO MARCO	F	F	C	C	F	F	F	F	A	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F
PALERMO FRANCESCO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F
PALMA NITTO FRANCESCO	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F	C	F	F	A						
PANIZZA FRANCO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F
PARENTE ANNAMARIA	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F
PEGORER CARLO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F
PELINO PAOLA	C	F	F	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	A	A	F	F	F	A	F
PEPE BARTOLOMEO	A	A	F	F	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A	A					
PERRONE LUIGI	C	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F	A	A
PETRAGLIA ALESSIA	F	F	C	C	F	F	F	F	C	C	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A
PETROCELLI VITO ROSARIO	F	F	C	C	A	F	F	F	C	C	C	A	A	A	A	A	A	A	F	F
PEZZOPANE STEFANIA	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F
PIANO RENZO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PICCINELLI ENRICO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F
PICCOLI GIOVANNI	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	A	F	A	A	A	F	A	A	A	A
PIGNEDOLI LEANA	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F		C	C	F	F
PINOTTI ROBERTA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PIZZETTI LUCIANO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F
PUGLIA SERGIO	F	F	C	C	A	F	F	F	C	C	C	A	A	A	A	A	A	A	F	F
PUGLISI FRANCESCA	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F
PUPPATO LAURA	F	F	C	C	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	C	C	C	F	F
QUAGLIARIELLO GAETANO																				
RANUCCI RAFFAELE	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F					
RAZZI ANTONIO									F	F	C	F	F	A	A	F	F	F	A	A
REPETTI MANUELA	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F
RICCHIUTI LUCREZIA	F	F	C	C	F	F	F	F				F	F	F		C	C	C	F	F
RIZZOTTI MARIA	C	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	A
ROMANI MAURIZIO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F
ROMANI PAOLO										F	C	F	F	A	A	F	F	F	A	A
ROMANO LUCIO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F
ROSSI GIANLUCA	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F
ROSSI LUCIANO																				
ROSSI MARIAROSARIA	C	F	F	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	A	A
ROSSI MAURIZIO																				
RUBBIA CARLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
RUSSO FRANCESCO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F

Seduta N. 0621 del 04/05/2016 Pagina 16

Totale votazioni 57

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000040																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
VERDUCCI FRANCESCO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	C	C	C	F	F	
VICARI SIMONA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
VICECONTE GUIDO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	C	C	C	F	F	
VILLARI RICCARDO	C	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F			A	F	F	F	A	F
VOLPI RAFFAELE	A	C	F	F	C	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	F	F	F	A	F
ZANDA LUIGI																				
ZANONI MAGDA ANGELA	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F
ZAVOLI SERGIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ZELLER KARL																				
ZIN CLAUDIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ZIZZA VITTORIO	F	A	F	F	A	F	F	F	F	F	A	A	F	A	A	F	F	F	A	A
ZUFFADA SANTE	C	F	F	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	A	A

Seduta N. 0621 del 04/05/2016 Pagina 17

Totale votazioni 57

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000057																
	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057
AIELLO PIERO		F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F
AIROLA ALBERTO			C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	F	F	A	A
ALBANO DONATELLA	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F
ALBERTINI GABRIELE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ALICATA BRUNO	C	A	F	C	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
AMATI SILVANA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
AMIDEI BARTOLOMEO																	
AMORUSO FRANCESCO MARIA			A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F
ANGIONI IGNAZIO		F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F
ANITORI FABIOLA	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F
ARACRI FRANCESCO			F	C	F	F	F	F	A	C	C	C	F	C	C	C	F
ARRIGONI PAOLO	C	A	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	A	A	A
ASTORRE BRUNO																	
AUGELLO ANDREA																	
AURICCHIO DOMENICO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F
AZZOLLINI ANTONIO	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	C	F	A	C	A	F
BARANI LUCIO																	
BAROZZINO GIOVANNI	C	A	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	F	F	A	A
BATTISTA LORENZO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C		F
BELLOT RAFFAELA																	
BENCINI ALESSANDRA	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	A	F	F
BERGER HANS	A	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F
BERNINI ANNA MARIA	C	A	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F
BERTACCO STEFANO																	
BERTOROTTA ORNELLA	C	F	C	F	C		C	C	F	F	F	F	C	F	F	A	A
BERTUZZI MARIA TERESA	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F
BIANCO AMEDEO		F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F
BIANCONI LAURA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BIGNAMI LAURA																	
BILARDI GIOVANNI EMANUELE																	
BISINELLA PATRIZIA	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	A	A	A
BLUNDO ROSETTA ENZA	C	F	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	F	F	A	A
BOCCA BERNABO'	C	A	F	C	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
BOCCARDI MICHELE																	
BOCCHINO FABRIZIO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	F	F	A	A
BONAIUTI PAOLO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	F	C	F	F
BONDI SANDRO																	
BONFRISCO ANNA CINZIA																	
BORIOLI DANIELE GAETANO	F	F	C	C	C		C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F
BOTTICI LAURA	C	F															
BROGLIA CLAUDIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BRUNI FRANCESCO	C	A	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	A	F
BUBBICO FILIPPO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BUCCARELLA MAURIZIO	C	F	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	F	F	A	
BUEMI ENRICO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C		F	F	C	F	F

Seduta N. 0621 del 04/05/2016 Pagina 18

Totale votazioni 57

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000057																
	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057
BULGARELLI ELISA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CALDEROLI ROBERTO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
CALEO MASSIMO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F
CALIENDO GIACOMO	C	A	F	C	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
CAMPANELLA FRANCESCO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	F	A	A
CANDIANI STEFANO	C	A	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	A	A	A
CANTINI LAURA	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F
CAPACCHIONE ROSARIA	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F
CAPELLETTI ENRICO	C	F	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	F	F	A	A
CARDIELLO FRANCO																	
CARDINALI VALERIA	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F
CARIDI ANTONIO STEFANO	C	A	F	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	
CARRARO FRANCO	C	A	A	C	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	A	C	F
CASALETTO MONICA	C	A	A	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	F	A	A	A
CASINI PIER FERDINANDO																	
CASSANO MASSIMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASSON FELICE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASTALDI GIANLUCA	C	F	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	F	F	A	A
CATALFO NUNZIA	C	F															
CATTANEO ELENA	F	F	C	C	C								C	F	F	C	F
CENTINAIO GIAN MARCO	C	A	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	A	A	A
CERONI REMIGIO	C	F	F	C	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
CERVELLINI MASSIMO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	F	F	A	A
CHIAVAROLI FEDERICA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CHITI VANNINO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIAMPOLILLO ALFONSO	C	F	C	F	C	R	C	C	F	F	F	F	C	F	F	A	A
CIOFFI ANDREA	C	F	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	F	F	A	A
CIRINNA' MONICA	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F
COCIANCICH ROBERTO G. G.	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F
COLLINA STEFANO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F
COLUCCI FRANCESCO	F		C														
COMAROLI SILVANA ANDREINA	C	A	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	A	A	A
COMPAGNA LUIGI	A	A		F	F	F	F	A	A	A	A	A	F	A	A	F	
COMPAGNONE GIUSEPPE	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F
CONSIGLIO NUNZIANTE	C	A	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	A	A	F
CONTE FRANCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CONTI RICCARDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CORSINI PAOLO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F
COTTI ROBERTO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	F	F	A	A
CRIMI VITO CLAUDIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CROSIO JONNY	C	A	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	A	A	A
CUCCA GIUSEPPE LUIGI S.	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F
CUOMO VINCENZO	F	F	C	C	C	C	C	R	C	C	C	C	F	F	C	F	F

Seduta N. 0621 del 04/05/2016 Pagina 20

Totale votazioni 57

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000057																
	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057
FORMIGONI ROBERTO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F
FORNARO FEDERICO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F
FRAVEZZI VITTORIO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F
FUCKSIA SERENELLA	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F
GAETTI LUIGI	C	F	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	F	F	A	A
GALIMBERTI PAOLO	C	A	F	C	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
GAMBARO ADELE	F	F	C	C	C	C	C	C	R	C	C	C	F	F	C	F	F
GASPARRI MAURIZIO																	
GATTI MARIA GRAZIA																	
GENTILE ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GHEDINI NICCOLO'																	
GIACOBBE FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIANNINI STEFANIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIARRUSSO MARIO MICHELE	C	F	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	F	A	A	A
GIBIINO VINCENZO	C	A	F	C	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
GINETTI NADIA	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F
GIOVANARDI CARLO	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	A	F	C	C	F	F
GIRO FRANCESCO MARIA		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	F
GIROTTA GIANNI PIETRO	C	F	C	F	C		C	C	F	F	F	F	C	F	F	A	A
GOTOR MIGUEL	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F
GRANAIOLA MANUELA	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F
GRASSO PIETRO																	
GUALDANI MARCELLO			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F
GUERRA MARIA CECILIA	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F
GUERRIERI PALEOTTI PAOLO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F
ICHINO PIETRO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F
IDEM JOSEFA	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F
IURLARO PIETRO	F	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F
LAI BACHISIO SILVIO		F	C	A	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F
LANGELLA PIETRO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F
LANIECE ALBERT	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F
LANZILLOTTA LINDA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LATORRE NICOLA																	
LEPRI STEFANO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C		F	F	C	F	F
LEZZI BARBARA	C	F	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	F	F	A	A
LIUZZI PIETRO																	
LO GIUDICE SERGIO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F
LO MORO DORIS	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F
LONGO EVA	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F
LONGO FAUSTO GUILHERME	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LUCHERINI CARLO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F
LUCIDI STEFANO	C	C	C	F	C	C		C	F	F	F	F	C	F	F	A	A
LUMIA GIUSEPPE	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F
MALAN LUCIO	C	A	F	C	F	F		F	C	C	C	C	F	C	C	C	F

Seduta N. 0621 del 04/05/2016 Pagina 22

Totale votazioni 57

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000057																
	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057
NUGNES PAOLA	C	F	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	F	F	A	A
OLIVERO ANDREA	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F
ORELLANA LUIS ALBERTO	F	F	C	A	C	C	C	C	C	C	C	A	F	F	C	F	F
ORRU' PAMELA GIACOMA G.	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F
PADUA VENERA	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F
PAGANO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PAGLIARI GIORGIO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F
PAGLINI SARA	C	F	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	F	F	A	A
PAGNONCELLI LIONELLO MARCO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F
PALERMO FRANCESCO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F
PALMA NITTO FRANCESCO																	
PANIZZA FRANCO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F
PARENTE ANNAMARIA	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F
PEGORER CARLO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F
PELINO PAOLA	C	A	F	C	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
PEPE BARTOLOMEO																	
PERRONE LUIGI	C	A	F	F	F	F	F	F	A	F	F	C	F	C	C	A	F
PETRAGLIA ALESSIA	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	F	F	A	A
PETROCELLI VITO ROSARIO	C	F	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	F	F	A	F
PEZZOPANE STEFANIA	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F
PIANO RENZO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PICCINELLI ENRICO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F
PICCOLI GIOVANNI	C		F	C	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	A	F
PIGNEDOLI LEANA	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F
PINOTTI ROBERTA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PIZZETTI LUCIANO	F	F	C	C	C	C		C	C	C	C	C	F	F	C	F	F
PUGLIA SERGIO	C	F	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	C	F	F	A	A
PUGLISI FRANCESCA	F	F	C	C	C	C		C	C	C	C	C	F	F	C	F	F
PUPPATO LAURA	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F
QUAGLIARIELLO GAETANO																	
RANUCCI RAFFAELE			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F
RAZZI ANTONIO	C	A	F	C	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
REPETTI MANUELA																	
RICCHIUTI LUCREZIA	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C		C	F	F	C	F	F
RIZZOTTI MARIA	C	A	F	F	F		F	F	F	F	C	C	F	C		C	F
ROMANI MAURIZIO	F	F	C		C		C	C	C	C	C	C	F	F	A	F	F
ROMANI PAOLO	C	A	A	C	F		F	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
ROMANO LUCIO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F
ROSSI GIANLUCA	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F
ROSSI LUCIANO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F
ROSSI MARIAROSARIA	C	A	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F
ROSSI MAURIZIO																	
RUBBIA CARLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
RUSSO FRANCESCO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F

Seduta N. 0621 del 04/05/2016 Pagina 24

Totale votazioni 57

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000057																
	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057
VERDUCCI FRANCESCO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	F	F
VICARI SIMONA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VICECONTE GUIDO	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F
VILLARI RICCARDO	C	A	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	C	F
VOLPI RAFFAELE	C	A	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	A	A	A
ZANDA LUIGI	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F
ZANONI MAGDA ANGELA	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F			
ZAVOLI SERGIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ZELLER KARL			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F
ZIN CLAUDIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ZIZZA VITTORIO	C	A	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	A	A	
ZUFFADA SANTE	C	A	F	C	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F

Segnalazioni relative alle votazioni effettuate nel corso della seduta

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

DISEGNO DI LEGGE N. 2228:

sull'emendamento 15.300 e sull'articolo 15, la senatrice De Pietro avrebbe voluto esprimere un voto favorevole;

sull'articolo 19, la senatrice Padua avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Albertini, Amati, Anitori, Bianconi, Broglia, Bubbico, Bulgarelli, Capacchione, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Conte, Conti, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Donno, Fattorini, Fazzone, Fedeli, Floris, Formigoni, Gentile, Giacobbe, Longo Fausto Guilherme, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Pagano, Piano, Pizzetti, Rubbia, Sciascia, Serra, Sibia, Silvestro, Torrisi, Valentini, Verducci, Vicari, Zavoli e Zin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Esposito Stefano, per attività dell'8^a Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Stucchi, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Lanzillotta, per partecipare ad una Conferenza internazionale.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 3 maggio 2016, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), approvata nella seduta del 27 aprile 2016 – ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga la direttiva 96/50/CE del Consiglio e la direttiva 91/672/CEE del Consiglio (COM (2016) 82 definitivo) (*Doc. XVIII*, n. 124).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

In data 4 maggio 2016, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale), approvata nella seduta del 3 maggio 2016 – ai sensi dell'articolo 144, commi

1 e 6, del Regolamento sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (COM (2016) 128 definitivo) (*Doc. XVIII*, n. 125).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Commissioni permanenti, richieste di osservazioni su atti

Con riferimento allo schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (n. 297), la 10^a Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla 1^a Commissione entro il 7 giugno 2016.

Ufficio parlamentare di Bilancio, trasmissione di documentazione

Il Presidente dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, con lettera in data 27 aprile 2016, ha trasmesso copia del Rapporto sulla programmazione di bilancio 2016.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5^a Commissione permanente (Atto n. 756).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Rizzotti Maria, Zuffada Sante, Serafini Giancarlo, Mandelli Andrea, Rossi Mariarosaria, Giro Francesco Maria, Bernini Anna Maria, Gasparri Maurizio

Disposizioni in materia di confessioni religiose di minoranza acattoliche (2363)

(presentato in data 04/5/2016);

senatori Rizzotti Maria, Zuffada Sante, Serafini Giancarlo, Mandelli Andrea, Malan Lucio, Rossi Mariarosaria, Giro Francesco Maria, Bernini Anna Maria, Gasparri Maurizio

Istituzione del presidio di pronto soccorso per i cittadini provenienti da aree extra-Schengen all'interno dei dipartimenti d'emergenza e accettazione (DEA) (2364)

(presentato in data 04/5/2016);

senatori Rizzotti Maria, Zuffada Sante, Serafini Giancarlo, Mandelli Andrea, Malan Lucio, Rossi Mariarosaria, Giro Francesco Maria, Bernini Anna Maria, Gasparri Maurizio

Disposizioni in materia di produzione di sostanze ad elevata concentrazione tossica, nonché in materia di custodia e di utilizzo delle medesime sostanze negli esercizi commerciali con licenza di somministrazione di bevande e di generi alimentari (2365)

(presentato in data 04/5/2016).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 04/05/2016 la 2^a Commissione permanente Giustizia ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

sen. Lo Moro Doris ed altri

«Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali» (1932).

Garante del contribuente, trasmissione di atti

Con lettera in data 14 aprile 2016, è stata inviata, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2015 dal Garante del contribuente per l'Emilia Romagna (Atto n. 757).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6^a Commissione permanente.

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

Sono pervenuti al Senato i seguenti voti regionali:

dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, concernente la Sessione europea 2016. Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia alla definizione delle politiche dell'Unione europea. Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 3^a e alla 14^a Commissione permanente (n. 82);

dalla regione Lombardia, in merito alla comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni avente ad oggetto «Piano d'azione dell'Unione europea contro il traffico illegale di specie selvatiche». Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 13^a e alla 14^a Commissione permanente (n. 83).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Molinari e Mastrangeli hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02819 del senatore Barozzino ed altri.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 28 aprile al 3 maggio 2016)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 127

BUCCARELLA ed altri: sulla valorizzazione del museo provinciale di Lecce all'interno del polo museale regionale della Puglia (4-04317) (risp. BIANCHI, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

CATALFO ed altri: sul mancato adempimento degli obblighi del gestore Acquaenna SpA nella provincia di Enna (4-02191) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

DE POLI: sulle conseguenze delle avverse condizioni meteorologiche in Veneto, all'inizio del 2014 (4-01618) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

MANASSERO: sulla chiusura al pubblico dell'archivio di Stato di Cuneo (4-04670) (risp. CESARO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

SANTINI, FILIPPIN: sugli effetti dell'alluvione tra Vicenza, Verona e Padova del 16 maggio 2013 (4-00239) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

SERRA ed altri: sulla gestione del servizio idrico, specialmente in Sardegna (4-00191) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

Interrogazioni

CAPACCHIONE, CUOMO, DE CRISTOFARO, RICCHIUTI, SOLLO, SPILABOTTE. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il Comune di Portici (Napoli) provvedeva con determina dirigenziale n. 937 del 7 ottobre 2015 all'assegnazione all'associazione temporanea di imprese CCC – Lande della gara per la riqualificazione del lungomare di Portici, cosiddetto *waterfront*;

nel corso delle successive settimane, con articolate denunce ed esposti alla Prefettura di Napoli nonché all'Anac, venivano evidenziate e documentate diverse illegittimità ed irregolarità nella gara, tra cui la

mancanza della certificazione antimafia della ditta Lande Srl e delle imprese subappaltatrici che, peraltro, avevano lavorato in assenza di autorizzazione degli uffici comunali;

la recente sentenza n. 5256 del Consiglio di Stato III Sezione del 17 novembre 2015 ha stabilito con chiarezza il principio giurisprudenziale secondo cui la scadenza dei requisiti non integra alcuna proroga automatica, determinando a tutti gli effetti l'assenza per la ditta della necessaria certificazione antimafia;

considerato che:

la Lande Srl risultava aver presentato domanda di iscrizione nella *white list* della Prefettura di Napoli ma, significativamente, la domanda, a tutt'oggi, non risulta ancora evasa e pertanto al Comune di Portici non è ancora pervenuta alcuna certificazione antimafia;

agli esiti di accesso agli atti e acquisizione degli stessi da parte di alcuni consiglieri comunali di Portici, si verificava la circostanza che all'assegnazione all'associazione temporanea di imprese, alla data del 29 dicembre 2015, era stato riconosciuto uno stato di avanzamento dei lavori per circa 400.000 euro e che il giorno successivo, ovvero il 30 dicembre 2015, tale importo veniva bonificato alle ditte;

tuttavia, da ulteriori verifiche effettuate sul cantiere e sui registri ivi depositati, emergeva che, invece, i lavori realmente eseguiti non raggiungevano un quarto di quelli pagati, fatto questo confermato anche da note del dirigente dell'ufficio tecnico che riscontrava un «indebito pagamento» alle ditte e attestava che «l'importo maturato dalle imprese, alla data del 30/12/2015, risulta inferiore a quanto liquidato e predeterminato all'art. 30 del contratto di appalto Rep. n. 6795 del 29/12/2015»; nelle medesime note veniva inoltre intimata alle ditte la restituzione di 263.082,31 euro e di 175.388,21 euro maggiorate dell'interesse legale dalla predetta data fino all'effettiva restituzione, fino a procedere all'annullamento in autotutela della determina di liquidazione dello stato di avanzamento lavori illecitamente pagato;

rilevato, inoltre, che:

il secondo firmatario del presente atto, in data 24 febbraio 2016, inviava al prefetto di Napoli una nota con cui venivano evidenziate e segnalate alcune anomalie in ordine alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori di riqualificazione del *waterfront* di Portici;

in particolare, nella nota, a cui a tutt'oggi non è stata fornita alcuna risposta, si rappresentava e documentava che la ditta esecutrice dei lavori (il Consorzio cooperative costruzioni CCC con Lande SpA) risultava tre le imprese debitamente denunciate dall'ANAS per difetto di esecuzione di alcune opere stradali in Sicilia, una vicenda sui cui la Procura della Repubblica competente ha aperto un'inchiesta per crollo colposo; si segnalava, inoltre, che sulla medesima società CCC la Procura della Repubblica di Napoli aveva avviato delle indagini per turbativa d'asta e corruzione, per la realizzazione della caserma dei Carabinieri di Ercolano (Napoli), nonché si rilevava la sua presenza nel «Sistema Sesto» e nello scandalo «People Mover», per i quali si stanno svolgendo i relativi processi;

in data 27 aprile 2016, la ditta Lande Srl veniva coinvolta in un procedimento giudiziario in Campania e veniva tratto in arresto uno dei titolari, Marco Cascella, per reati integranti la corruzione in ordine alla progettazione e l'esecuzione dei lavori del «palazzo Teti Maffuccini» a Santa Maria Capua Vetere;

dalla cronaca su alcuni quotidiani nazionali la Direzione distrettuale antimafia avrebbe indicato la società come vicina al *clan* «Zagaria» e sarebbe arrivata perfino a rappresentarla come affiliata alla stessa famiglia camorristica;

lo stesso senatore inviava nuova nota alla Prefettura ufficio territoriale del Governo di Napoli per sollecitare un riscontro alla nota del 24 febbraio 2016 e al contempo trasmetteva, per opportuna conoscenza e per le valutazioni di competenza e responsabilità, un referto di irregolarità di gestione *ex art.* 239, comma 1, lett. *e*), del decreto legislativo n. 267 del 2000, redatto ed inoltrato dal collegio dei revisori dei conti del Comune di Portici alla Procura della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo Campania, in ordine all'appalto;

con questa ultima nota, si ribadiva, pertanto, l'allarmante sequenza di procedure irregolari nella gestione e nell'affidamento di lavori pubblici nel comune di Portici, che, come rappresentato dagli organismi di controllo, determinano gravi danni al pubblico erario con precise e circostanziate responsabilità amministrative;

a seguito di accertamenti da parte delle autorità giudiziarie, veniva disposto il sequestro di parti dell'area di cantiere e l'Anac stessa, per il tramite della Guardia di finanza, disponeva un accesso agli uffici comunali per acquisire tutta la documentazione relativa alla gara e al primo stato di avanzamento dei lavori;

agli atti degli uffici per i lavori pubblici (PIUEUROPA) del Comune di Portici non risultavano acquisite le previste certificazioni antimafia per la Lande Srl;

la mancanza di certificazione antimafia rappresenta un'evidente violazione di legge e di concreta infiltrazione malavitosa nell'ente comunale;

si sottolinea ancora il pesante coinvolgimento di uno dei titolari della ditta Lande Srl in vicende giudiziarie per associazione a delinquere di stampo mafioso, vicenda denominata «Medea», ed in ultimo in quella della DDA di Napoli sul Comune di S.Maria Capua Vetere che vede sottoposto ad un ordine di custodia cautelare del gip Anna Laura Alfano uno dei titolari (in effetti il proprietario di fatto) della Lande Srl, Marco Cascella,

si chiede di conoscere:

quali siano le motivazioni della perdurante inerzia degli uffici territoriali del Governo e del prefetto di Napoli nel riscontrare precisi quanto circostanziati esposti su vicende afferenti alla regolarità delle procedure e alla liceità amministrativa in ordine agli appalti e all'espletamento dei lavori connessi;

quali siano i motivi che impediscono al prefetto di Napoli, dopo 6 mesi dall'affidamento di pubblici lavori, di concludere il procedimento amministrativo per il rilascio della certificazione antimafia o per l'applicazione dell'interdittiva antimafia nei confronti della ditta Lande Srl;

se le Prefetture campane abbiano attivato le verifiche per le certificazioni antimafia della ditta Lande Srl;

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda attivare per la perdurante mancanza di certificazione antimafia della Lande Srl che prosegue nella gestione ed affidamento di appalti pubblici in diverse zone del Paese e con diverse stazioni appaltanti, determinando patologie degenerative nelle procedure di assegnazione di appalti pubblici e nel tessuto imprenditoriale del Paese.

(3-02827)

MALAN. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

alla fine degli anni '80, i principali soggetti politici e sociali concordavano che l'autostrada Asti-Cuneo era una priorità, non solo per il Piemonte, ma per l'intero Paese e partirono le iniziative per realizzarla;

due società mostrarono interesse alla realizzazione dell'infrastruttura: Satap, di cui una quota importante era in mano alla famiglia Gavio, e Si.Tra.Ci, un consorzio nato per la realizzazione del traforo del Mercantour e altre opere viarie; una situazione di concorrenza che avrebbe permesso allo Stato e al contribuente di ottenere le condizioni migliori; il direttore *pro tempore* dell'Anas, Morando Mancini, in accordo con il Ministro dei lavori pubblici, Emilio De Rose, che per statuto era presidente Anas, stabilì, invece, che potevano essere chiamati alla realizzazione di nuove autostrade solo società che già gestivano autostrade; decisione chiaramente anticoncorrenziale, che nel caso della Asti-Cuneo diede luogo a una situazione di ditta necessitata: la Satap;

il 27 settembre 1990 l'Anas e la Satap stipulavano un atto aggiuntivo alla convenzione della Torino-Piacenza, approvato con decreto interministeriale del 5 aprile 1991 del Ministro dei lavori pubblici, Giovanni Prandini, in base alla quale la società autostradale, che aveva già ottenuto l'incarico di costruire quella tratta, otteneva l'autorizzazione dello Stato a realizzare l'autostrada Asti-Cuneo; la convenzione prevedeva interventi pubblici per 35 miliardi di lire;

tale nuova via avrebbe però ridotto gli incassi dell'autostrada Torino-Savona, poiché una parte del suo traffico si sarebbe poi spostata sulla Asti-Cuneo; gli azionisti della Torino-Savona esercitarono la loro influenza e venne così trovato un accordo, molto conveniente, sia per loro, sia per la Satap, ma non per gli automobilisti: la Asti-Cuneo (direzione nord est-sud ovest) dovrà correre per un tratto sulla Torino-Savona (direzione nord-sud); per Satap si tratta di costruire 15 chilometri di autostrada in meno, mentre la Torino-Savona avrà 29 chilometri di percorrenza, con relativo pedaggio, di ogni mezzo della Asti-Cuneo; gli utenti,

invece, con quei 29 chilometri, si avvicineranno a Cuneo (o ad Asti) di solo 11 chilometri;

tale situazione era pur sempre preferibile all'assenza dell'autostrada Asti-Cuneo e le aspettative della popolazione e delle aziende di quell'area restavano alte e positive; ma, a partire dal 1994, l'Anas riferiva al Ministero dei lavori pubblici di comportamenti della Satap contrastanti sia con la legge base sulle concessioni del 1971, sia con le disposizioni della convenzione, fra cui l'acquisizione di partecipazioni in società aventi fini estranei alla costruzione e alla gestione di autostrade;

il Consiglio di Stato, con parere del 13 giugno 1998, invitava il Ministero dei lavori pubblici a valutare l'esistenza di tali comportamenti ed a trarne le conclusioni;

sono trapelati più volte i dissensi tra l'Anas (che ancora oggi detiene il 35 per cento della società Progetto Autostrada Asti-Cuneo SpA) e la società del gruppo Gavio (oggi proprietaria del 60 per cento) su proroga delle concessioni, piano finanziario, ammontare dei contributi dello Stato alla Satap, costo totale dell'investimento;

rilevato che, per quanto risulta all'interrogante:

il 2 dicembre 1999 nel corso del consiglio di amministrazione dell'Anas, nel momento in cui si doveva iniziare la realizzazione dell'opera, il magistrato della Corte dei conti, delegato al controllo Anas, sollevava dubbi di legittimità in merito alla concessione della tratta Asti-Cuneo, rilevando che la concessione stessa appariva in contrasto con la normativa comunitaria e nazionale;

il Ministro dei lavori pubblici, Willer Bordon, anche in presenza delle sollecitazioni che provenivano dalle parti interessate, nonostante la dichiarazione del magistrato della Corte dei conti, con una sua direttiva del 16 febbraio 2000 ribadiva la validità del V atto aggiuntivo ed invitava l'Anas a perseverare nel rapporto con la società autostradale; la direttiva che impartiva il Ministro all'Anas veniva interpretata come un vero e proprio ordine, e come tale ritenuto dallo stesso magistrato illegittimo, tenuto conto del fatto che la legge attribuisce al Ministro dei lavori pubblici poteri di «alta vigilanza sull'Anas e non di gestione»;

in conseguenza di questa presa di posizione del magistrato della Corte dei conti, il Ministro dei lavori pubblici il 19 aprile 2000 inoltrava richiesta ufficiale di parere al Consiglio di Stato;

il Consiglio di Stato, con parere n. 487 del 10 maggio 2000, rilevava che la convenzione, «nonostante siano passati dieci anni dalla sua operatività, non risulta essere stata mai posta in essere» per una serie di motivi, tra cui contestazioni mosse dall'Anas alla concessionaria, le richieste di incremento dei finanziamenti pubblici di ben 840 miliardi di lire (a fronte dei 35 previsti nella convenzione), «vicende penali in cui sono coinvolti, tra gli altri, soci ed amministratori della Satap, dubbi di legittimità della stessa convenzione aggiuntiva del 1990 con riferimento alla normativa comunitaria» e altro ancora; il Consiglio di Stato notava come l'ente concedente, cioè l'Anas, «ha avviato una serie di iniziative, peraltro di segno e contenuto incerto, tese al rinnovo della convenzione

(...) anche come strumento transattivo delle controversie in corso, non meglio specificate»; notava che l'assegnazione delle concessioni autostradali deve essere «sottoposta al regime della procedura ad evidenza pubblica»; affermava poi che il rapporto concessorio non aveva mai avuto concreta attuazione «anche per colpa del concessionario, in relazione agli inadempimenti, richieste di ulteriori finanziamenti, ritardi e vicende penali ci cui egli è stato ed è il protagonista»; il Consiglio di Stato riteneva poi ingiustificato il collegamento tra la realizzazione della Asti-Cuneo con la concessione dell'autostrada Torino-Piacenza, poiché mancano gli indispensabili elementi della complementarietà e dell'accessorietà, facendo presente che, ove le nuove autostrade fossero generalmente considerate come accessorie a tratte precedenti, alle quali possano collegarsi, si potrebbe determinare una situazione di oligopolio in favore dei pochi concessionari originali;

il Consiglio di Stato ritenne pertanto illegittimo il V atto aggiuntivo, che dava mandato alla Satap di realizzare anche l'autostrada Asti-Cuneo, perché l'opera era stata affidata a trattativa privata tra Anas e Satap, mentre l'Europa imponeva gare di appalto di evidenza pubblica (segnatamente la direttiva 89/440/CEE, «Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva n. 71/305/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti dei lavori pubblici»), e suggerì esplicitamente al Ministro dei lavori pubblici 2 soluzioni alternative: l'annullamento d'ufficio del solo V atto aggiuntivo, oppure la dichiarazione di decadenza della Satap dalla stessa concessione originaria, cioè la Torino-Piacenza, ritenendo dubbia la legittimità della direttiva ministeriale in senso contrario del 16 febbraio 2000;

nel frattempo, a conferma di quanto espresso dal Consiglio di Stato, a giugno 2000 la società concessionaria della Asti-Cuneo aveva presentato solo 2 progetti esecutivi su 13;

il Governo decideva pertanto di annullare il V atto aggiuntivo e consentire la prosecuzione dell'opera; a tal fine, nell'estate del 2000 il Presidente del Consiglio dei ministri, Giuliano Amato, firmò un protocollo d'intesa a Torino, in cui si prevedeva la risoluzione della concessione alla Satap, accompagnata dalla rinuncia da parte della società autostradale a presentare ricorso contro il provvedimento; la Satap si impegnava, tra l'altro, alla prosecuzione dei lavori sul lotto Massimini-Perrucca e alla conferma della progettazione di tutta l'opera; in cambio veniva prorogata dal 2005 al 2017 la concessione per la Torino-Piacenza (Satap), di cui 6 anni indicati per la revoca della Asti-Cuneo;

insomma, invece di una sanzione per le varie responsabilità della Satap, rilevate anche dal Consiglio di Stato, arrivò la proroga della concessione su una delle più lucrose autostrade d'Italia; come se non bastasse, l'Anas pagava alla Satap circa 100 miliardi di lire per i progetti già redatti; sembrava però che almeno si fossero liberate le mani per realizzare finalmente l'opera;

considerato, altresì, che:

il 31 luglio 2000 l'Anas è formalmente incaricata di realizzare la Asti-Cuneo con normali gare di lavori pubblici;

nel luglio 2001 la Commissione europea insiste per avere chiarimenti dal Governo italiano sulle aggiudicazioni delle concessioni autostradali, in particolare per la Asti-Cuneo, per cui l'affidamento «non sembra corrispondere alle regole dell'Unione europea, che prevedono la trasparenza di una gara di appalto»;

nel maggio 2003, a quasi 3 anni dall'incarico ricevuto, l'Anas annunciava che avrebbe bandito una gara europea per la ricerca di soci privati per costituire una SpA, che finanziasse circa il 65 per cento del costo delle opere, con il compito di completare la realizzazione e la gestione dell'autostrada a pedaggio Asti-Cuneo; il bando veniva pubblicato il 5 luglio successivo;

sembrava normale che Satap-gruppo Gavio non potessero partecipare a tale gara, poiché era stata loro revocata la concessione e avevano redatto progetti e si trovavano perciò avvantaggiata; invece venne loro consentito di partecipare e vinsero la gara, poiché le altre società prequalificate o si astennero dal presentare proposte, ritenendo le condizioni contenute nel bando non remunerative o, per le stesse ragioni, proposero condizioni assai più onerose per lo Stato rispetto a Satap-Gavio;

salve le forti anomalie pregresse, poteva sembrare una vittoria del principio di concorrenza, dove prevale chi offre le soluzioni migliori, a vantaggio dello Stato e dei cittadini; la realtà si dimostrerà però diversa;

solo il 29 settembre 2005, a oltre 5 anni dall'incarico ricevuto, una disposizione del presidente dell'Anas aggiudicava definitivamente il procedimento concorsuale e occorre poi altri 5 mesi perché fosse costituita, il 1° marzo 2006, la società Progetto Autostrada Asti-Cuneo; la convenzione unica tra Anas e la società, intervenuta solo il 1° agosto 2007, parla poi di un ritardo di circa un anno rispetto a quanto previsto in sede di gara, ritardo, le cui cause non sono menzionate, ma, si afferma, non sono imputabili alle parti; viene tuttavia citato il fatto che un'altra convenzione era stata stipulata, ma «non ha avuto efficacia»;

si cita poi il fatto che il bando di gara prevedeva la costituzione di una società di progetto con un capitale di 200 milioni di euro, di cui 70 da sottoscrivere da parte dell'Anas e il resto da parte del socio privato e che la quota dell'Anas, oltre ad ulteriori 200 milioni di contributo pubblico, oltre IVA, assicurati da 5 contratti di finanziamento, mentre non viene menzionato analogo adempimento, per quanto riguarda i 130 milioni a carico del socio privato;

un passaggio della complessa convenzione informa che essa è stipulata «a titolo transattivo ed a tacitazione di ogni pretesa avanzata dalla società», ma non si capisce a quale problema potessero riferirsi la transazione e le pretese, cui peraltro fa cenno il punto 1.3 della convenzione stessa, visto che la convenzione precedente, si dice, non ha avuto efficacia;

la convenzione prevede inoltre un piano economico-finanziario vincolante e sanzioni dettagliate per il ritardo nella realizzazione dei lavori previsti;

il 9 marzo 2016, nel corso della sua audizione informale presso la l'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato l'ingegner Umberto Tosoni, amministratore delegato della società Asti-Cuneo, ha riferito diverse importanti circostanze, tra le quali: 1) il ruolo di controllo, garanzia e trasparenza attribuito all'Anas nell'ambito della società; 2) il progetto sarebbe iniziato nel 1995-1996, benché l'atto aggiuntivo alla convenzione con Satap risalga al 27 settembre 1990; 3) nonostante l'aggiudicazione della gara indetta nel 2003 sia avvenuta nel settembre 2005, la convenzione è stata resa efficace solo nel febbraio 2008; 4) vi è stato un aumento di costi fino al 276 per cento sui singoli lotti realizzati: il lotto 1.4.3, Castelletto-Stura, è passato da 100 a 170 milioni, il lotto 1.5, Cuneo-strada statale 231, da 65 a 120 milioni, il lotto Rocca Schiavino-Isola d'Asti da 8,5 a 32 milioni; in totale sono previste spese aggiuntive di circa 800 milioni, cioè l'81 per cento più del previsto nella gara; 5) rispetto ai lavori per 988 milioni previsti nell'offerta vincente in sede di gara, ne sono stati completati solo per 240 milioni, dunque meno di un quarto, ma con il costo di 470 milioni; in altri termini, si sono completati lavori corrispondenti a meno della sola cifra conferita dallo Stato attraverso l'Anas, mentre gli incassi vanno in gran parte al socio privato; 6) dei 18 lotti, di cui è costituito il progetto, 7 erano già stati realizzati dall'Anas prima della costituzione della società Asti-Cuneo, 6 sono stati completati da quest'ultima e 5 restano da realizzare, ma si tratta della parte più impegnativa e costosa: le tangenziali di Cuneo e Asti, la galleria sotto Alba e il Tanaro e quella di Verduno; il costo previsto originariamente per quanto non ancora realizzato era di 748 milioni, ma al momento si sta attestando ben sopra il miliardo e 300 milioni; 7) per la galleria di Verduno, il cui costo era stimato in 233 milioni, si rileva oggi un costo ulteriore di almeno 300 milioni; ci sarebbe stato un ricorso al Tar su questo punto, che però sarebbe stato respinto; simile sarebbe la situazione per il lotto 1.6, dove da 64 milioni si sarebbe arrivati a 140 milioni, confermati da una sentenza del Tar; 8) i lavori su tale lotto sarebbero ora fermi non per colpa della società; 9) i maggiori costi sostenuti e previsti dovrebbero essere oggetto di un negoziato che non è mai iniziato, ma al quale la società dice pronta;

considerato che:

il mancato completamento dell'autostrada Asti-Cuneo ha da anni effetti fortemente negativi, valutati da Confindustria locale in centinaia di milioni di euro, su una vasta area del Piemonte ed è ormai noto come uno dei più clamorosi fallimenti nella politica statale;

la società, nella sua recente audizione al Senato, attribuisce tutti gli abnormi aumenti di costo all'entrata in vigore di nuove norme su gallerie, viadotti, terre e rocce da scavo, misure antisismiche, nonché alla scadenza dei vincoli predisposti, all'aggiornamento dei listini e alla necessità di

chiedere nuove valutazioni di impatto ambientale e alla richiesta di opere compensative;

le norme indicate come cause principali dell'aumento dei costi hanno interessato anche tutte le altre analoghe infrastrutture in costruzione nello stesso periodo, senza dar luogo a simili aumenti di prezzo, ma ad adeguamenti mai superiori al 10 per cento,

si chiede di sapere:

per quale motivo siano occorsi 3 anni all'Anas per bandire la gara del 2003;

quali siano le cause per cui sono passati ben 29 mesi dall'aggiudicazione definitiva della gara all'operatività dell'aggiudicazione stessa, dal settembre 2005 al febbraio 2008;

se il capitale della società Asti-Cuneo sia stato versato, sia dal socio privato, sia dall'Anas e in quali importi;

quale contenzioso e quali pretese dovevano essere transate nella convenzione del 2007;

quale sia la convenzione precedente, citata dalla convenzione del 2007, e perché non abbia avuto efficacia;

in che modo l'Anas abbia fronteggiato il lievitare dei costi, quale sia stata la sua azione presso il Tar in occasione dei ricorsi, perché non si sia appellato al Consiglio di Stato, di fronte a sentenze totalmente sfavorevoli;

quali risorse finanziarie siano state immesse nella società Asti-Cuneo e da chi; quale quota dei proventi sia andata all'Anas;

se corrisponda al vero che i lavori per la galleria del Verduno sono fermi per colpa del Ministero;

quali passi siano stati compiuti dal Ministro in indirizzo per porre un limite alla lievitazione dei costi;

in quale modo intenda dare copertura ai maggiori costi sostenuti e se intenda venire ancora una volta incontro al socio privato della Asti-Cuneo, attraverso la proroga di concessioni su altre tratte, come quella sulla Torino-Piacenza, sulla quale infatti la gara avrebbe già dovuto essere bandita, essendo in scadenza soltanto tra un anno;

se non ritenga doveroso, a fronte del palese e ampio sfioramento di tempi e costi, revocare la concessione e procedere a una nuova gara, con i dovuti aggiustamenti tecnici per rendere effettivamente completabile l'opera.

(3-02828)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

FASANO. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e per gli affari regionali e le autonomie.* – Premesso che:

con legge regionale del Lazio n. 4 del 2013, le competenze istituzionali conferite a Laziosanità azienda sanitaria pubblica con legge regio-

nale n. 16 del 1999 sono state trasferite, a partire dal 1° dicembre 2013, alla Giunta regionale e al Dipartimento di epidemiologia della ASL RmE;

la stessa legge per i rapporti di lavoro a tempo determinato, attivi alla data del 28 febbraio 2013, prevedeva che la Regione e la ASL RmE, subentrando nella titolarità dei rapporti stessi, si sarebbero impegnate a valorizzare le relative professionalità nei limiti delle disposizioni normative statali finalizzate alla riduzione del precariato nelle pubbliche amministrazioni;

con deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 17 dicembre 2013, sono state individuate le risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie di Laziosanità trasferite;

con deliberazione di Giunta regionale n. 139 del 25 marzo 2014, e successive modificazioni e integrazioni, è stato approvato il documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale della Giunta regionale del Lazio 2014-2016, in base al quale l'amministrazione ha stabilito, tra le altre cose, di voler procedere all'assunzione a tempo pieno e indeterminato, del personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 6-*quater*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 ottobre 2013, n. 125;

con protocollo d'intesa riguardante le procedure volte a favorire il superamento del precariato del personale dell'ex Laziosanità stipulato in data 22 luglio 2014, la delegazione di parte pubblica e le organizzazioni sindacali hanno concordato: «di individuare, previa verifica delle condizioni per la sua applicazione nell'art. 4, comma 6-*quater* del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, nonché dell'art. 1, comma 529, della legge 22 dicembre 2013, 147 (legge stabilità 2014)», al fine di procedere all'assunzione a tempo indeterminato, a domanda, del personale non dirigenziale assunto a tempo determinato proveniente dall'ASP che abbia maturato i requisiti previsti dalla legge. A tale fine l'amministrazione si impegna ad attivare i conseguenti adempimenti;

con determinazione del 30 dicembre 2014, n. G19191, si è proceduto ad una ricognizione del personale in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 4, comma 6-*quater*;

da tale ricognizione, è emerso che risultano avere i requisiti richiesti, e sono, alla data odierna, in attesa di stabilizzazione, 86 persone aventi i seguenti profili: categoria B1: profilo amministrativo 4, profilo tecnico una. Totale: 5 unità; categoria C1: profilo amministrativo 39, profilo tecnico 39. Totale: 45 unità, e categoria D1: profilo amministrativo 5, profilo tecnico 14, profilo socio-sanitario 11, profilo umanistico documentale 5, profilo informatico una. Totale: 36 unità;

considerato che con sentenza n. 2833/2016 pubbl. il 22 marzo 2016 RG n. 24745/2015 il Tribunale del Lavoro, Sezione di Roma, rigettando il ricorso di alcuni lavoratori ex ASP ha motivato sostenendo che «alla luce della memoria della Regione appare superata la questione relativa alla sussistenza in astratto di un diritto dei ricorrenti all'assunzione, basato, a dire dei ricorrenti stessi, sul verbale di conciliazione del 18.12.08 dell'ASP,

sull'accordo tra l'ASP e le OO.SS. del luglio 2012, sulla decisione 184/2012 di recepimento dell'accordo, sull'art. 4 comma 6 quater DI 101/2013, sulla delibera n. 139/2014 di approvazione da parte della Regione della programmazione del fabbisogno triennale con contestuale decisione di stabilizzare il personale di cui all'art 4 e 6 quater L 125/2013, sulla determina n. 19191 del 30.12.2014 in cui la Regione affermava di voler procedere alle assunzioni a tempo indeterminato e si allegava un elenco dei lavoratori in possesso dei requisiti per l'assunzione. La Regione, infatti, pur richiamando la sentenza del Tar Emilia Romagna del 30.04.2015, assumeva che la stessa si era impegnata a dette assunzioni richiamandosi agli atti indicati nell'esposizione in fatto e di aver iniziato le procedure, ma di essere stata costretta ad interromperle per effetto della L. 190 del 23.12.2014»;

constatata la bozza di protocollo di intesa presentata alle organizzazioni sindacali in data 21 aprile 2016 con cui si intende procedere alla ripresa dei percorsi di stabilizzazione del personale ex ASP con l'utilizzo delle risorse derivanti dalle facoltà assunzionali del biennio 2017-2018 con le procedure previste dall'art. 4, comma 6-*quater*, citato che permetterebbero l'assunzione di sole 47 unità sulle 86 previste,

si chiede di conoscere:

se ai Ministri in indirizzo risultino le ragioni di tale decisione, affinché si chiariscano i motivi per cui il nuovo piano di stabilizzazione proposto alle organizzazioni sindacali non contempli l'assunzione di tutti coloro che sono in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 4, comma 6-*quater*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101;

quali risultino essere i criteri di preferenza dei 47 prescelti, visto che tutti partono da un criterio univoco di selezione;

se risulti quale sia il criterio assunto e il motivo per il quale non si sia proceduto alle assunzioni con l'utilizzo delle risorse derivanti dalle facoltà assunzionali dell'anno precedente, partendo dall'anno 2013, invece che a ridosso della scadenza contrattuale, che tra l'altro viene utilizzata come arma di ricatto nel protocollo d'intesa del 21 aprile 2016, come se, senza la firma di tale accordo, non si potesse concretizzare la proroga al 31 dicembre 2018 dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale ex Laziosanità ASP.

(3-02826)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

RICCHIUTI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

l'art. 1 della legge n. 407 del 1998, e successive modificazioni e integrazioni, ha sancito il diritto al collocamento obbligatorio al lavoro, indipendentemente dal grado di disabilità e dallo stato di disoccupazione, per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, con diritto di

precedenza rispetto ad ogni altra categoria di beneficiari e con preferenza a parità di titolo;

tali soggetti sono coloro che riportano un'invalidità permanente in conseguenza di atti di terrorismo o di eversione o di fatti delittuosi commessi dalle associazioni di stampo mafioso di cui all'art. 416-*bis* del codice penale, purché non abbiano concorso al reato, nonché in conseguenza della partecipazione ad operazioni di prevenzione e repressione di tali fatti, compresi i cittadini cui sia stato legalmente richiesto di prestare assistenza agli ufficiali ed agenti impegnati in tali operazioni (art. 1 della legge n. 302 del 1990, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 407 del 1998);

le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, inoltre, compresi coloro che già svolgono un'attività lavorativa, possono essere assunti per chiamata diretta nominativa nei ruoli delle pubbliche amministrazioni fino al quinto livello retributivo e nei ruoli dei Ministeri anche fino all'ottavo livello retributivo, nel limite del 10 per cento dei posti vacanti per i livelli dal sesto all'ottavo livello;

il diritto al collocamento obbligatorio, compresa la possibilità di assunzione con chiamata diretta nominativa alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 2, della legge n. 407 del 1998; art. 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001), è previsto anche in favore del coniuge, dei figli o dei fratelli conviventi a carico di coloro che siano rimasti permanentemente invalidi, purché tale diritto sia esercitato in sostituzione dell'avente diritto (che pertanto, non deve aver usufruito di precedenti atti di avviamento obbligatorio);

anche le categorie di familiari, quindi, sono iscritte ed avviate con diritto di precedenza e preferenza, a parità di titolo prescindendo dai requisiti della disoccupazione e della minore età, a differenza di quanto avviene per gli altri familiari delle vittime di guerra del servizio e del lavoro;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 2000, recante il regolamento per l'attuazione della legge n. 68 del 1999, precisa i criteri di iscrizione alle liste di collocamento con riferimento ad alcuni beneficiari, il tutto con esclusivo riferimento ai soggetti di cui alla legge n. 68 del 1999 e ai soggetti di cui alla legge n. 407 del 1998;

nello specifico, l'art. 1, comma 2, stabilisce che, in attesa di una disciplina organica del diritto del lavoro, possono iscriversi nelle liste di collocamento: i soggetti di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999; i soggetti di cui alla legge n. 407 del 1998, anche se non in possesso dello stato di disoccupazione; precisa che i coniugi e figli dei soggetti riconosciuti grandi invalidi per cause di servizio, di guerra o di lavoro, possono iscriversi solo in sostituzione all'avente diritto (si riferisce ai soggetti di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999); precisa che i soggetti di cui alla legge n. 407 del 1998 (compresi il coniuge, i figli superstiti, oltre ai fratelli se unici superstiti e conviventi a carico) possono iscriversi in via sostitutiva all'avente diritto;

il successivo comma 3 precisa che orfani e figli dei soggetti riconosciuti grandi invalidi di guerra, di servizio e di lavoro, possono iscriversi nelle liste di collocamento, se minori di età al momento della morte del genitore, o al momento in cui il genitore è stato riconosciuto rientrando nella prima categoria della tabella annessa al testo unico in materia di pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978. Tali soggetti sono considerati minori sino a 21 anni se studenti di scuola superiore e sino a 26 se studenti di università;

la legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) ha esteso progressivamente i benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le altre vittime del dovere, individuandole distintamente (art. 1, commi 562,563,564 e 565);

il comma 563 recita: «Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità»;

il successivo comma 564 equipara a tali soggetti «coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali conseguia il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative»;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006 ha esteso i benefici previsti per le vittime della criminalità organizzata e del terrorismo alle vittime del dovere, tra cui l'assunzione per chiamata diretta, con precedenza assoluta rispetto ad ogni altra categoria, *ex art. 1, comma 2, della legge n. 407 del 1998*;

infatti, gli artt. 1 e 4 indicano tra i benefici e le provvidenze, da estendere in favore delle vittime del dovere, quelli stabiliti dalla legge n. 407 del 1998; in particolare l'art. 4 stabilisce l'estensione in favore delle vittime del dovere dei benefici di cui all'art. 1, comma 2, citato;

quindi le vittime del dovere, così come le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e loro congiunti hanno diritto ad iscriversi nelle liste di collocamento obbligatorio, indipendentemente dal grado di disabilità dell'avente diritto, dallo stato di disoccupazione e dalla minore età e godono del diritto al collocamento obbligatorio, con diritto di precedenza e preferenza, a parità di titoli, rispetto alle altre categorie;

considerato che:

nonostante l'esistenza della normativa citata in materia di diritto al collocamento obbligatorio, nella prassi rimangono delle gravi ed ingiuste

disparità applicative, derivanti dalla frammentarietà degli interventi legislativi, dalla scarsa conoscenza della peculiare normativa da parte degli enti governativi periferici e della mancata collaborazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel dare riscontro a richieste di chiarimenti spesso inoltrate al dicastero da parte degli operatori del settore;

tali lacune sono emerse, in particolare, nell'attività svolta nel corso degli anni dall'Associazione vittime del dovere *onlus* di Monza che, nell'intento di tutela, sovente si è scontrata con diverse problematiche relative all'erronea applicazione delle norme che dovrebbero garantire il diritto al collocamento obbligatorio. A titolo esemplificativo, spesso i competenti centri per l'Impiego non tengono in considerazione il fatto che le vittime del dovere hanno diritto al collocamento indipendentemente dallo stato di disoccupazione. Nello stesso senso, accade sovente che il decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 2000, art. 1, comma 3, venga applicato in modo errato anche alle vittime del dovere, quando la norma prevede il limite «della minore età» solo per orfani e figli dei soggetti riconosciuti grandi invalidi di guerra, di servizio e di lavoro;

tenuto conto, inoltre, che le vittime del dovere sono considerate «disabili sociali» dalla legge e che rappresentano il «patrimonio etico» della nostra nazione perché molti tra loro hanno consapevolmente donato la propria vita per affermare i principi di legalità e giustizia su cui si fonda in nostro ordinamento e che le norme afferenti al diritto del collocamento obbligatorio riguardano, di certo, uno degli ambiti di maggiore impatto sulle vittime del dovere rimaste invalide o sui loro familiari superstiti, i quali, spesso, si trovano da soli ad affrontare non solo la sofferenza morale collegata alla perdita, ovvero allo stato di malattia del familiare, ma anche l'inevitabile impoverimento economico che ne deriva, con l'ulteriore conseguente aggravamento della loro emarginazione sociale;

considerato altresì che:

per i soggetti aventi diritto è necessario affrontare e risolvere alcune criticità;

la quota di riserva dell'1 per cento indicata dall'art. 18 della legge n. 68 del 1999 appare palesemente, allo stato attuale, non più sufficiente a garantire le motivazioni di tutela e solidarietà sociale che, *ab origine*, hanno indotto il legislatore a stabilire tale beneficio in favore di soggetti con «disabilità sociali». Tale criticità trova ulteriore riscontro in quanto statuito dall'art. 7 del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, che ha esteso anche ad ulteriore categoria, ovverosia quella dei testimoni di giustizia, l'applicazione del beneficio e della prerogativa di cui alla legge n. 407 del 1998, con conseguente estensione, anche a tali soggetti, del citato beneficio di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999. Risulta, quindi, preminente la necessità di aumentare l'attuale punto percentuale di riserva numerica di assunzioni tenendo, altresì, in considerazione l'opportunità, a livello di applicazione pratica, di distinguere delle singole quote per le diverse categorie di vittime del dovere;

deve essere garantita la funzione «mirata» della nuova disciplina in materia di collocamento obbligatorio. Pertanto, maggiormente «mirato» dovrebbe essere il collocamento dei soggetti ai quali, ancorché non disabili, si applica tale beneficio, tra cui le vittime del dovere e i loro familiari. Costoro devono, necessariamente, essere collocati in posti idonei, tenuto conto della formazione scolastica, delle specifiche abilità, attitudini e competenze lavorative. Su tale questione si auspica, quindi, l'emanazione di una norma *ad hoc*, così come già disposto in favore dei testimoni di giustizia;

in merito alla gestione degli elenchi *ex art.* 18 della legge n. 68 del 1999, si rileva il sistematico difetto di applicazione delle norme sulla trasparenza decreto legislativo n. 82 del 2005, recante «Codice dell'amministrazione digitale», con particolare riferimento all'art. 54, ai sensi del quale i siti delle pubbliche amministrazioni devono contenere i seguenti dati pubblici: l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale e i bandi di concorso. Sul punto sarebbe auspicabile, con riferimento alle categorie protette, che le amministrazioni indicassero, con cadenza annuale: la dotazione organica, distinta per aree e categorie; il numero dei soggetti da assumere in base alle previsioni di cui all'art. 18 citato; il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota di riserva; le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro;

al fine di garantire l'effettività della copertura delle quote d'obbligo, la legge n. 68 del 1999 prevede specifiche sanzioni in caso d'inadempimento del datore di lavoro privato e pubblico, applicate alle categorie di cui all'art. 18, comma 2, per richiamo espresso operato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 2000, art. 8, comma 4. Per quanto riguarda le misure sanzionatorie delle amministrazioni pubbliche, l'art. 15, comma 3, della legge n. 68 del 1999 stabilisce che ai responsabili del procedimento, che risultino inadempienti rispetto all'applicazione di tutte le disposizioni della stessa legge n. 68 del 1999, siano applicabili le sanzioni amministrative e disciplinari;

per prassi delle amministrazioni locali, viene sovente negata l'iscrizione alle liste di collocamento ai figli e ai coniugi delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata che abbiano superato i limiti di età indicati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 2000 solo per i grandi invalidi di guerra, di servizio e di lavoro,

si chiede di sapere come intenda attivarsi il Ministro in indirizzo, per quanto di competenza, per risolvere l'attuale stato di disapplicazione, quasi sistematica, della normativa citata e prendere un provvedimento in favore dei soggetti aventi diritto e nello specifico risolvere anche le criticità segnalate.

(4-05749)

CASALETTO, FATTORI. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

il TTIP è il Trattato transatlantico per il commercio e gli investimenti (acronimo inglese di «Transatlantic trade and investment partners-

hip») cioè un accordo commerciale di libero scambio in corso di negoziazione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America;

tali negoziati, in gran parte segreti, sono accessibili solo ai gruppi di tecnici che se ne occupano, al Governo degli Stati Uniti e alla Commissione europea. La questione della segretezza è stata e continua a essere uno dei maggiori punti di opposizione al trattato, denunciato da molte organizzazioni, sia negli Stati Uniti sia in Europa;

l'accordo dovrebbe agire in 3 principali direzioni: aprire una zona di libero scambio tra Europa e Stati Uniti in relazione a 4 settori (merci, servizi, investimenti e appalti pubblici); uniformare e semplificare le norme commerciali tra le 2 parti, abbattendo le differenze non legate ai dazi (le cosiddette *non-tariff barrier*, o NTB); migliorare le norme stesse; premesso ancora che:

il trattato transatlantico dovrebbe assicurare la tutela dei vini italiani rispetto a un fenomeno, quello del falso *made in Italy* a tavola, molto diffuso sul mercato Usa, dove ha superato il valore di 20 miliardi di euro;

gli americani, in sede di trattativa, hanno ribadito la loro intenzione di continuare ad usare le denominazioni «semigeneriche» dei vini europei, come gli italiani Chianti, Marsala, il greco Retzina, il portoghese Madeira e i francesi Chablis e Champagne;

considerato che oggi il Chianti si produce in California, mentre sempre negli Stati Uniti è possibile acquistare del Marsala *wine*. Ma il fenomeno del falso vino *made in Italy* trova un forte impulso anche dalle opportunità di vendita attraverso *internet*, dove è possibile acquistare uno pseudo vino ottenuto da polveri miracolose contenute in *wine kit*, che promettono, in pochi giorni, di ottenere le etichette più prestigiose come Chianti, Valpolicella, Frascati, Primitivo, Gewurztraminer, Barolo, Verdicchio, Lambrusco o Montepulciano;

rilevato che:

si tratta di una concorrenza sleale che danneggia i produttori italiani e inganna i consumatori;

l'Unione europea ha il dovere di difendere prodotti che sono l'espressione di un'identità territoriale, non riproducibile altrove, realizzati sulla base di specifici disciplinari di produzione e sotto un rigido sistema di controllo;

il vino è il prodotto italiano più apprezzato dagli americani con un fatturato di 1,3 miliardi;

la trattativa sul TTIP dovrebbe essere un appuntamento determinante e fondamentale per tutelare le produzioni agroalimentari italiane dalla contraffazione alimentare e dal cosiddetto fenomeno dell'*Italian sounding*,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi, nelle sedi opportune, per tutelare i produttori italiani di vini e l'intero comparto agroalimentare italiano, regolamentato da specifici disciplinari di produzione sotto un rigido sistema di controllo.

(4-05750)

